

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

	PAG.		PAG.
COLOMBO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	31551, 31561	ORILIA	31601
CONTE	31567	QUILLERI, <i>Relatore di minoranza</i>	31541
CUSUMANO	31595	31543, 31545, 31549, 31551, 31552, 31558	
DEGAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31533	31564, 31566, 31567, 31572, 31576, 31577	
31538, 31542, 31545, 31572, 31573, 31576		31578, 31581, 31585, 31586, 31588, 31605	
31578, 31581, 31583, 31586, 31587		SCARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	31564, 31572, 31573 31577, 31578
DELFINO	31593	SCIANATICO	31589
FIORET	31573	TERRANA	31602
FRACASSI	31582	VETRANO	31561, 31566
GATTI	31607	VIANELLO	31537, 31539
GERBINO	31598		
GREGGI 31538, 31539, 31544, 31545, 31548, 31549		Proposte di legge:	
31551, 31552, 31559, 31564, 31570		(Annunzio)	31531
31572, 31576, 31577, 31578, 31586		(Rimessione all'Assemblea)	31531
31587, 31588, 31589, 31590, 31596			
GUARRA, <i>Relatore di minoranza</i>	31540, 31543 31560, 31572, 31587	Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio)	31611
LATTANZI	31600		
LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	31533	Votazioni segrete	31564, 31608
31534, 31535, 31536, 31539, 31543, 31545, 31549			
31552, 31581, 31583, 31586, 31588, 31589, 31590		Ordine del giorno delle prossime sedute	31611
NICCOLAI GIUSEPPE	31556		

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che il deputato Girardin è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MUSOTTO e CUSUMANO: « Istituzione del tribunale penale e civile di Gela » (3685);

PISICCHIO: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, recanti norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (3686);

PITZALIS: « Norme relative al congedo ordinario dei dipendenti statali » (3687);

MAGGIONI ed altri: « Elevazione del ricavo esente dalla tassa sulle lotterie e pesche di beneficenza » (3688);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica » (3689).

Saranno stampate e distribuite.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione del 13 ottobre della II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto — a norma del quarto comma dell'articolo 92 del

regolamento la rimessione all'Assemblea dei seguenti provvedimenti:

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3373);

AMODIO: « Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale » (1353).

I provvedimenti restano assegnati, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento propongo che i seguenti provvedimenti siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VII Commissione (Difesa):

« Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio » (3637) (*con parere della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Tenuto conto che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Caruso ed altri: « Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193), già assegnata alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente, tratta la stessa materia del disegno di legge n. 3637 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Caruso debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3665).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (già approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato) (1993-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato: **Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.**

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge all'esame della Camera in seconda lettura il disegno di legge costituzionale concernente la modifica del termine stabilito per la durata in carica della assemblea regionale siciliana, dei consigli regionali della Sardegna, della Val d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, del consiglio provinciale di Trento e del consiglio provinciale di Bolzano.

Il disegno di legge si prefigge lo scopo di elevare a cinque anni il termine di scadenza di queste assemblee elettive, uniformando tale termine a quello previsto per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Altro oggetto del disegno di legge consiste nell'unificazione delle forme e dei termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni. La disciplina che qui si propone si vorrebbe applicata ai consigli regionali e ai consigli provinciali suddetti attualmente in carica.

Il disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera in prima lettura nella seduta del 18 maggio 1971, è stato approvato dal Senato senza alcuna modificazione; quindi la Camera è in grado di licenziarlo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sarti, sottosegretario di Stato per l'interno.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Non essendosi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, trattandosi di esame in seconda deliberazione di un disegno di legge costituzionale, a norma del terzo comma dell'articolo 99 del regolamento dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale senza procedere alla discussione degli articoli.

Avverto che la votazione finale a scrutinio segreto avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (modificato dal Senato) (3199-bis-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: **Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.**

Poiché è ancora in corso una riunione del « Comitato dei nove » sospendo la seduta in attesa che esso termini i suoi lavori.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,25.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero annunciare che il « Comitato dei nove » ha approntato una serie di emendamenti di cui alcuni sono consequenziali al voto espresso dalla Camera ieri sera, a modifica dell'articolo 10. Sull'articolo 17 e sull'articolo 26 saranno proposti emendamenti di natura prevalentemente tecnica che migliorano l'intelligenza del testo pervenutoci dal Senato.

Vi sono poi precisazioni all'articolo 49 per venire incontro ad alcune esigenze.

Si è convenuto infine che questa legge, in considerazione del ritardo cui prevedibilmente andrà incontro la sua approvazione rispetto alle previsioni, debba entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Questo è quanto abbiamo concordato, salva ovviamente la possibilità della presentazione di ulteriori emendamenti da parte dei vari settori politici.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, quale relatore di minoranza volevo preannunciare che, in relazione a quanto è stato concordato nel « Comitato dei nove », il gruppo comunista ritira gli emendamenti Bortot 17. 1 e 17. 2 nonché l'emendamento Tani 26. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 11, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal ministro dei lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della regione e nel foglio degli annunci legali della provincia.

L'indennità provvisoria è comunicata ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal ministro dei lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel foglio degli annunci legali della provincia.

L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ».

È stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al quarto comma sostituire le parole: agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10, *con le altre:* ai proprietari espropriandi.

Qual è il parere del Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al quarto comma dell'articolo 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato con la modifica testé approvata.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 12, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, liberi da ogni peso e limitazione, per un prezzo non superiore del 10 per cento alla indennità.

Nello stesso termine di cui al primo comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità provvisoria.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10, comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in

base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato ».

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma sostituire le parole: i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10, *con le altre:* i proprietari.

Al secondo comma sostituire alle parole: gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 *le altre:* i proprietari.

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici.* Il parere è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al primo comma dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(*E approvato.*)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al secondo comma dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(*E approvato.*)

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dal Senato, con le modifiche testé approvate.

(*E approvato.*)

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 13, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili e inserito per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il prefetto — su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 — pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel foglio annunci legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione degli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

A questo articolo la Commissione propone i seguenti due emendamenti:

al secondo comma sostituire le parole: agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 *con le altre:* ai proprietari;

al quarto comma sostituire alle parole: degli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 *le altre:* delle persone dei proprietari.

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al secondo comma dell'articolo 13, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al quarto comma dell'articolo 13, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dal Senato, con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 14, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 15, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità da esso determinata anche all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati, nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità da esso determinata anche all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali

di godimento sugli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: o ai titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili, con le parole: degli immobili.

15. 1. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

AMODEI. Rinunziamo allo svolgimento e lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

« *Al terzo comma dell'articolo 15, sostituire le parole: o ai titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili, con le altre: degli immobili.* »

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti al terzo comma dell'articolo 15 della Commissione e dell'onorevole Amodei (15. 1), accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dal Senato, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 16, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni;

b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione e prescindendo dalla loro localizzazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma even-

tualmente corrisposta dai proprietari espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;

b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di ur-

banizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, lettera a), sopprimere le parole: tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi.

16. 1. **Vianello, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vetrano.**

Al quinto comma, dopo le parole: tenendo conto del loro stato di conservazione, *aggiungere le parole:* e prescindendo dalla loro localizzazione.

16. 2. **Vianello, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vetrano.**

L'onorevole Vianello ha facoltà di svolgerli.

VIANELLO. Tutti sappiamo come, per una azione urbanistica efficace, condizione essenziale sia la disponibilità delle aree e la possibilità per il comune o gli altri enti responsabili di operare requisendo queste aree a basso costo.

Tale condizione, ormai ritenuta essenziale, viene assolutamente deformata e violata dalla modifica che il Senato ha apportato al testo. Nell'articolo 16, che fissa i criteri delle indennità di espropriazione nelle aree definite « centri storici », viene ridotta la possibilità di intervento degli enti pubblici, permettendo ai comuni soltanto l'esproprio delle aree destinate ad uso pubblico o alla costruzione di edifici per servizi pubblici.

Facciamo notare che, tra l'altro, questa formulazione del Senato contrasta profondamente con il precedente articolo 9, nel quale si dice che le disposizioni contenute in questa legge si applicano nell'espropriazione degli immobili disposta, tra l'altro, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani.

In questo modo gli enti locali non possono procedere al risanamento conservativo dei centri urbani, che è problema sentito in molte città e che non è stato finora affrontato in alcuna legge. D'altra parte, la modifica introdotta dal Senato potrebbe incoraggiare operazioni speculative a danno dei lavoratori e piccoli imprenditori. Chiediamo pertanto che tale modifica sia soppressa.

Per quanto riguarda l'emendamento 16. 2, noi chiediamo che si prescinda dalla localizzazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi della legge n. 765, ripristinando un inciso già approvato dalla Camera, poiché il testo del Senato finirebbe per riconoscere la rendita di posizione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, lettera a), sopprimere le parole: tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi.

16. 3. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

Al quinto comma, dopo le parole: tenendo conto del loro stato di conservazione, *aggiungere le parole:* e prescindendo dalla loro ubicazione.

16. 4. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

16. 5. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 16 che è stato già modificato dal Senato. Mi pare, infatti, che questo comma costituisca una autodichiarazione di incostituzionalità della legge. Esso stabilisce che l'indennità di esproprio corrisponda al valore agricolo, sia pure moltiplicato con un coefficiente da 3 a 4, e che per gli immobili costruiti esso sarà bassissimo, con notevole danno per gli interessati. All'indennità determinata a questi livelli così modesti si deve aggiungere una somma corrispondente a quanto è stato eventualmente corrisposto dai soggetti espropriati fino alla data dell'espropriazione a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, nonché una somma corrispondente a quella pagata dai soggetti per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente la espropriazione.

In pratica, cioè, si stabilisce che lo Stato, due o tre anni prima dell'esproprio, valuti lo immobile ad un certo valore (immaginiamo un valore di 10 milioni) e poi espropri lo stesso immobile, in base a questa legge, per la cifra di un milione e mezzo o due. Poi, per riconoscere in qualche modo il danno arrecato al privato, si stabilisce che a lui venga restituita la somma pagata in base alla prima valutazione che, in cifre, è nettamente superiore a quella prevista per l'indennità di esproprio.

L'ultimo comma dell'articolo 16, dunque, evidenzia l'incostituzionalità della legge, stabilendo che lo Stato paghi ad un certo prezzo ciò che qualche anno prima aveva stimato valere 5, 6, 10 volte di più. Il mio emendamento tende alla soppressione di questa evidente incostituzionalità per evitare che la legge possa essere bloccata da un ricorso in sede costituzionale, diventando così inoperante anche per gli altri aspetti indubbiamente positivi che essa presenta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

DEGAN, Relatore per la maggioranza. Questo è certamente uno degli articoli fondamentali della legge ed è il risultato di una lunga elaborazione. Si chiude un capitolo e se ne apre uno nuovo, e con esso nascono alcuni problemi, sui quali comunque si potrà eventualmente tornare in un secondo momento. Per queste considerazioni, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. In ordine agli identici emendamenti Vianello 16. 1 e Amodei 16. 3, desidero fare una dichiarazione che, a mio avviso, può essere pertinente ai fini di un più regolare andamento dei nostri lavori. A nome del Governo, debbo dire che mi rendo conto di quali possano essere le ragioni che hanno indotto alla presentazione dei suddetti emendamenti. La materia è certamente interessante e può preoccupare, richiamando la nostra attenzione. Pertanto, posso impegnarmi a riesaminare particolarmente la materia stessa, riferendo successivamente con iniziative adeguate. Tuttavia, invito i presentatori ad evitare un voto sui loro emendamenti, proprio per non pregiudicare la materia di cui trattasi, lasciando che da un ponderato esame di essa si possa pervenire ad una sua sistemazione più organica e più rispondente alle finalità che si propone.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 16, mi associo alle considerazioni espresse dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vianello e Amodei, dopo le dichiarazioni del ministro, mantengono i loro emendamenti 16. 1 e 16. 3 ?

VIANELLO. Udite le dichiarazioni del ministro, ritiro l'emendamento.

AMODEI. Anch'io sono disposto a ritirare il mio emendamento, se non altro per non compromettere con un voto contrario le possibilità esistenti in ordine alla materia trattata.

PRESIDENTE. Onorevole Vianello, mantiene il suo emendamento 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VIANELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 16. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, perché se per caso — nonostante l'opposizione del Governo e della Commissione — esso fosse approvato, visto che sono state respinte le mie argomentazioni, toglieremmo agli espropriandi anche la restituzione dell'imposta pagata qualche anno prima, aggiungendo danno al danno. Avevo presentato l'emendamento sperando di aprire un dibattito sulla materia; ma questo dibattito è stato completamente rifiutato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 17, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata direttamente dal proprietario oppure dal colono, fittavolo, mezzadro o partecipante, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 16 è aumentata dal 10 per cento al 20 per cento a seconda dello stato di consistenza e di avviamento dell'azienda agricola.

Nel caso che l'espropriazione costringa il proprietario coltivatore diretto, l'affittuario coltivatore diretto, il colono, il fittavolo, il mezzadro o partecipante ad abbandonare il fondo, l'indennità di espropriazione è aumentata del 30 per cento.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, la indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è raddoppiata.

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione ».

Sono stati presentati i seguenti due emendamenti della Commissione:

« *Alla fine del secondo comma, aggiungere le parole:* che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 »;

« *Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso soltanto dal valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato sia che si tratti di aree esterne che interne di centri edificati ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Qualora sul terreno da espropriare esista una azienda agricola il titolare della stessa ha diritto ad una indennità aggiuntiva di espropriazione che dovrà essere determinata tenendo conto dell'avviamento della azienda.

Tale indennità aggiuntiva compete al conduttore o coltivatore dell'azienda; nel caso dell'esistenza di contratti associativi, la relativa indennità verrà ripartita fra le parti interessate in proporzione delle loro quote di partecipazione.

17. 4. Guarra, De Marzio, Delfino, De Lorenzo Giovanni, Pazzaglia.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Signor Presidente, il nostro emendamento ha una ragione fondamentale di ordine costituzionale. L'articolo 42 della Costituzione tra l'altro dice che la proprietà è, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che l'indennizzo non può essere simbolico ma deve rappresentare un serio ristoro.

La Camera e il Senato, con l'approvazione di questo articolo, hanno tenuto presente il precetto costituzionale e l'insegnamento della Corte soltanto quando il proprietario del fondo espropriato sia coltivatore diretto. Non è previsto il caso invece del titolare di azienda agricola che non sia coltivatore diretto. Ritengo

che questa discriminazione violi il principio fondamentale costituzionale della eguaglianza dei cittadini e l'articolo 42 della Costituzione in materia di indennizzo. Perciò noi riteniamo che la maggiorazione prevista per i coltivatori diretti del fondo debba essere estesa a tutti coloro che siano titolari dell'azienda agricola. E, per meglio collegare la maggiorazione dell'indennizzo al valore del fondo, al valore dell'azienda agricola, riteniamo che non sia equo stabilire una maggiorazione predeterminata ma che la maggiorazione debba essere relativa al valore dell'azienda. Questo è il motivo fondamentale del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 16 è aumentata di una quota pari al valore della azienda agricola esistente.

Nel caso in cui il fondo è condotto a mezzadria o colonia parziaria la quota è ripartita tra concedente e mezzadro o colono in proporzione alle rispettive quote di ripartizione dei prodotti ed utili stabiliti dalla legge vigente.

Nel caso di conduzione in affitto la quota di cui al primo comma spetta integralmente e direttamente all'affittuario del fondo espropriato.

17. 7. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Al primo comma, sopprimere le parole: diretto coltivatore.

17. 8. Fulci, Quilleri, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Tale maggiorazione viene corrisposta direttamente e per intero al proprietario conduttore diretto ed al fittavolo, mentre viene ripartita tra proprietario e colono o mezzadro in proporzione alle rispettive quote di ripartizione dei prodotti e degli utili stabilite dalle leggi vigenti.

17. 9. Fulci, Quilleri, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

QUILLERI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, nonostante gli emendamenti presentati dalla maggioranza della Commissione, noi riteniamo ancora validi questi nostri emendamenti. L'articolo 17 riconosce giustamente la necessità di migliorare l'indennità di espropriazione per gli immobili che fanno parte di un'impresa agricola. È evidente che nel caso di una impresa agricola non si viene soltanto ad espropriare un bene ma si rende anche impossibile la prosecuzione di una attività imprenditoriale o comunque si provoca il suo trasferimento. Tuttavia questa maggiorazione dell'indennità è stabilita dall'articolo in questione solo in favore dei coltivatori diretti o dei coloni, fittavoli o mezzadri. In tal modo vengono ad essere esclusi completamente i proprietari.

A noi sembra innanzi tutto che questa maggiorazione debba essere ragguagliata al danno derivante all'impresa agricola e non essere affidata ad un semplice moltiplicatore meccanico. In secondo luogo, a noi sembra che tale indennità debba anche essere estesa all'imprenditore agricolo. Infatti, l'oggetto che si intende risarcire è sempre l'impresa agricola in quanto tale e quindi è all'imprenditore che bisogna avere riguardo senza creare pericolose ed ingiuste discriminazioni e difformità di trattamento.

Il secondo emendamento all'articolo 17, senza alterarne il congegno, tende ad eliminare l'illegittima discriminazione fatta tra proprietari coltivatori diretti e conduttori non coltivatori.

Con il terzo emendamento proponiamo che nel caso di colonia parziaria o mezzadria, la maggiorazione dell'indennità non debba spettare solo al mezzadro o al colono ma debba essere estesa anche al proprietario del fondo il quale partecipa alla conduzione del fondo stesso. È quindi necessario che l'indennità sia ripartita tra proprietari, coloni e mezzadri sulla stessa base della ripartizione dei prodotti o degli utili del fondo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi due commi con il testo già approvato dalla Camera.

17. 10.

Carra.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Agli aventi diritto delle indennità di cui al primo e secondo comma, l'ente espropriante può, in via sostitutiva, cedere in permuta

altro terreno avente caratteristiche analoghe di produttività, redditività e accessibilità.

17. 3.

Fioret, Carra, Pisoni.

CARRA. Li ritiriamo, signor Presidente. Desidero comunque fare alcune precisazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRA. L'emendamento 17. 3, in ampia misura, è stato assorbito dall'emendamento presentato dalla Commissione; infatti era motivato soltanto dalla preoccupazione che non avessero a quadruplicarsi gli indennizzi aggiuntivi da concedersi ai coltivatori diretti oltre alle indennità di esproprio calcolate nella misura fissata dall'articolo 16. Questa preoccupazione è stata superata dal testo dell'emendamento della Commissione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 17. 10, la preoccupazione era un'altra; si voleva tornare al testo già approvato dalla Camera ritenendo equa un'indennità aggiuntiva commisurata ad una percentuale minima del 20 per cento e massima del 30 rispetto alla stessa indennità di esproprio.

Giunti a questo punto del dibattito, ci rendiamo conto della necessità di approvare con rapidità questo provvedimento, e di non sollevare ulteriori motivi di contrasto con il Senato; tale necessità prevale sulle ragioni di equità che io ho ritenuto di dover avanzare con il mio emendamento. L'obiettivo di interesse generale ci spinge ad evitare ulteriori dilazioni ed eventuali motivi di risentimento nell'altro ramo del Parlamento; per queste considerazioni ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: è raddoppiata, con le parole: è aumentata dal 15 al 30 per cento, a seconda dello stato di consistenza e di avviamento dell'azienda agricola.

17. 5.

Amodei, Alini, Carrara Sutour.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nel caso che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante, costretto ad abbandonare il fondo, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, un importo uguale al 30 per cento di tale inden-

nità dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante che coltivi il fondo espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10.

17. 6. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. I due emendamenti tendono a ripristinare — per quanto manchevole — il testo che aveva approvato la Camera rispetto a quello introdotto dal Senato. Infatti, con l'articolo 17 modificato dall'altro ramo del Parlamento, ci troviamo di fronte ad una delle assurdità più pericolose e vorrei dire più perfide che si sia riusciti a introdurre nel corpo di questa legge. Con il pretesto di difendere i diritti dei contadini si affossa praticamente — o si fa qualche sforzo per affossare — la possibilità di espropriare per pubblica utilità. D'altra parte, è una delle tattiche più sperimentate per far fallire un discorso riformatore quella di introdurre alla fine, di soppiatto e demagogicamente, dei soggetti che il discorso non chiamava in causa. Il volere affrontare la crisi dell'agricoltura, i bassi redditi degli agricoltori, all'interno di un discorso per l'edilizia urbana — poiché di questo si tratta in definitiva — vuol dire, naturalmente nei termini quantitativi e qualitativi del testo che ci viene sottoposto, agitare propagandisticamente un problema che è collaterale per impedire ogni soluzione del problema principale.

Quando si parlasse di aumentare — che so — i contributi sociali che gli agrari devono pagare, devono sopportare a favore dei propri braccianti, le stesse forze che qui si mettono a fianco dei contadini diventerebbero subito le più convinte assertrici delle necessità di opporsi a questo per non fare aumentare i prezzi della frutta e della verdura a carico dei poveri operai della città. Adesso che si intende sviluppare, sia pure in modo insufficiente, il discorso di far pesare meno sulle spalle della collettività e dei singoli cittadini il costo determinato dalla rendita fondiaria, ecco che vengono fuori i contadini, e vengono fuori, oltre tutto, secondo la ben collaudata strategia delle forze padronali di contrapporre operai e contadini sollevando i rispettivi problemi in termini di opportunismo corporativo. In base a questo principio si aprirà — e non si capisce perché non si dovrebbe aprire — il discorso per cui, espropriando un edificio adibito a negozio, bisognerà anche risarcire l'avviamento del negozio. Perché i contadini

si e i commercianti no? Per espropriare i capannoni di un'industria bisognerà risarcire tutto quanto l'avviamento dell'attività industriale che vi si è svolta, e così via. A questo punto non esiste più pubblica utilità che possa essere fatta valere, perché le private utilità, tutte computate fino all'ultima e tutte quante risarcite, rendono impossibile perché enormemente costoso il soddisfacimento di quella pubblica. Al limite, con questo articolo emendato dal Senato, si decide che, se è giusto che un proprietario di aree sia risarcito di un esproprio con una somma inferiore al valore venale del bene espropriato, il contadino deve essere risarcito con una somma superiore a questo valore. E le conseguenze sono facilmente immaginabili. Quale sarà oltre tutto quel proprietario così sprovveduto da non farsi dare subito la qualifica di coltivatore diretto o da non trovare subito un compare che firmi con lui un contratto di affitto o di altro sull'area naturalmente a gerbido e che egli possiede magari nelle fasce interne di un'area metropolitana? Basta questo per garantirgli un risarcimento doppio; che si terrà tutto in tasca nel primo caso e che nel secondo caso verrà diminuito solo di una piccola tangente che verserà a questo affittuario fittizio per la cortesia prestatagli.

I contadini hanno bisogno di ben altro che non del permesso di lucrare di un po' di rendita differenziale di posizione, soprattutto quando questo vuol dire affossare ogni possibilità di intervento sui problemi delle aree urbane. Ma c'è da dire ancora questo; che l'emendamento sostitutivo del Senato è stato fatto toccando una spalla alla Corte costituzionale perché essa prenda atto della palese incostituzionalità del testo e a tempo debito intervenga. Anche qui i furbi hanno cercato di fare i finti tonti. Se vogliamo farlo anche noi, pazienza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Bortol 17. 1 e 17. 2 sono stati ritirati.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha presentato due emendamenti all'articolo 17, con i quali si crede di essere venuti incontro, nei limiti del possibile, ad una interpretazione più corretta di quanto si poteva già in qualche modo ritenere implicito nella formulazione approvata dal Senato. Nel presentare questi due emendamenti, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Guarra 17. 4, Quillieri 17. 7, Fulci 17. 8, Amodei 17. 5 e 17. 6 e Fulci 17. 9.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, il nostro gruppo ha ritirato, come io ho dichiarato all'inizio di questa seduta e come ella ha ricordato, gli emendamenti Bortot 17. 1 e 17. 2. Questo perché riteniamo che l'intesa raggiunta in sede di Commissione attraverso l'emendamento che è stato annunciato dall'onorevole Degan all'inizio della seduta, serva in misura abbastanza seria ad alleviare gli oneri che il testo del Senato addossava invece a carico dei comuni circa la quantità di somme da spendere per attuare effettivamente le espropriazioni. Riteniamo però di dover chiedere allo onorevole ministro una delucidazione circa la interpretazione da dare ad un inciso contenuto nel secondo comma dell'articolo 17, là ove si dice in riferimento al mezzadro, colono o partecipante, « costretto ad abbandonare il terreno stesso ». Secondo noi questa dizione non deve significare l'abbandono totale della attività agricola, della azienda agricola in quanto tale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda il quesito avanzato dall'onorevole Busetto, devo dire che non si tratta di abbandono totale dell'attività; si tratta anzi di una sottolineatura sempre a vantaggio del coltivatore diretto con queste qualità particolari.

Desidero ringraziare l'onorevole Carra, il quale ha ritirato i suoi due emendamenti, per il fattivo contributo che egli fornisce in questo modo per una più rapida approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza onorevole Degan.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 17. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 17. 7 e gli emendamenti Fulci 17. 8 e 17. 9 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

QUILLIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Quillieri 17. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fulci 17. 8.

(È respinto).

Onorevole Amodei, mantiene i suoi emendamenti 17. 5 e 17. 6, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amodei 17. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Amodei 17. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fulci 17. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dal Senato con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 21, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo,

il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la Corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza; dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità; e può dare in concessione le rimanenti aree ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la Corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

21. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Nell'articolo 21 approvato dalla Camera in prima lettura si era previsto un certo diritto di prelazione del comune sulle aree vincolate per la realizzazione di un interesse pubblico e che successivamente fossero da considerare svincolate da questa destinazione. Avere già stabilito questa prelazione era una cosa non perfettamente corretta forse, perché la prelazione, almeno nel diritto privato, si riconosce a chi ha un interesse ad acquistare la proprietà preferenzialmente ad

altri che tendono alla stessa proprietà. Nel nostro caso, il comune o aveva ed ha un interesse pubblico per acquisire un'area, oppure non ha alcun interesse particolare. Evidentemente il Senato ha colto la stranezza di questa nostra disposizione e, forse per ridurre un poco il potere del comune, ha stabilito che la prelazione deve essere esercitata entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della destinazione dell'area, per edificazione di interesse pubblico.

Io propongo la soppressione dell'intero comma, cioè la soppressione di questo strano e, a mio giudizio, ingiustificato diritto di prelazione del comune, per una ragione di carattere generale ed anche di equità. Infatti, non essendovi motivazioni di interesse pubblico per procedere all'esproprio, il comune non ha alcuna ragione di trattenere in sua proprietà ciò che era di un privato e che era stato vincolato per ragioni d'interesse pubblico. Ma c'è anche un'altra ragione per la quale propongo di sopprimere questo comma. Con questo comma si danno nuovi poteri totalmente discrezionali alle amministrazioni comunali. Non c'è alcun criterio che indichi per quali ragioni, o in quali limiti, possa essere esercitato il diritto di prelazione. Cioè, le amministrazioni comunali, di fronte ad un'area che dovrebbe tornare alla disponibilità del privato per cessazione del vincolo di interesse pubblico, possono senza motivazione restituire l'area, oppure esercitare il diritto di prelazione. Questo potere — chiaramente — è totalmente discrezionale e rientra in quei tanti poteri che sono stati dati alle amministrazioni pubbliche (di cui ho parlato nel mio intervento di ieri) che a mio giudizio sono ingiustificati e che saranno soltanto occasioni, tentazioni e fonte di corruzione amministrativa e politica.

In definitiva noi, attribuendo questi poteri totalmente discrezionali, trasformiamo degli organismi elettivi, che per natura sono democratici, in organismi che, rimangono elettivi, ma che nella sostanza, per i loro poteri, sono organismi assolutisti. Questi erano poteri che poteva esercitare il re sole, o qualche grande feudatario della fine del Medio Evo.

Per tali ragioni ho proposto questo emendamento, sul quale insisto, perché da un lato è ingiustificata la prelazione in favore dei comuni e dall'altro lato non appare opportuno concedere tale facoltà senza fissare criteri e dettare condizioni. Ne deriverebbe pertanto un ulteriore accrescimento di quei poteri discrezionali dei quali nella pubblica amministrazione in generale e anche per quanto ri-

guarda i comuni occorre diffidare, in quanto tale facoltà discrezionale si trasformerà in un incentivo a nuova corruzione e decadenza amministrativa e politica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: contenute nel presente titolo, aggiungere le parole: e nel caso in cui i proprietari dei beni espropriati non ne richiedano la retrocessione ai sensi della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

21. 3. Quillèri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quillèri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. A nostro giudizio, l'espropriazione, a norma di Costituzione, deve essere giustificata da un interesse pubblico. Pertanto, quando tale interesse viene a mancare, il proprietario espropriato deve mantenere comunque la facoltà di ottenere la restituzione del bene.

Per questa ragione riteniamo indispensabile, pur lasciando al comune il diritto di prelazione, stabilire che tale diritto può essere esercitato soltanto a patto che il proprietario non richieda la retrocessione del bene espropriato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e può dare in concessione le rimanenti aree.

21. 1. Amodei, Alini, Carrara Soutour.

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerlo.

AMODEI. Il nostro emendamento tende a ripristinare l'inciso finale dell'ultimo comma del testo della Camera che il Senato ha soppresso. A nostro avviso, se non si dichiara come utilizzare le aree espropriate e per le quali il comune abbia fatto valere entro 180 giorni il diritto di prelazione, non si comprende che cosa il comune potrebbe fare delle aree che eventualmente risultassero residue, dopo averne utilizzate alcune direttamente e averne date altre in concessione per opere di pubblica utilità. A meno che l'emendamento del Senato non sia stato ispirato appunto dall'intenzione di lasciare aperta la possibilità di riprivatizzazione di queste aree. E poiché sem-

bra a noi questa l'ipotesi più verosimile, ad evitare tale inconveniente abbiamo proposto il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

DEGAN, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Esprimo parimenti parere contrario, facendo osservare che le aree espropriate hanno una destinazione a fini di pubblico interesse e che il diritto di prelazione consentito ai comuni vuole garantire il conseguimento di questo fine. (*Proteste del deputato Greggi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Quillèri, mantiene il suo emendamento 21. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 26, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I Comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato ur-

bano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione — ai sensi delle disposizioni vigenti — è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo II.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa legge.

L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'articolo 35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo, nel quindicesimo e nel penultimo comma dell'articolo 35;

2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l'aggiudicatario della gara.

La base d'asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente

la base d'asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati, autorizzati dal Comune dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Ai fini di un'organica utilizzazione delle zone di espansione il Comune, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, o dalla data di approvazione dei medesimi, delibera un programma pluriennale di attuazione nel quale siano comprese, per gli scopi di cui al precedente comma, le aree destinate ai piani di lottizzazione.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione — ai sensi delle disposizioni vigenti — è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo II.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa legge.

L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'articolo 35 vanno riferite all'estensione delle aree

suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell'articolo 35;

2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l'aggiudicatario della gara.

La base d'asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire, al primo comma, le parole: fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati, autorizzati dal comune dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e l'intero secondo comma con le seguenti parole: fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati autorizzati dal comune dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di una organica utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal seguente comma; tale programma può essere aggiornato ogni cinque anni.* »

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

26. 1.

Fioret, Carra, Pisoni.

CARRA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: fatta eccezione per le aree comprese, fino alla fine del comma.

26. 3.

Amodei, Alini, Carrara Sutour.

Sopprimere il secondo comma.

26. 4.

Amodei, Alini, Carrara Sutour.

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. Ritengo, signor Presidente, che l'emendamento presentato dalla Commissione possa in parte soddisfare alcune delle esigenze avanzate con i miei due emendamenti; non mi sento, tuttavia, ancora di ritirarli. Essi tentano, infatti, di raggiungere degli obiettivi diversi e più avanzati.

All'emendamento aggiuntivo apportato dal Senato al primo comma dell'articolo 26 e a quello che ha introdotto un secondo comma si possono attribuire tre componenti caratteristiche. In primo luogo, si intende affermare il carattere sacro e inviolabile dei piani di lottizzazione convenzionati, che nessuna pubblica utilità che si venisse a determinare nei secoli futuri potrebbe più annullare per permettere espropri. Vi è della brava gente che, tra l'altro, ritiene ovvio e naturale che, per ragioni di pubblica utilità, ogni cittadino italiano maschio e idoneo debba per quindici mesi della sua vita vedersi sospese le garanzie e i diritti costituzionali, perché esercitarli in caserma vuol dire compiere reato; e ritiene, per contro, che un piano di lottizzazione non possa più essere toccato né revocato e debba essere in eterno sottratto al rischio di un esproprio, qualsivoglia possa essere la pubblica utilità che si venisse a determinare nel futuro. La tranquillità di un imprenditore vale più dei diritti costituzionali di centinaia di migliaia di giovani.

Veniamo alla seconda componente. Fissando il termine ultimativo di 180 giorni — in verità questa seconda componente è stata sostanzialmente corretta dall'emendamento presentato dalla Commissione — entro i quali il comune deve decidere quali delle proprie aree di espansione andranno destinate a piani di lottizzazione e quali all'esproprio, in applicazione dell'articolo 18 della legge urbanistica del 1942, si afferma implicitamente che, scaduto questo termine, il comune che non

abbia adempiuto alla redazione del programma non potrà più avvalersi della facoltà di espropriare queste aree per la quota del 20 per cento.

Presumibilmente questo vuol dire che l'articolo 18 della legge n. 1150 del 1942 si vanifica per sempre. Tutte le aree di espansione, cioè, verranno coperte, o meglio verrebbero coperte — mi sembra più giusto usare il condizionale, perché l'emendamento presentato dalla Commissione non è stato ancora approvato — esclusivamente da piani di lottizzazione, al riparo, in eterno, da ogni possibilità di essere soggette all'esproprio.

La terza componente aveva nettamente carattere di errore, errore al quale si viene ad ovviare con l'emendamento della Commissione.

Credo, per altro, signor Presidente, che nel caso venisse approvato l'emendamento presentato dalla Commissione resterebbe preclusa la votazione di questi nostri emendamenti; attendo quindi il risultato della votazione dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole:
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
26. 5. Greggi.

Sopprimere il secondo comma.
26. 6. Greggi.

Al settimo comma, numero 2), sostituire la parola: superiore, con la parola: inferiore.
26. 8. Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. L'emendamento 26. 5, signor Presidente, si riferisce all'inciso introdotto dal Senato al primo comma, per il quale sono sottoposte a possibilità di esproprio anche le aree per le quali il comune ha fatto una convenzione di lottizzazione dopo la legge del 1967, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'ipotesi prevista dal Senato è la seguente: entra in vigore la legge del 1967, che ha stabilito criteri molto opportuni e rigorosi in materia di convenzioni; dopo l'entrata in vigore di tale legge (che noi tutti abbiamo voluto), il privato fa una convenzione con il comune. In base all'inciso aggiunto dal Senato, anche in presenza di convenzioni autorizzate dal comune dopo l'entrata in vigore della legge

n. 765 del 1967, il comune stesso può procedere all'esproprio di queste aree. Il testo del Senato dà la possibilità, direi quasi che invita i comuni a trattare di nuovo con i privati convenzionati, sulla base delle convenzioni approvate negli ultimi tre anni.

Praticamente costringiamo i privati a fare nuove trafile presso i comuni per poter salvare le loro convenzioni. Tutto questo mi sembra semplicemente inutile se non dannoso. Anche questo è un nuovo potere che noi diamo ai comuni, un potere assolutamente discrezionale e in questo caso propriamente dispotico.

Non si tratta, come diceva il collega Amodèi, di sancire che le convenzioni sono sacre e inviolabili ma di impedire al comune di fare oggi una convenzione e di disdirla un anno dopo. Per ragioni di profonda equità e, direi, di costituzionalità si dovrebbe quindi approvare il mio emendamento soppressivo 26. 5.

Con l'emendamento 26. 6 chiedo la soppressione del secondo comma per una serie di contraddizioni emerse anche dall'intervento del collega Amodèi. In questo secondo comma si stabilisce che i comuni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro 180 giorni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, debbono indicare le aree destinate ai piani di lottizzazione. La Commissione ha presentato un emendamento che elimina in parte gli inconvenienti cui il mio emendamento intende ovviare; ma soltanto in parte. Le iniziative di lottizzazione di convenzioni non sono un fatto predeterminabile quando si approva il piano regolatore. Il piano regolatore dà le indicazioni sulla utilizzabilità delle aree, la convenzione può essere richiesta o no dai privati secondo le esigenze dei privati stessi, le opportunità del mercato. Non ha senso quindi che i comuni in sede di piano regolatore in pratica indichino già quali sono le aree convenzionabili o meno, poiché potrebbe succedere che aree indicate come da sottoporre a convenzione non vengano poi richieste dai privati.

È nella natura della convenzione una certa adattabilità alle esigenze del mercato e una certa variabilità. L'unica cosa saggia da fare a questo riguardo è non soltanto quella stabilita dal Senato (la delibera cioè del comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) ma quella di sopprimere l'intero secondo comma. Stabilire le aree da convenzionare, infatti, potrebbe presupporre un accordo tacito, di fatto già intervenuto tra la amministrazione comunale e alcuni proprietari interessati. Il che sarebbe veramente contro

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

la legge e diventa a questo punto quasi « osce-
no » nella somma di poteri discrezionali asso-
lutistici che con questa legge stiamo per dare
alle amministrazioni comunali.

Ripeto ancora una volta che sono spiacente
che i membri del Comitato dei nove e il
ministro non abbiano mai risposto ad una
mia insistente obiezione. Ho continuato a dire
che con queste norme creiamo condizioni che
favoriranno la corruzione amministrativa e po-
litica nelle amministrazioni pubbliche italiane.
O qui si risponde che il mio timore è infon-
dato, oppure si dovrebbe in qualche modo
provvedere. Un Parlamento non può tran-
quillamente approvare delle norme quando su di
esse si insinua il grave dubbio che daranno
luogo ad un incremento della corruzione am-
ministrativa e politica. Mi auguro quindi che
il Comitato dei nove o il ministro mi dicano
che i miei timori sono infondati e che non do-
biamo preoccuparci di queste cose; oppure pro-
pongano di rettificare la legge almeno nei
punti in base ai quali la macroscopica ampiezza
ed assolutezza dei poteri concessi soprattut-
to ai comuni hanno un'unica motivazione ed
avranno un'unica conseguenza: di permettere
nuovi e più gravi fenomeni di corruzione po-
litica e amministrativa.

Ritiro l'altro mio emendamento 26. 8.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole:
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
26. 7. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco,**
Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

QUILLERI. Lo ritiro, signor Presidente,
perché l'emendamento della Commissione ac-
coglie parzialmente quanto previsto nel mio
emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentati
all'articolo 26 ?

ACHILLI, Relatore per la maggioranza.
Desidero innanzi tutto chiarire che l'emenda-
mento proposto dalla Commissione è sostitutivo
della parte residua del primo comma,
dopo le parole: « n. 1150 », e del secondo
comma. Gli emendamenti presentati non mi
sembra abbiano ormai più ragion d'essere, in
quanto l'emendamento della Commissione,
ne recepisce in larga misura le motivazioni.
Ad esempio, l'emendamento Greggi 26. 5 è
di fatto assorbito dal testo della Commissio-

ne, nel quale sono fatte salve appunto tutte
le lottizzazioni approvate ai sensi dell'arti-
colo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ana-
logamente l'emendamento Amodei 26. 4 e
l'emendamento Greggi 26. 6 sono assorbiti in
parte nel nuovo testo della Commissione.

Invito pertanto i presentatori a ritirarli.

PRESIDENTE. Il Governo ?

**LAURICELLA, Ministro dei lavori pub-
blici.** Il Governo concorda con le conclusioni
del relatore per la maggioranza. Le conside-
razioni testé svolte dall'onorevole Achilli do-
vrebbero tranquillizzare l'onorevole Greggi,
considerato che il contenuto dei suoi emenda-
menti è pienamente assorbito nel nuovo testo
proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onore-
vole Amodei, mantiene i suoi emendamenti
26. 3 e 26. 4 ?

AMODEI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantie-
ne i suoi emendamenti 26. 5 e 26. 6 ?

GREGGI. Per quanto le esigenze prospet-
tate con il mio secondo emendamento non pos-
sano dirsi completamente soddisfatte, ritiro i
miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo
modificato dal Senato con la ulteriore modifica
testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche intro-
dotte dal Senato all'articolo 27, che la Camera
aveva approvato nel seguente testo:

« I comuni dotati di piano regolatore gene-
rale o di programma di fabbricazione appro-
vati possono formare, previa autorizzazione
della regione, un piano delle aree da desti-
nare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono
delimitate, nell'ambito delle zone destinate a
insediamenti produttivi dai piani regolatori
generali o dai programmi di fabbricazione vi-
genti, con deliberazione del consiglio comu-
nale, la quale, previa pubblicazione, insieme
agli elaborati, a mezzo di deposito presso la

segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico dal 10 al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti

giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il comune utilizza le aree espropriate per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale. Le aree espropriate sono cedute a prezzi di costo, eventualmente comprensivi delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

27. 2. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Al sesto comma, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento, con le parole: da 40 all'80 per cento.

27. 3. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

Al sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

27. 4. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerli.

QUILLERI. Il primo emendamento tende a limitare l'ambito degli espropri alle aree destinate agli insediamenti produttivi in senso proprio, cioè, agli impianti industriali ed ai laboratori artigianali. Si rileva che fino ad ora tutte le zone industriali sono state realizzate nell'ambito di leggi speciali tendenti a favorire l'acquisizione delle aree a prezzi non speculativi. Con la norma da noi proposta si consegue il medesimo scopo nell'ambito di una legge generale. Sembra a noi opportuno escludere dagli insediamenti produttivi quelli genericamente definiti commerciali o turistici, che non giustificano un intervento espropriativo e si riferiscono ad iniziative per lo più disciplinate da norme speciali.

Il secondo emendamento è motivato dalla seguente ragione: noi abbiamo rilevato che la cessione in proprietà di queste aree è limitata ad un massimo del 50 per cento, senza che venga stabilito il limite minimo. Ciò potrà anche permettere ai comuni di non cedere in proprietà alcuna delle aree espropriate. Viceversa, come dicevo prima, è interesse preminente di tutte le attività produttive, anche ai fini della garanzia bancaria, acquisire la proprietà delle aree in modo da svolgere programmi di investimento senza incertezze. Per questo noi riteniamo che detta quota debba essere indicata nel minimo nel 40 per cento ed elevata nel massimo all'80 per cento.

Il terzo emendamento è dettato dalla seguente motivazione: noi non riteniamo legittima la preferenza data agli enti pubblici o alle aziende a partecipazione statale. Il fatto che alcune aziende siano a partecipazione statale non giustifica una preferenza che, a nostro avviso, dovrebbe invece essere accordata sulla base dei programmi di investimento, sulla base del programma economico nazionale, sulla base dell'importanza che riveste la nuova attività produttiva, senza tener conto se essa è fatta da aziende private o da aziende a partecipazione statale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire la parola: superiore, con la parola: inferiore.

27. 1. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, in verità avevo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 27 pensando che la variazione introdotta dal Senato in un comma dell'articolo autorizzasse tale presentazione. La Presidenza ha ritenuto di non ammetterlo e per questo ritengo di non dover insistere, anche se in questo articolo 27 sono rimasti due gravissimi difetti dei quali già ebbi occasione di parlare quando discutemmo la legge alla Camera. Nel primo comma noi diciamo che i comuni dotati di piano regolatore possono formare un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi previa autorizzazione della regione. Io francamente sono assolutamente contrario a questa previa autorizzazione della regione. L'autonomia comunale infatti che fine fa? Noi difendiamo le autonomie e poi in pratica...

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Allora diciamo: «previa autorizzazione di tutti gli enti, comuni, province, regioni», così le case le facciamo fra dieci anni!

GREGGI. Ma appunto, onorevole Colombo, io voglio sopprimerla questa autorizzazione. Forse non mi sono spiegato bene. Ho detto che questa autorizzazione bisogna sopprimerla non solo per ragioni di snellezza amministrativa, che sono secondarie, ma per ragioni di principio, in quanto far le regioni per espropriare poi i comuni della loro autonomia di darsi un piano regolatore mi pare che sia un atto statalistico e accentratore.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è in discussione questo.

GREGGI. Noi le regioni le abbiamo fatte, credo, per decentrare loro i poteri dello Stato, e non per concentrare in sede regionale poteri che sono sempre stati tradizionalmente dei comuni. Introducendo questa autorizzazione noi praticamente riduciamo i comuni al ruolo di schiavi della regione: i comuni, cioè, potranno fare un piano di sviluppo industriale soltanto se la regione li autorizza. Viene così

distrutta ogni autonomia in materia urbanistica ed in materia di piani di sviluppo dei singoli comuni. Mi rendo conto che è opportuno, in sede regionale o nazionale, coordinare gli insediamenti produttivi; ma non si deve arrivare ad espropriare il comune del suo diritto-dovere, concessogli dalla legge generale, di determinare anche gli insediamenti di carattere industriale.

Questa era la prima, grave osservazione da fare a proposito di questo articolo. Ve n'è poi una seconda. In questo articolo si dice che i comuni dotati di piano regolatore generale possono elaborare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Francamente, dal punto di vista della tecnica urbanistica e di quella legislativa, non capisco questa dizione. Quando il comune elabora il suo piano regolatore generale indica normalmente in esso le aree destinate ad insediamenti produttivi. Non esiste quindi la necessità di un piano particolare per quelle aree; anzi, ipotizzare che il comune abbia preparato un piano regolatore generale in cui non siano previsti gli insediamenti produttivi, che saranno invece contemplati in un secondo tempo, significa dire, in sostanza, che il comune ha fatto male il piano regolatore, e che gli organi di controllo governativi hanno fatto male ad approvarlo.

Tutto questo, comunque, è ormai superato nel senso che il mio emendamento interamente soppressivo non è stato ritenuto ammissibile; e d'altra parte, a giudicare dal clima generale, mi sembra che se anche fosse stato presentato non sarebbe stato certamente approvato dalla Camera.

Il mio emendamento 27. 1 riguarda un punto molto importante. La Camera aveva stabilito che il comune avrebbe dovuto cedere in proprietà le aree espropriate a coloro che avrebbero costruito gli impianti produttivi, in una misura dal 10 al 50 per cento. Il Senato, che avrebbe dovuto migliorare questa norma in senso equitativo, ha abolito il principio da noi stabilito. Ritengo questo molto grave, anche dal punto di vista delle conseguenze applicative.

Il mio emendamento, quindi, tende a ristabilire il principio originariamente approvato dalla Camera, cioè che una parte delle aree debba essere concessa in proprietà; ciò anche per venire incontro ai privati i quali, con tutta probabilità, non vorranno costruire i loro impianti nei comuni nei quali le aree vengono solamente date in concessione (a meno che tali aree non vengano dato sotto costo) e tenderanno a stabilirsi invece nei comuni che avreb-

bero potuto — ed invece non potranno più, secondo la norma stabilita dal Senato — concedere aree in proprietà.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

ACHILLI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti. Essa fa notare che la ragione del richiesto parere regionale per l'esproprio delle aree industriali discende dalla necessità del coordinamento in sede regionale delle localizzazioni produttive. Questo, ad ogni modo, non toglie minimamente autonomia ai comuni, ma vuole solo impedire il sorgere disordinato di industrie, cosa che sarebbe contraria non solo a tutti i principi della programmazione regionale, ma anche ad un assetto del territorio degno di questo nome.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 27.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 27. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 27. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quillieri, mantiene i suoi emendamenti 27. 3 e 27. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Quillieri 27. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Quilieri 27. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 35, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecu-

zione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il concessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

Il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi del precedente comma, o suo avente causa, che intenda trasferirne la proprietà, ne dà comunicazione con lettera raccomandata al comune o consorzio che abbiano a suo tempo ceduto l'area su cui sorge la costruzione.

Il comune o il consorzio hanno facoltà, da esercitare entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, di acquistare l'immobile per sé o per terzi, aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ad un prezzo comprensivo del valore della costruzione, tenendo conto del suo stato di conservazione e del valore dell'area su cui insiste la costruzione, determinati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario ai sensi del dodicesimo comma del presente articolo.

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma, il sindaco dà notizia al pubblico della comunicazione di cui al quattordicesimo comma del presente articolo mediante avviso da affiggere sull'albo del comune o dei comuni del consorzio per venti giorni. Nei successivi quaranta giorni, gli interessati fanno pervenire al comune o al consorzio le richieste di acquisto.

Viste le richieste pervenutegli, il comune delibera circa l'esercizio della facoltà di acquisto.

Tra più richiedenti, la scelta è compiuta mediante sorteggio.

Gli alloggi costruiti su area in proprietà, possono altresì essere dati in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari ad un canone determinato dal comune o consorzio sulla base del prezzo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo. La locazione viene stipulata dal comune o consorzio o, per loro delega, dal competente Istituto autonomo per le case popolari su motivata richiesta dei proprietari e in nome e per conto dei medesimi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

Gli atti compiuti dai proprietari e dai loro aventi causa in violazione delle disposizioni dei commi quattordicesimo e diciannovesimo del presente articolo sono nulli ».

Il Senato lo ha così modificato:

«Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di

cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del pre-

cedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti comuni sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1959, n. 2 ».

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare sull'articolo 35.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, questo articolo più di ogni altro santifica alcuni tabù di cui si è occupato particolarmente l'onorevole Greggi e chiunque si azzardi a contestare o a dimostrare come essi si siano degradati e avviliti al contatto dei mali tipici e caratterizzanti della partitocrazia si attira la facile e stantia polemica di tutti coloro che, grazie alla retorica sulle autonomie, sui comuni, sulle cooperative, continuano a dare parole ai lavoratori e case di lusso a chi siede, per virtù politica, in alto.

Cercherò, riportando alcuni fatti, di dimostrare di che cosa si sostanzia questa retorica che nell'articolo 35 trova la sua santificazione e come sia urgente, se vogliamo salvare i valori umani e politici delle istituzioni, garantire, soprattutto a coloro che di tali istituzioni sono, sulla carta, i soggetti passivi, la possibilità di divenire attivi protagonisti non solo ogni cinque anni e per pochi minuti, ma permanentemente e costantemente.

Il giorno 20 luglio ultimo scorso, in una tempestosa seduta della giunta comunale di Milano, il vicesindaco democristiano Andrea Borruso aveva un duro scontro, che sconfinava nell'alterco, con il socialista Rinaldo Ciocca, assessore al personale e presidente dell'istituto regionale lombardo per lo sviluppo cooperativo. Oggetto dell'alterco: i criteri clientelari con i quali il consorzio intercomunale per l'edilizia popolare assegna le aree alle cooperative; e l'accusa si circostanziava di particolari inediti — tanto da interessare l'autorità giudiziaria — circa il modo tutto

socialista di costruire, tramite le cooperative, case per uomini di partito e dirigenti invece che per i lavoratori e i baraccati, ossia case di lusso per i mandarini dell'apparato per gli esponenti della classe politica e dell'alta burocrazia, che ai lavoratori danno indubbiamente molte parole, molti dibattiti sociologici sulla casa, molti manifesti, ma, nei fatti, le case le prendono per sé.

Cito un solo caso: il sindaco di Milano, Aldo Aniasi. Con la cooperativa « Piemonte » questo sindaco tanto antifascista è riuscito a piazzarsi in un appartamento di lusso, pieno — dicono — di quadri d'autore. È un uomo che anni fa si distingueva per la diligenza con cui portava la valigia a quel galantuomo che rispondeva al nome di Vigorelli.

Ma forse il discorso cambia se portiamo lo sguardo sulla gestione dell'Istituto case popolari? Sempre per restare a Milano, non è forse vero che, anziché ad abitazioni popolari, l'Istituto ha dato vita a case di lusso? E non è forse vero che questi quartieri sono stati assegnati a persone influenti nella vita politica cittadina? Forse il discorso cambia se andiamo a vedere su tutta l'area della penisola quello che accade quando non l'autonomia comunale, ma il cancro partitocratico, quello che Maranini chiamava « il tiranno senza volto », opera con tipica ipocrisia, mettendosi sempre al riparo delle belle parole quando commette cattive azioni?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

NICCOLAI GIUSEPPE. Ci si rende conto di quello che accadrà, di quello che si scatterà proprio a livello partitocratico, cioè clientelare, quando i comuni dovranno stabilire a chi affidare quel 40 per cento di aree non espropriabili? A chi andranno i favori? Ai lavoratori? Ai piccoli proprietari? Agli umili? Chi deciderà: l'autonomia comunale o le fameliche clientele che, attraverso operazioni non certo pulite, attraverso operazioni di cui il caso Rimi è uno dei tanti esempi illuminanti, verranno a favorire persone, partiti e clientele che di popolare non hanno nulla? Ho forse bisogno di ricordarvi come queste operazioni abbiano la protezione non solo delle maggioranze consiliari, ma di tutta la rete che dal Ministero scende fino alle organizzazioni periferiche pubbliche (genio civile, provveditori e istituti per le case popolari)? Ho forse bisogno di ricordarvi che per queste operazioni vi sono sempre a disposizione gli architetti « impegnati », la direzione generale

dell'urbanistica, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ?

I piani regolatori, onorevole ministro, fino ad oggi approvati al suono della politica del territorio e del « tagliare le unghie alla speculazione » dove sono approdati, in sede ministeriale — mentre il comune non riusciva a contenere la rabbia dal basso per certe operazioni — se non a favorire sfacciatamente interessi particolari legati alla mafia politica di maggioranza ? Ho forse bisogno, onorevole ministro, di ricordare — tanto per citare qualche caso concreto, su cui lei non mi ha ancora risposto, nonostante che da anni io insista — che delle mille osservazioni presentate contro il piano regolatore generale di Pisa una soprattutto ne viene accolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quella di Carlo Ponti, il produttore cinematografico con tessera del partito socialista italiano, osservazione trasmessa insieme con l'invito perentorio al comune di fare così, altrimenti così sarà fatto direttamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ? E ho forse bisogno di ricordarvi che il produttore, qualche mese prima che il comune affidasse all'architetto Piccinato la realizzazione del piano, ha comprato terreni agricoli cespugliosi a poche lire, terreni che poi, grazie alla matita magica dell'architetto socialista Piccinato, valgono oggi miliardi, e che con un tocco magico si è fatto di Ponti l'arbitro della vendita delle aree fabbricabili sul litorale tirrenico ? Non è avvenuta la stessa cosa nel grossetano ? Stessi protagonisti, comune orientato a sinistra, architetto Piccinato, produttore Carlo Ponti. La « 167 » non si invoca, in questi casi. Ed è in questo modo che si difendono e si valorizzano le esigenze, le speranze, le ansie di coloro che, stando in basso, vorrebbero che l'autonomia comunale non fosse messa al servizio esclusivo dei miliardari, dei favoriti e delle caste privilegiate ?

Andate a vedere la costituzione di certe cooperative, avvenuta alcuni mesi prima — e si tratta di pochi mesi fa — del varo del piano regolatore di Fiesole, uno dei tanti casi che accadono in Italia. Andate a vedere chi ne fa parte, chi beneficia dei mutui agevolati; chiedetevi il perché del silenzio di « Italia nostra » e della sovrintendenza in ordine alle osservazioni avanzate contro di esso. Un piano per i lavoratori, o ville di lusso costruite alla faccia del popolo con i denari dei contribuenti, con le leggi popolari del tipo di quella che stiamo elaborando ? Non è forse vero che queste operazioni germogliano sotto l'ombrello conciliare, specialmente in Toscana ? Non è

forse vero che tali non pulite operazioni vengono spesso coperte dal linguaggio avanzato, progressista, che fa appello alla retorica populista, alle autonomie, all'autogoverno, quando nella realtà il cittadino lavoratore è sempre più schiacciato dalla e nella rete del clientelismo, dell'affarismo e della corruzione ?

Ecco un altro quesito che le rivolgo, onorevole ministro: lo svincolo paesaggistico della pineta di Migliarino, da chi viene ottenuto se non dalla classe politica di sinistra, d'accordo con le speculazioni immobiliari ? E non è forse vero che l'autorità politica locale si presta, quando una commissione ministeriale si presenta sul posto per una indagine, giocando sui cartelli delimitanti le zone, a far approvare uno svincolo di terreni che sulla carta e nella realtà sono diversi ?

Una pregevole rivista che usciva alcuni anni fa, il cui primo direttore fu l'onorevole Giacomo Mancini, *Città spazio*, ha avuto occasione di scrivere: « Non è un mistero che l'attività edilizia sul nostro territorio è stata governata fino ad oggi dalla cupidigia di privati interessi, dalla legge spietata della speculazione, dall'impotenza quando non anche dalla complicità delle amministrazioni comunali. Sono venti anni di scandali, di deturpazioni, di devastazioni irrimediabili. Assai più che l'inadeguatezza degli strumenti giuridici e le ristrettezze finanziarie hanno giuocato un ruolo determinante nella sconcertante condotta di tanti comuni, ragioni di ben altra natura, che hanno messo in luce la costituzionale incapacità degli amministratori comunali di resistere alla pressione violenta degli interessi speculativi. La legge — l'autore dello scritto, che appartiene alle vostre file, si riferiva alla legge n. 765 — è inutile negarlo, suona aperta dichiarazione di sfiducia e di condanna per quelle amministrazioni che non hanno saputo o voluto impedire lo scempio urbanistico ».

Ora voi dimenticate questa denuncia e questa realtà, la realtà di una classe politica che ormai, dimentica della propria missione, è finita nella melma della degenerazione partitocratica. Date uno sguardo al caso Rimi. L'istituto regionale è appena nato, ma i tentacoli, la saldatura tra mafia politica e mafia in senso lato si attua immediatamente soffocando nei fatti tutte le belle parole sull'autonomia e sull'autogoverno. Incontri, pranzi accordi, viaggi, ospitalità a *killers*, speculazioni in un vorticoso giro, dove le facce degli amministratori pubblici si confondono con quelle della mafia più prestigiosa, quella del mitra, della droga e dell'assassinio.

Anche questa legge sulla casa, in particolare nel suo articolo 35, dimentica questa triste realtà, questa palude impastata di corruzione e, ahimé, di sangue. Sì, il sindaco Aniasi potrà con questa legge ottenere un altro appartamento di lusso, Liggio, Frank Coppola, Natale Rimi troveranno un terreno propizio per le speculazioni più immonde, senza alcun dubbio, ma non è certo con questi esempi che la classe politica può dire: « A te lavoratore la casa non la dò, a voi piccoli proprietari tolgo tutto perché il terreno deve andare ai tabù intoccabili che si chiamano comuni o cooperative ».

Non possiamo accettare i principi ispiratori dell'articolo 35 perché essi sanciscono ingiustizie, perché faranno esplodere altre pesanti ingiustizie, mentre i lavoratori vedranno ingigantire la corruzione alle loro spalle, ma le case non le vedranno certo sorgere, né tanto meno le potranno avere. Alla beffa delle parole si aggiungerà il danno materiale. Ecco il motivo del nostro dissenso. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'undicesimo comma, sostituire le parole: nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, *con le parole:* nei limiti di una quota non inferiore al 70 per cento.

35. 9. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Sostituire i commi dal quattordicesimo fino alla fine dell'articolo, con il seguente:

Gli alloggi non possono essere dati in locazione o compravenduti dal concessionario o dai successivi proprietari ad un canone o ad un prezzo di vendita superiori a quelli risultanti dalla convenzione e ciò per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

35. 14. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Al quindicesimo comma, dopo le parole: ceduta in proprietà, *aggiungere le parole:* salvo casi di forza maggiore.

35. 10. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Dopo il quindicesimo comma, aggiungere il seguente:

Gli alloggi da costruire su area ceduta in proprietà possono essere ipotecati a favore

di istituti ed aziende di credito per finanziamenti destinati alla costruzione dell'alloggio medesimo. Detti enti pertanto possono procedere alla esecuzione forzata sugli alloggi anzidetti o chiederne l'assegnazione in caso di inadempienza contrattuale.

35. 11. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Al sedicesimo comma, aggiungere il seguente periodo:

Nel caso in cui l'alienazione o la costituzione di diritti reali sia fatta per cause di forza maggiore il prezzo non potrà essere inferiore a quello che il proprietario dimostri di dover affrontare per procurarsi analogo alloggio né superiore al prezzo di mercato.

35. 12. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Sostituire il diciassettesimo comma con il seguente:

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della costruzione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza, valutata dall'ufficio tecnico erariale e maggiorata degli interessi legali per il periodo che va dalla acquisizione dell'area all'alienazione dell'alloggio, è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma, che non può comunque superare la differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo pagato, è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

35. 13. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerli.

QUILLERI. Signor Presidente, veramente questo articolo 35 meriterebbe un discorso molto lungo ed approfondito, che rischierebbe

però di essere una ripetizione di quanto abbiamo già detto in parecchie occasioni. Qui importa solo rilevare come anche la modifica apportata dal Senato non sia certamente accettabile da parte nostra come un male minore. Ancora una volta non si è voluto tener conto che l'aspirazione degli italiani (le statistiche più recenti lo confermano, statistiche fatte proprio nelle aree di maggior benessere economico) è quella di possedere una casa, né tale aspirazione appartiene solo ai ceti più umili come retaggio di antica povertà. In effetti il 50 per cento degli italiani possiede la casa in proprietà e certamente l'altro 50 per cento la desidera. A noi sembra perciò, per rimanere nella logica di questa legge, che la cosa minima da fare sia quella di elevare la quota delle aree da dare in proprietà.

Ma c'è da dire anche un'altra cosa, e cioè che le nuove norme introdotte dal Senato prevedono il divieto di alienazione nonché di costituzione di diritti reali sull'alloggio per un periodo di dieci anni. Tale divieto impedisce in pratica al lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione dell'alloggio a riscatto di far fronte ad eventuali necessità sopravvenute, tra le quali la più semplice e la meno dolorosa è il trasferimento in un altro comune per ragioni di lavoro.

Ma questo vincolo di dieci anni può anche costituire una grossa remora per gli intervenuti creditizi delle banche imperniati su un'ipoteca sull'alloggio a garanzia di mutui accordati per la costruzione dell'abitazione stessa. È noto infatti che l'ipoteca fa parte dello *ius distrahendi* e potrebbe pertanto intendersi come non consentita dal divieto in questione. Inoltre, potrebbe intendersi vietata nel decennio di cui trattasi l'esecuzione immobiliare con vendita all'asta dell'immobile, con conseguente grave pregiudizio delle ragioni creditorie dell'istituto mutuante.

C'è poi un altro nostro emendamento che tende a far sì che il prezzo che viene fissato dall'ufficio tecnico erariale tenga anche conto delle necessità personali del soggetto; e ciò al fine di evitare che chi sia costretto da causa di forza maggiore ad alienare o ad affittare l'alloggio possa non ricavare i mezzi sufficienti per far fronte alle stesse esigenze nella nuova situazione nella quale si verrà a trovare.

L'ultima modifica che il Senato ha introdotto, cioè il pagamento della differenza tra il valore di mercato (e qui è ricomparsa questa parola che finora non aveva avuto cittadinanza in questa legge) dell'area al momento dell'alienazione dell'alloggio e il prezzo di cessione dell'area a suo tempo pagato, sembra

a noi una cosa estremamente gravosa e ingiusta. Infatti, mentre gli eventuali plusvalori vengono riconosciuti, salvo tassazione, a tutti gli altri cittadini e per tutti gli altri beni, non vengono riconosciuti nel caso del lavoratore che alieni una casa. A noi sembra che, pur tenendo conto della particolare agevolazione avuta a suo tempo nell'ottenimento dell'area, non si possa far riferimento al valore dell'area al momento dell'alienazione; valore che certamente tiene anche conto delle migliorie o delle spese di manutenzione sostenute dai proprietari. Per questo noi riteniamo che la differenza vada calcolata al momento nel quale l'area è stata concessa, a meno che il valore di mercato non sia diminuito anziché aumentato nel tempo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, aggiungere le parole: in ogni caso le percentuali di cui sopra saranno variate in relazione alle richieste dei lavoratori, ciascuno dei quali ha il diritto di scegliere tra la cessione dell'area in proprietà oppure in concessione. Una quota non inferiore al 20 per cento dovrà essere riservata ai singoli.

35. 8.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, il mio emendamento si riferisce all'undicesimo comma. Come i colleghi ricorderanno, la Camera aveva stabilito che una percentuale (dal 15 al 30 per cento) delle aree che il comune cederà per la costruzione di case popolari dovesse essere ceduta in proprietà a cooperative edilizie e a singoli. I colleghi ricorderanno quanto si sia dibattuto attorno a queste percentuali, e oggi nel testo che ci è pervenuto dal Senato vediamo che le percentuali sono passate, quelle inferiori, dal 15 al 20 per cento, e dal 30 al 40 quelle superiori. In media, perciò, possiamo prevedere che un 30 per cento delle aree per l'edilizia economica e popolare sarà ora ceduto in proprietà a coloro che vorranno costruirsi la casa con i loro risparmi e con i loro mezzi.

Osservato brevemente che tale aumento delle percentuali in questo articolo è stato dal Senato compensato con la riduzione di percentuali in altri articoli (per esempio, negli articoli 26 e 27), vorrei a questo punto spiegare che il mio emendamento non continua la battaglia delle percentuali, non vuole nuove variazioni, ma vuole introdurre un principio

nuovo. Io mi sono battuto fortemente, due volte in Commissione e qui in aula, perché le percentuali delle aree da cedere in proprietà fossero elevate, per ragioni di congruenza con l'articolo 47 della Costituzione e per ragioni di rispondenza alle esigenze popolari. Ritengo di aver avuto ragione allora — e avrei ancora ragione oggi se insistessi — sia sul piano costituzionale sia sul piano popolare. Ma riconosco e dichiaro a questo punto che avevo torto sul piano del metodo, sul piano formale. E che avessi torto a insistere perché si fissassero delle percentuali come abbiamo fatto, me lo ha fatto capire chiaramente l'altra sera il collega Amodei, che avrebbe voluto, in opposizione alla mia tesi, imporre in modo esclusivo e totale, cioè totalitario, vantaggi per la cooperazione a proprietà indivisa, escludendo ogni vantaggio per la cooperazione a proprietà divisa.

A questo punto ho visto chiaramente che il metodo delle percentuali non è un metodo veramente democratico, né di vero rispetto dei lavoratori. Noi deputati eletti dal popolo italiano non abbiamo — io credo — il diritto di decidere in che parte le aree debbano essere cedute in proprietà ed in che parte debbano essere date in affitto. Noi abbiamo il dovere — e su questo credo siamo tutti d'accordo — di aiutare i lavoratori per quanto riguarda l'uso dell'abitazione, ma non abbiamo alcun diritto di imporre dall'alto ai lavoratori, con una legge, o il sistema dell'affitto, o il sistema della proprietà. Coerentemente con questa visione, nuova anche per me — lo riconosco — e che mi pare un affinamento notevole della precedente, non propongo più di elevare al 50, al 60 o al 70 per cento la percentuale delle aree da cedere in proprietà (cosa che pure sarebbe rispondente, io credo, alle esigenze popolari), ma propongo di aggiungere un emendamento, in cui si dice che « in ogni caso le percentuali di cui sopra saranno variate in relazione alle richieste dei lavoratori, ciascuno dei quali ha il diritto di scegliere tra la cessione dell'area in proprietà oppure in concessione. Una quota non inferiore al 20 per cento dovrà essere riservata ai singoli ». Quello che io ritengo importante è il principio contenuto nella prima parte dell'emendamento. I comuni possono anche fare delle previsioni comprese tra il 20 ed il 40 per cento, ma l'attuazione pratica deve essere affidata alla libera scelta del lavoratore. Ogni lavoratore, avendo l'aiuto dello Stato o del comune, deve poter scegliere il modo in cui utilizzare questo aiuto; deve essere il lavoratore a determinare nei fatti quale debba esse-

re la percentuale ceduta in proprietà e quale in affitto. Noi dobbiamo rispettare le esigenze e le preferenze del singolo lavoratore, della singola famiglia, e lasciare ad essi in ogni caso la possibilità di scegliere. Se il 50 per cento dei lavoratori volesse l'area in proprietà, sarebbe assurdo se noi ci trincerassimo dietro la percentuale del 40 per cento, impedendo al 10 per cento dei lavoratori di avere l'area in proprietà. E sarebbe assurda anche l'ipotesi inversa; se il 90 per cento dei lavoratori volesse l'area in affitto, sarebbe assurdo se noi imponessimo l'area in proprietà per una percentuale del 20 per cento.

Per permettere una più facile applicazione della legge, e perché gli atti dei comuni corrispondano in maniera più adeguata alle esigenze popolari, ho presentato questo emendamento, sul quale richiamo fortemente l'attenzione della Camera, almeno per quanto riguarda la prima parte. Sono pronto a rinunciare all'ultima parte, là ove si dice che una quota non inferiore al 20 per cento dovrà essere riservata ai singoli, purché la Camera prenda in considerazione la prima parte, che afferma appunto il diritto del lavoratore di scegliere il modo di utilizzazione dell'area, che non deve essere predeterminato per legge o attraverso un atto del consiglio comunale. Il cittadino, il lavoratore, che lo Stato vuole favorire per quanto riguarda l'uso dell'abitazione, deve poter effettuare la sua libera e sovrana scelta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi dal quattordicesimo fino alla fine dell'articolo.

35. 5. Guarra, De Marzio, Delfino, De Lorenzo Giovanni, Pazzaglia.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Signor Presidente, varie volte nel corso della discussione di questo disegno di legge — come anche nel corso del dibattito in prima lettura — ho avuto modo di esporre i motivi per i quali il mio gruppo si oppone alla formulazione dell'articolo 35. Potrei quindi ritenere svolto l'emendamento, ma la presenza in aula del Presidente del Consiglio mi induce a soffermarmi su di esso.

Il Presidente del Consiglio in molte occasioni ha sentito ripetere la frase da lui pronunciata a Trento, e forse avrebbe preferito che qualche incauto cacciatore lo avesse colpito alle ali mentre si spostava dalla Sicilia

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

a Trento, città in cui disse che bisogna assicurare la proprietà piena della casa.

Vorrei invitare il Presidente del Consiglio a leggere il testo dell'articolo 35 di questo provvedimento, in modo da vedere se sarà possibile in Italia tale proprietà, e non solo per quanto riguarda l'edilizia popolare ed economica, ma anche per quanto riguarda tutti coloro che vogliono usufruire di un suolo in relazione alla legge n. 167.

Io ho detto in altre occasioni che questo articolo è stato certamente formulato da un nemico acerrimo della « 167 »; perché, quando si creano tutti questi vincoli, tutte queste bardature, quando si pongono dei limiti inconcepibili al diritto di proprietà, io dico che la legge certamente può essere modificata — e il diritto di proprietà non è certamente immodificabile — però questo bisogna farlo modificando il codice civile, cioè modificando l'istituto stesso della proprietà, con tutte le sue articolazioni, nel nostro ordinamento giuridico. Ma noi non possiamo modificare il diritto di proprietà con una legge particolare sull'edilizia popolare ed economica. Invito perciò ancora il Presidente del Consiglio a leggersi questo articolo 35.

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Questi argomenti li ho sentiti in quest'aula nel 1948, quando parlavamo dei patti agrari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quindicesimo comma, sostituire le parole: dieci anni, con le parole: venti anni.

35. 1. **Vetrano, Conte, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vianello.**

Sopprimere il sedicesimo comma.

35. 2. **Vetrano, Conte, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vianello.**

Sostituire il diciassettesimo comma con il seguente:

Dopo venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dal comune tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore del-

l'area su cui essa insiste determinata ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla sua localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

35. 3. **Conte, Vetrano, Beragnoli, Busetto, Cianca, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vianello.**

Sostituire il diciottesimo comma con il seguente:

Gli alloggi costruiti su area in proprietà, possono altresì essere dati in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari ad un canone determinato dal comune o consorzio sulla base del prezzo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo. La locazione viene stipulata dal comune o consorzio, o per loro delega, dal competente Istituto autonomo per le case popolari su motivata richiesta dei proprietari e in nome e per conto dei medesimi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

35. 4. **Conte, Vetrano, Beragnoli, Busetto, Cianca, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vianello.**

L'onorevole Vetrano ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VETRANO. Con questi nostri emendamenti, tendiamo a ripristinare il potere dei comuni nella determinazione dei canoni d'affitto degli alloggi che saranno costruiti dai privati nelle aree dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 e nell'accertamento dello aumento dei valori dei medesimi alloggi che nel testo approvato dal Senato, invece, è esclusivamente affidato alle valutazioni degli uffici tecnici erariali, organi burocratici sottratti ad ogni controllo democratico.

È noto che su questo articolo 35 si è verificato al Senato, come del resto era avvenuto nella nostra Commissione lavori pubblici e in questa stessa aula nello scorso mese di maggio, lo scontro politico principale. La maggioranza di centro-sinistra al Senato — alfiere il senatore Togni —, con la modifica all'undicesimo comma di questo articolo, ha diminuito la portata quantitativa dell'intervento pubblico nelle aree da espropriare, elevando i limiti rispettivamente minimi e massimi della quota da cedere in proprietà e non in concessione a cooperative edilizie ed ai singoli dal 15 al 20 per cento e dal 30 al 40 per cento. Ma, con le modifiche ai commi successivi, che costituiscono appunto l'ogget-

to dei nostri emendamenti, ha incentivato il ricostituirsi della rendita immobiliare mediante alcuni gravi arretramenti rispetto allo stesso testo della Camera: ha annullato così il potere dei comuni nella definizione dei canoni d'affitto degli alloggi costruiti dai privati nelle aree espropriate e comprese nel piano della legge n. 167, tentando così di bloccare la stessa lotta dei lavoratori per la riduzione degli affitti attraverso l'equo canone; ha tolto ai comuni il potere di definire il valore degli alloggi venduti dai privati nelle stesse aree, negando loro un diritto di prelazione nell'acquisto degli stessi alloggi.

Ciò premesso, con il mio emendamento 35. 1 proponiamo di sostituire, al quindicesimo comma, le parole « dieci anni » con le altre « venti anni », stabilendo così che soltanto dopo venti anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità può essere alienato l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà.

Con l'altro mio emendamento 35. 2 proponiamo, conseguentemente, la soppressione del sedicesimo comma.

L'emendamento Conte 35. 3 tende invece a ripristinare il potere del comune nel determinare il prezzo dell'alloggio all'atto del trasferimento della proprietà tra i soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

Con l'altro emendamento 35. 4, infine, proponiamo che gli alloggi costruiti su area in proprietà possano essere dati in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ad un canone determinato dal comune o dal consorzio, sulla base del prezzo indicato come detto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sedicesimo e diciassettesimo comma con i seguenti:

Decorso tale periodo il proprietario dell'alloggio costruito su area ceduta in proprietà, o suo avente causa, che intenda trasferirne la proprietà, ne dà comunicazione con lettera raccomandata al comune o consorzio che abbiano a suo tempo ceduto l'area su cui sorge la costruzione.

Il comune o il consorzio hanno facoltà, da esercitare entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, di acquistare l'immobile per sé o per terzi, aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ad un prezzo comprensivo del valore della costruzione, tenendo conto del suo stato

di conservazione e del valore dell'area su cui insiste la costruzione determinati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario ai sensi del dodicesimo comma del presente articolo.

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma il sindaco dà notizia al pubblico della comunicazione di cui al sedicesimo comma del presente articolo mediante avviso da affiggere sull'albo del comune o dei comuni del consorzio per 20 giorni. Nei successivi quaranta giorni gli interessati fanno pervenire al comune o al consorzio le richieste di acquisto.

Viste le richieste pervenutegli, il comune, o il consorzio, delibera circa l'esercizio della facoltà di acquisto.

Tra più richiedenti la scelta è compiuta mediante sorteggio.

35. 6. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

Sostituire il diciottesimo comma con il seguente:

Gli alloggi costruiti su area ceduta in proprietà, possono altresì essere dati in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ad un canone determinato dal comune o consorzio sulla base del prezzo indicato nel 17° comma del presente articolo. La locazione viene stipulata dal comune o consorzio o, per loro delega, dal competente IACP su motivata richiesta dei proprietari e in nome e per conto dei medesimi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

35. 7. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. I nostri emendamenti 35. 6 e 35. 7 tendono a ripristinare, fatte salve alcune modifiche formali, il testo approvato dalla Camera, che era frutto di un compromesso.

Al tempo in cui si discusse questo compromesso per l'articolo 35 — se non vado errato nel maggio di quest'anno — il nostro discorso fu volto fundamentalmente a garantire l'unicità del regime di utilizzo dei suoli espropriati, e precisamente ad affermare che quello della concessione era l'unico a dare la garanzia che si evitasse il ricostituirsi della rendita fondiaria o la sua conversione in rendita edilizia.

Comunque, sul compromesso raggiunto allora alla Camera ci esprimemmo con una astensione in quanto ci parve allora che il

principio della prelazione da parte dei comuni — anche se prodotto da un cedimento su di un fronte — aprisse prospettive potenziali di maggior potere, di maggiori autonomie e di maggiore capacità di intervento da parte dei comuni.

Nelle modifiche introdotte dal Senato vediamo quel principio (sul quale allora ci astenemmo) completamente stravolto e sovvertito, naturalmente in peggio: il testo inviatoci dal Senato ci pare infatti tale da consentire una tranquilla, naturale e pacifica ricostituzione di rendite fondiarie ed edilizie. E questo stravolgimento è operato — e da una certa parte politica non poteva venire altro che una tesi del genere — con l'introduzione di un elemento di natura sostanzialmente fiscale.

Le forze padronali e le forze politiche che le rappresentano sono sempre le prime a gridare: lasciate che il cittadino si arricchisca, poi fategli pagare le tasse; lasciate che incameri parassitariamente tutte le plusvalenze che vuole, e poi fateglieste restituire con le imposte. Sanno benissimo, però, che il potere pubblico non ha né la volontà né l'autorità per garantire l'esazione delle tasse dovute e che l'evasione, sotto tutte le forme, è la regola. E quando si parla di tasse, non in relazione alle aree fabbricabili in modo esplicito, sono i primi ad opporsi ad una severa progressività delle aliquote e all'istituzione di una imposta sui patrimoni.

D'altra parte, tutti i meccanismi sinora sperimentati, dalla legge Giolitti del 1907 alla legge n. 246 sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, che hanno tentato di recuperare *a posteriori*, a favore della collettività, con la leva fiscale le plusvalenze di cui si era lasciato che i proprietari si appropriassero, si sono mostrati inidonei a conseguire i risultati che si proponevano.

Oltre tutto, a noi pare che un elemento sostanzialmente fiscale di questa natura, introdotto subito dopo la riforma tributaria — si fa per dire — appena approvata, potrà solo dare l'impressione che noi legislatori abbiamo le idee estremamente confuse.

Norme come quelle approvate dal Senato ai commi sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo lasciano funzionare clandestinamente, e fatte salve alcune cautele formali, la normale legge di mercato negli atti di compravendita. Venditore e acquirente si metteranno d'accordo perché nelle casse del comune e dei consorzi questa tassa entri in misura ridotta al minimo o agiranno in modo che il più forte tra i due imporrà all'altro delle condizioni che portino sostanzialmente alle stesse conse-

guenze. Gli uffici tecnici erariali, dal canto loro, continueranno a dover definire valori di mercato anziché limitarsi a garantire la corretta applicazione di un meccanismo che doveva essere automatico, come quello della determinazione dell'indennizzo di esproprio.

Il compromesso, in sostanza, non è assolutamente più accettabile perché tende a configurare una situazione di assoluta violazione del principio secondo il quale rendita fondiaria e rendita edilizia non devono più ricostituirsi sulle aree e sugli immobili espropriati per pubblica utilità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere della Commissione non può evidentemente entrare nel merito dei singoli emendamenti, perché ognuno di essi propone una alternativa sostanziale all'articolo 35, il quale ha una fisionomia ormai delineata nel testo che ci viene dal Senato, che ha modificato sostanzialmente il meccanismo previsto dalla Camera, per sostituire ad esso un altro metodo di valutazione, più certo.

Desidero infatti ricordare ai colleghi che sono intervenuti in sede di illustrazione degli emendamenti, e in particolare all'onorevole Amodèi, che in base al testo approvato dalla Camera i comuni avevano la facoltà di eseguire tutte le operazioni sul patrimonio immobiliare che veniva costruito su aree cedute in proprietà; ma si trattava pur sempre di una facoltà, mentre con il testo attuale — anche se in modo meno democratico, in quanto questi compiti sono affidati ad organismi non elettivi — si opera in un regime di maggiore certezza in quanto si stabiliscono imposte a carico di tutti i cittadini che si trovino in determinate situazioni.

Ciò significa che si è sostituito un meccanismo certo di intervento ad un altro sistema che invece prevedeva soltanto una facoltà, con il pericolo che il comportamento politico delle amministrazioni facesse soggiacere i cittadini a diversità di trattamento.

L'impostazione del testo trasmessoci dal Senato non potrebbe d'altra parte essere alterata per parti, pena la decadenza della sua struttura e del suo significato globale, struttura che non può essere alterata sotto l'uno o l'altro aspetto, rappresentando il frutto di un delicato compromesso politico.

In ogni modo molte delle ragioni che inducono la Commissione a pronunciarsi contro

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

questi emendamenti sono state illustrate nell'introduzione del collega Degan e mia nelle quali ci eravamo particolarmente soffermati sull'articolo 35.

Per quanto riguarda poi l'intervento dell'onorevole Giuseppe Niccolai, i relatori devono fare osservare che esso nulla aveva a che fare con il testo dell'articolo 35, ma si avventurava in un terreno del tutto estraneo alla norma di legge sottoposta ora al voto della Camera.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 35.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 35 costituisce indubbiamente una norma di fondamentale importanza nell'economia del provvedimento in esame. Esso inoltre costituisce il risultato di una faticosa elaborazione politica e parlamentare, per cui l'accoglimento anche di un solo emendamento altererebbe questo equilibrio. Il Governo è contrario quindi a tutti gli emendamenti proposti e concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 35. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 35. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guarra 35. 5.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal presidente del gruppo del Movimento sociale italiano.

Indico pertanto la votazione segreta sullo emendamento Guarra.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	421
Maggioranza	211
Voti favorevoli	58
Voti contrari	363

Sono in missione 5 deputati.

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Beragnoli
Accreman	Bernardi
Achilli	Bersani
Alboni	Bertè
Aldrovandi	Bertucci
Alessandrini	Biaggi
Alessi	Biagini
Alfano	Biagioni
Alini	Biamonte
Allegri	Bianchi Fortunato
Allocca	Bianchi Gerardo
Amadei Leonetto	Bianco
Amadeo	Bima
Amasio	Bini
Amendola	Biondi
Amodei	Bisaglia
Anselmi Tina	Bo
Antoniozzi	Bocchi
Armani	Bodrato
Assante	Boffardi Ines
Azimonti	Boldrin
Azzaro	Bonifazi
Baccalini	Borghì
Badaloni Maria	Borra
Badini Confalonieri	Borraccino
Balasso	Bortot
Baldani Guerra	Botta
Ballardini	Bottari
Ballarin	Brandi
Barberi	Bressani
Barbi	Brizioli
Barca	Bronzuto
Bardelli	Bruni
Bardotti	Bucciarelli Ducci
Baroni	Busetto
Bartesaghi	Buzzi
Bartole	Cacciatore
Barzini	Caiati
Bassi	Caiazza
Bastianelli	Calvetti
Battistella	Calvi
Belci	Canestrari
Bemporad	Canestri
Benedetti	Cantalupo
Bensi	Caponi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Capra	Dell'Andro	Granelli	Martelli
Caprara	De Lorenzo Giovanni	Granzotto	Martini Maria Eletta
Caradonna	De Maria	Grassi Bertazzi	Maschiella
Cardia	De Martino	Graziosi	Masciadri
Carenini	de Meo	Greggi	Mascolo
Carra	De Poli	Grimaldi	Mattarelli
Carta	De Ponti	Guarra	Maulini
Gastelli	Di Leo	Guerrini Giorgio	Mazzarino
Castellucci	Di Lisa	Guerrini Rodolfo	Mazzarrino
Cataldo	di Marino	Guglielmino	Mengozi
Catella	Di Mauro	Gui	Menicacci
Cattaneo Petrini	Di Nardo Raffaele	Guidi	Merenda
Giannina	D'Ippolito	Gullo	Merli
Cattani	Di Primio	Gunnella	Meucci
Cavaliere	Di Vagno	Ianniello	Miceli
Cavallari	Donat-Cattin	Imperiale	Miotti Carli Amalia
Cebrelli	Drago	Iotti Leonilde	Miroglio
Cecati	Elkan	Iozzelli	Misasi
Ceccherini	Erminero	Isgrò	Molè
Ceruti	Esposito	Jacazzi	Monasterio
Cervone	Fabbri	La Bella	Monti
Cesaroni	Fasoli	Laforgia	Musotto
Chinello	Felici	La Loggia	Mussa Ivaldi Vercelli
Ciaffi	Ferrari	Lamanna	Nahoum
Cianca	Ferretti	Lattanzio	Nannini
Ciccardini	Ferri Giancarlo	Lauricella	Napolitano Francesco
Cicerone	Fibbi Giulietta	Lavagnoli	Napolitano Giorgio
Cingari	Finelli	Lenoci	Napolitano Luigi
Cirillo	Fioret	Lenti	Natali
Coccia	Fiumanò	Leonardi	Niccolai Cesarino
Cocco Maria	Flamigni	Lepre	Niccolai Giuseppe
Colajanni	Fornale	Levi Arian Giorgina	Nicolini
Colleselli	Foscarini	Lima	Nicosia
Colombo Emilio	Foschi	Lizzero	Ognibene
Colombo Vittorio	Fracanzani	Lobianco	Olietti
Conte	Fracassi	Lodi Adriana	Olmini
Corà	Franchi	Lombardi Mauro	Padula
Corghi	Fregonese	Silvano	Pandolfi
Corona	Fulci	Longoni	Pascariello
Corti	Fusaro	Loperfido	Patrini
Cottone	Galli	Luberti	Pavone
Cristofori	Gaspari	Lucchesi	Pellegrino
Cucchi	Gastone	Lucifredi	Pellizzari
Curti	Gerbino	Macaluso	Perdonà
Cusumano	Gessi Nives	Macciocchi Maria	Piccinelli
D'Alema	Giannantoni	Antonietta	Piccoli
D'Alessio	Giannini	Maggioni	Pietrobono
Dall'Armellina	Giglia	Magri	Pintus
D'Angelo	Gioia	Malagugini	Pirastu
d'Aquino	Giolitti	Mancini Vincenzo	Pirisi
D'Auria	Giomo	Manco	Piscitello
de' Cocci	Giovannini	Marchetti	Pisicchio
Degan	Girardin	Marino	Pisoni
De Laurentiis	Giraudi	Marmugi	Pistillo
Del Duca	Giudiceandrea	Marocco	Pitzalis
De Leonardis	Gonella	Marotta	Pochetti
Delfino	Gramegna	Marraccini	Prearo
Della Briotta	Granata	Marras	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Protti	Simonacci
Pucci Ernesto	Sisto
Querci	Skerk
Quilleri	Sorgi
Racchetti	Spadola
Radi	Spagnoli
Raffaelli	Speciale
Raicich	Speranza
Rampa	Spinelli
Rauci	Spitella
Rausa	Sponziello
Re Giuseppina	Squicciarini
Reale Giuseppe	Stella
Reale Oronzo	Storchi
Reggiani	Sulotto
Revelli	Tagliarini
Riccio	Tambroni Armaroli
Rognoni	Tani
Romanato	Tarabini
Romeo	Tedeschi
Romualdi	Tempia Valenta
Rosati	Terrana
Rossinovich	Terranova
Ruffini	Terraroli
Russo Ferdinando	Todros
Russo Vincenzo	Tognoni
Sabadini	Toros
Sacchi	Tozzi Condivi
Salizzoni	Traina
Salomone	Traversa
Salvi	Tremelloni
Sandri	Tripodi Girolamo
Santagati	Trombadori
Santoni	Truzzi
Sartor	Tuccari
Savio Emanuela	Turchi
Savoldi	Urso
Scaglia	Usvardi
Scaini	Vaghi
Scarascia Mugnozza	Valeggiani
Scardavilla	Valiante
Scarlato	Valori
Schiavon	Vecchiarelli
Scianatico	Venturini
Scionti	Vespignani
Scipioni	Vetrano
Scutari	Vetrone
Sedati	Vicentini
Semeraro	Villa
Sereni	Vincelli
Servadei	Zaffanella
Servello	Zamberletti
Sgarbi Bompani	Zanti Tondi Carmen
Luciana	Zucchini

Sono in missione:

Pica

Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vetrano, mantiene il suo emendamento 35. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VETRANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vetrano, mantiene il suo emendamento 35. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VETRANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 35. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Conte, mantiene il suo emendamento 35. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CONTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Conte, mantiene il suo emendamento 35. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CONTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 35. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 37, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficaria o in proprietà, salvo l'esercizio del diritto di prelazione in favore del comune o consorzio di cui al quindicesimo comma del-

l'articolo 35, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di case economiche e popolari.

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f), dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscriverne in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari.

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f), dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscriverne in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costru-

zioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà ».

Essendo precluso l'unico emendamento presentato (Amodei 37. 1), pongo in votazione l'articolo 37 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quadriennio 1971-74 » (modificato dalla III Commissione del Senato) (3244-B), con modificazioni;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzione oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici » (3662), con modificazioni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 44, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono di norma le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere ».

Il Senato lo ha così modificato:

« All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;

- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 45, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al comma precedente sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il ministro dei lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23».

Il Senato lo ha così modificato:

« È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allac-

ciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il ministro dei lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 48, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie, preferibilmente a proprietà indivisa; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti

di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che ivi abbiano residenza da più di un anno, la cui famiglia mantenga la propria residenza in Italia, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, numero 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.

Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato articolo 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;

b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa, non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia, si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;

c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territo-

rio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo i commi introdotti dal Senato, aggiungere, in fine, il seguente:

Ferme le disposizioni generali di cui all'articolo 71 e in relazione all'estensione delle categorie dei beneficiari di cui ai commi precedenti, il limite di reddito imponibile di 4 milioni previsto dallo stesso articolo 71 della presente legge è ridotto a lire 2,4 milioni per gli assegnatari che siano lavoratori dipendenti o autonomi.

48. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Il mio emendamento si propone di apportare una ulteriore integrazione all'articolo 48, già abbondantemente emendato dal Senato e tende a ridare coerenza alla legge, secondo il testo che era stato approvato dalla Camera.

Noi avevamo stabilito alcuni stanziamenti, prevedendo una certa area di beneficiari. Il Senato ha notevolmente allargato tale area, senza però mutare l'entità degli stanziamenti. Tra i beneficiari il Senato ha aggiunto i profughi; ha previsto una maggiore tutela per gli emigrati all'estero, anche se abbiano con sé la propria famiglia; ed ha fatto bene. Nell'articolo 68 il Senato ha aumentato ad un quarto la percentuale da destinare alle città di Roma, Messina e Reggio Calabria, per ovvie ragioni di risanamento, ed ha anche aggiunto una considerazione particolare per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Foggia, zone notoriamente sismiche, e già danneggiate in passato da terremoti.

Credo che tutti siamo d'accordo su questi allargamenti, dal momento che nessuno ha presentato emendamenti in senso contrario; però, come dicevo, il Senato non si è preoccupato di aumentare al tempo stesso gli stanziamenti.

In un mio emendamento, che non è stato ammesso, io proponevo di aumentare gli stanziamenti, appunto per ridare equilibrio e coerenza alla legge, così come noi l'avevamo approvata. Il mio emendamento, come dicevo,

non è stato ammesso per ragioni formali; ed io avrei desiderato discutere qui in aula sulla proponibilità di esso, perché mi pare che quando le modifiche introdotte dal Senato alterano l'equilibrio sostanziale della legge si abbia il diritto in questa Assemblea di presentare degli emendamenti che tendano a ricreare quell'equilibrio. Questo è appunto l'intento anche del mio emendamento 48. 1; esso riduce la platea dei beneficiari delle cooperative con mutuo edilizio. Noi abbiamo stabilito delle norme assai larghe a beneficio delle cooperative che riescono ad ottenere il mutuo edilizio, e cioè il 3 per cento in 25 anni, il che rappresenta un beneficio notevolissimo rispetto alle condizioni normali del mercato. Nella legge, però (mi riferisco anche all'articolo che è poi diventato il 71) era rimasta quella che io ho definito — e vorrei ripetere l'espressione per colpire l'attenzione dei colleghi, e non per calcare la mano — una oscurità della legge. In una legge nella quale è stata aumentata l'area dei beneficiari, si vuole mantenere (ed io propongo che così non sia) la possibilità di essere beneficiari delle cooperative edilizie anche per i cittadini italiani che abbiano redditi fino a 4 milioni, per imposta complementare, cioè che abbiano in pratica dei redditi reali intorno ai 5,5-6 milioni. Per ridurre tale area io propongo che sia abbassato questo limite. Quello che io propongo non costituisce un atto di ostilità nei confronti delle categorie che hanno più di 2 milioni di reddito ai fini dell'imposta complementare. Ritengo, infatti, che anche a questo livello di reddito si possa intervenire prevedendo benefici statali, che però possono essere graduati diversamente. Ora, invece, noi diamo un contributo che riduce al 3 per cento per 25 anni l'onere a carico del beneficiario, e questo notevolissimo beneficio non si giustifica nei confronti di coloro che hanno 3, 4, 5 o 6 milioni di reddito annuo effettivo. Dal momento che le quote di stanziamento sono ridotte, e poiché il Senato ha allargato l'area dei beneficiari, propongo che si abbassi il limite entro il quale si può far parte di cooperative che ottengono il mutuo edilizio.

Il limite di 4 milioni di reddito imponibile ai fini della complementare poteva essere definito addirittura « osceno », perché a tale limite giunge circa il 93 per cento dei contribuenti. Nei ruoli della complementare sono iscritti circa un milione e mezzo di contribuenti; gli altri 14 milioni di famiglie non figurano come contribuenti ai fini della complementare, evidentemente perché hanno redditi inferiori al minimo imponibile. Se la-

sciassimo il limite di 4 milioni, finiremmo per dare il beneficio di poter partecipare alle cooperative al 93 per cento delle famiglie che pagano l'imposta complementare. In altri termini, su un milione e 400 mila famiglie che pagano la complementare, solo 120 mila circa, ossia il 7 per cento, sarebbero escluse dal beneficio.

A me pare che questo non sarebbe logico: dovendo concedere dei benefici, è opportuno farlo nei confronti della parte di popolazione che ha un reddito inferiore.

Avevo sperato che il mio appello perché fosse data ai lavoratori la libertà di decidere la quota in proprietà e in riscatto delle aree venisse accolto. Il « Comitato dei nove » non l'ha accolto, e l'aula non l'ha accolto. Mi auguro che questo emendamento abbia sorte migliore, altrimenti dovremmo pensare che il « Comitato dei nove », il Governo e tutti noi vogliamo fare una cosa priva di senso, cioè concedere i benefici dei mutui per le cooperative al 99 per cento dei cittadini italiani, ossia anche a coloro che guadagnano 400-500 mila lire al mese. Non credo che questo sia nelle intenzioni di nessuno di noi: credo anzi che tutti abbiamo il dovere di concentrare i pochi mezzi disponibili a favore delle famiglie meno abbienti. Il limite di reddito previsto nel mio emendamento corrisponde ad un reddito effettivo di 200 mila lire al mese, che è già più alto della media delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Sappiamo che in Italia oggi la media delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è di circa 150 mila lire mensili. Quindi, il limite si sarebbe potuto abbassare a 1 milione e 800 mila lire annue. Per non abbassare molto il limite precedente, ho ritenuto opportuno fissare un limite di 2 milioni e 400 mila lire annue, pari a 200 mila lire mensili. In questo modo, evitiamo che persone con alto reddito possano concorrere ad avere i mutui per le cooperative; in particolare, evitiamo che le persone con più alto reddito si accaparrino tutti i benefici delle cooperative, perché evidentemente, avendo più alto reddito, hanno anche maggiori relazioni sociali e politiche. Concentriamo i benefici, in tal modo, su una platea di famiglie molto più ristretta: si scende al 60 per cento delle famiglie. Quindi, garantiamo a chi ha meno disponibilità economiche una larga probabilità di accedere ai benefici delle cooperative.

A questo punto, il mio emendamento appare chiaro nelle sue finalità. Poiché non credo che alcuno sia contrario ad esso nella sostanza, mi auguro che possa essere supe-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

rato un certo clima e che ci ritroviamo tutti d'accordo nell'offrire il beneficio delle cooperative a chi ha i redditi più bassi. Spero che il « Comitato dei nove » questa volta consideri con maggiore attenzione il mio emendamento.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, *Relatore di minoranza*, Esprimo, a nome del gruppo del Movimento sociale, parere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Greggi. Le argomentazioni da lui portate mi sembrano meritevoli di accoglimento, in quanto si tratta veramente di limitare i benefici dell'edilizia popolare ed economica a chi di questi benefici ha bisogno. Per il passato, abbiamo sempre condannato il fatto che abbiano fatto parte di cooperative cittadini con un reddito che consentiva loro di poter accedere al libero mercato. Accettando l'emendamento dell'onorevole Greggi, verremmo a correggere un errore che abbiamo spesso denunziato.

QUILLERI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI, *Relatore di minoranza*. Vorrei aggiungere un argomento a quelli già portati dagli onorevoli Greggi e Guarra. La mia è una preoccupazione di carattere pratico. Siccome questa legge avrà scarsa possibilità di funzionare, se noi illudiamo anche i possessori di un reddito di 4 milioni che un certo giorno potranno avere una casa con tassi agevolati, o addirittura gratuitamente, da parte dello Stato, certamente veniamo a creare grosse remore per le costruzioni private.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 48 ?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, ad onor del vero potremmo sollevare qualche obiezione sulla proponibilità dell'emendamento, che tende a modificare un testo passato indenne alla Camera e al Senato. L'onorevole Greggi, per altro, cerca di renderlo proponibile suggerendo una diminuzione del reddito imponibile al di sopra

del quale non sia possibile ottenere agevolazioni, limitatamente alle categorie di lavoratori dipendenti o autonomi; in tal modo, si creano discrepanze che mi sembra non sia il caso, in questa fase, di permettere. Del resto, il limite di reddito si accompagna ad un'altra serie di condizioni obiettive. Normalmente, le agevolazioni vengono concesse tramite graduatoria, per cui si può prevedere che i pericoli (paventati dall'onorevole Greggi) di una agevolazione che si orienti verso le classi più abbienti, a scapito delle meno abbienti, non siano ipotizzabili. Per tal motivo, la maggioranza del « Comitato dei nove » è contraria all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Vorrei dire all'onorevole relatore per la maggioranza che la questione di proponibilità dell'emendamento cui egli ha fatto cenno non mi sembra possa essere accolta, perché nell'emendamento Greggi è testuale il riferimento agli ultimi commi dell'articolo 48, che sono stati aggiunti dal Senato, e pertanto la Presidenza ha ritenuto di dover sottoporre detto emendamento alla discussione dell'Assemblea.

Qual'è il parere del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 48 ?

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo esprimo parere contrario all'emendamento Greggi 48. 1, che deve essere ritenuto incongruo a causa del limite proposto; né si può convenire sulle conclusioni cui sono pervenuti gli onorevoli Guarra e Quilleri, che implicano tutti l'allargamento ad altre fasce dei beneficiari. Questo allargamento non potrebbe non ritorcersi a danno di altre categorie originariamente indicate come potenziali destinatarie del provvedimento legislativo, atteso il meccanismo di selezione previsto dalla legge.

GREGGI. Questo è un Governo reazionario !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 48. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

AMODEI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

AMODEI. Signor Presidente, intendo soltanto dichiarare, a nome del gruppo del PSIUP, che voteremo a favore dell'emendamento Greggi, in quanto esso coincide con il senso di un emendamento da noi a suo tempo proposto e respinto a seguito di votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 48. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49, aggiunto dal Senato:

« Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale.

Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale.

Alla spesa derivante si provvede con i fondi destinati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 48 e previsti nell'articolo 67 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: calamità naturali, aggiungere le parole: o catastrofi.
49. 1. **Fioret, Carra, Pisoni.**

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgerlo.

FIORET. Viene qui riproposta, come già per l'articolo 9, l'inclusione della dizione « catastrofe » dopo il termine « calamità naturali » con chiaro riferimento alla situazione del Vajont.

Come è noto, la sentenza de L'Aquila ha sancito che la tragedia del Vajont non è attribuibile a soli eventi naturali, ma ha come

concausa la responsabilità degli uomini. Questo dato di fatto potrebbe essere motivo per la non applicabilità al Vajont delle provvidenze di cui all'articolo 49. Essendo cadute le preclusioni di ordine politico che hanno impedito ieri l'accoglimento, da parte della Commissione e del Governo, dell'emendamento migliorativo che io ed altri colleghi avevamo proposto per l'articolo 9, confidiamo che l'Assemblea vorrà oggi accogliere questo emendamento all'articolo 49.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, dopo le parole: calamità naturali, aggiungere le parole: e catastrofi* »;

« *Sopprimere l'ultimo comma e sostituirlo con il seguente:*

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziati annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 49?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento Fioret 49. 1 coincide nella sostanza con il primo degli emendamenti della Commissione.

Il secondo emendamento proposto dalla Commissione tende ad evitare che nell'ambito di questa legge possa determinarsi, attraverso un ulteriore allargamento della platea degli eventuali beneficiari, una diminuzione di incidenza effettiva della legge stessa; e pertanto con esso ci si propone di impegnare il Governo e lo stesso Parlamento a reperire, per le finalità di cui al presente articolo, i fondi in sede di legge di bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione, nel primo dei quali viene sostanzialmente recepito l'emendamento Fioret.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Fioret 49. 1 è così assorbito.

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 53, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 66 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Per l'esecuzione delle opere non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

All'appalto ed alla gestione dei lavori provvedono gli enti costruttori, secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 55, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 66 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti e di case-albergo per giovani lavoratori e per pensionati, nella misura rispettivamente non inferiore al 60 per cento e non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 55, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;

d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramenti o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;

d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramenti o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 56, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 54 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 54 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli istituti autonomi case popolari competenti per territorio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:

i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli istituti autonomi case popolari competenti per territorio ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 57, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 54 è affidata di norma agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizza-

zione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.

Le opere realizzate sono attribuite:

agli istituti autonomi per le case popolari, per gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;

ai comuni per le aree pubbliche, spazi e verde attrezzato e quanto altro di loro competenza;

agli altri enti istituzionalmente competenti per le opere destinate ad attività religiose, sociali, sportive, culturali ed assistenziali, nonché per quelle destinate a case-albergo per i giovani e per i pensionati ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 è affidata di norma agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli istituti autonomi per le case popolari, per gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;

ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;

all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: partecipazione statale, aggiungere le parole: nonché a imprese private, singole o temporaneamente associate.

57. 2. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce ad altro presentato precedentemente. A noi sembra pratico, agli effetti produttivi, se vogliamo veramente costruire case, sottolineare l'importanza anche di carattere congiunturale, di un concorso più qualificante delle imprese private. Dobbiamo tener presente che ci sono imprese, depositarie di importanti brevetti di prefabbricazione, che stanno costruendo all'estero un milione di vani. Perciò riteniamo opportuno che anche tali imprese siano richiamate a contribuire alla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso, ripristinare il testo della Camera.

57. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera aveva stabilito che i comuni potessero espropriare le aree per la realizzazione di opere destinate ad attività religiose, sociali, sportive, culturali ed assistenziali, e poi cedere le aree agli istituti che avessero realizzato le opere. Nel testo del Senato si è invece affermato il principio che anche le opere costruite su queste aree sono in pratica di proprietà del comune, anche se è stata fatta un'eccezione per l'ente religioso istituzionalmente competente per quanto riguarda le opere destinate ad attività religiose. Prendo atto di questa distinzione, ma devo dire che in questa materia certe distinzioni non hanno senso. Non bisogna pubblicizzare a livello comunale ciò che dovrebbe rimanere di proprietà degli enti che svolgono attività religiose, sociali, sportive, culturali ed assistenziali. Il mio emendamento tende a ripristinare il testo della Camera, facendo quindi scomparire quella particolare posizione di privilegio per l'ente religioso, giustificabile, ma non molto simpatica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 57 ?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Quilleri 57. 2 e Greggi 57. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario agli emendamenti Quillieri 57. 2 e Greggi 57. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Quillieri, desidero ricordare che l'Italia deve adeguare la sua legislazione ad una recente normativa comunitaria; in quella sede si potrà — io credo — contemplare anche l'adeguamento per quanto riguarda le imprese temporaneamente associate.

Circa l'emendamento Greggi, osservo che il ripristino del testo della Camera risulterebbe disarmonico rispetto a tutto il testo legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 57. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 57. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 61, che la Camera aveva approvato, nel seguente testo:

« Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 10 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 66, lettere c) e d).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma — tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto — sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione

al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 25 anni, senza oneri di interessi per le cooperative a proprietà individuale e in 35 anni, senza oneri di interessi, per le cooperative a proprietà indivisa ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma — tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto — sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: ovvero cedute a riscatto, fino alla fine del comma.

61. 1.

Amodèi, Alini, Carrara Sotour.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

All'ultimo comma, sostituire le parole: in 35 anni, senza oneri di interessi, *con le parole:* in 25 anni, senza oneri di interessi per le cooperative a proprietà individuale e in 35 anni, senza oneri di interessi, per le cooperative a proprietà indivisa.

61. 2. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. Li do per svolti, signor Presidente, dato che ho già esposto il loro contenuto in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: nei limiti del 15 per cento, *con le parole:* nei limiti del 50 per cento.

61. 4. **Quillieri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Signor Presidente, abbiamo constatato che la volontà della maggioranza è quella di non dare case a riscatto. Mi pare comunque che il limite del 15 per cento fissato dall'articolo sia sproporzionato rispetto alle reali esigenze, per le ragioni che molte volte abbiamo esposto. Chiediamo pertanto che questa percentuale sia elevata dal 15 al 50 per cento, non senza ricordare che la legge n. 60, in base alla quale vengono versati tutti i contributi GESCAL, all'articolo 17 prevede che l'85 per cento delle case costruite con questi denari debbano essere concesse a riscatto. Come prima diceva il collega Greggi, sarebbe opportuno che i lavoratori, che sono i diretti interessati, fossero interpellati, per vedere se preferiscono le case a riscatto o in affitto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: 15, *con la cifra:* 30.

61. 3. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 61 ?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Amodei 61. 1 e 61. 2 ed all'emendamento Quillieri 61. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per le ragioni già esposte in sede di replica, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 61.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 61. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 61. 4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 61. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 61 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 62, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 62.

I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data

di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 62:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 58.

È soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.

I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.

È soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 63, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Presso ciascun istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile;

dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;

da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;

da due rappresentanti della regione;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile;

dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;

da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;

da due tecnici nominati dalla regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 64, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti am-

ministrazioni comunali, e sono attribuiti in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'articolo 56 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 67 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 54, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi previsti alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 66, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 66 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'articolo 57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi costanti

trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi previsti alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva competenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 65, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, sentiti il ministro del tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere *g)* ed *h)* del ci-

tato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto predetto è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro del tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere *g*) ed *h*) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: canoni di locazione, *aggiungere le parole:* e delle quote di riscatto.

65. 1. **Quillieri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Riteniamo che l'esigenza di nuove norme per la determinazione e la revisione dei corrispettivi degli alloggi di edilizia economica e popolare sussista non soltanto con riguardo ai canoni, ma anche alle quote di riscatto. Tant'è vero che il precedente articolo 8, che rimette l'organica disciplina della materia ad apposite norme delegate, prevede espressamente anche il caso delle quote di riscatto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria, anche in considerazione del fatto che questo decreto avrà una validità sostanzialmente limitata nel tempo, appunto fino all'applicazione delle norme delegate.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 65. 1, non approvato dalla Commissione, né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 65 nel testo modificato dal Senato.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 68, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I limiti d'impegno indicati nella lettera *a*) dell'articolo 66 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:

a) in favore degli istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato desti-

nati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili e per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 53;

b) in favore degli istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare.

Almeno un quinto dei contributi di cui al primo comma, lettera *a)* del presente articolo è riservata ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria.

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera *b)* del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 64. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal ministro dei lavori pubblici ».

Il Senato lo ha così modificato:

I limiti d'impegno indicati nella lettera *a)* dell'articolo 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:

a) in favore degli istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48;

b) in favore degli istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48.

Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera *a)* del presente arti-

colo è riservata ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Foggia.

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera *b)* del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal ministro dei lavori pubblici ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'Aquila (Marsica) e Frösionone (Sora).

68. 1.

Fracassi, Greggi.

L'onorevole Fracassi ha facoltà di svolgerlo.

FRACASSI. Signor Presidente, il mio emendamento si propone di compiere un atto di riparazione, evitando una palese ingiustizia perpetrata ai danni della Marsica, la mia provincia, da parte del Senato, il quale ha inserito nel testo approvato dalla Camera alcuni comuni dichiarati sismici ed ha omesso la mia provincia.

Ieri mattina ho avuto modo di manifestare al ministro Lauricella i miei sentimenti di viva gratitudine, essendo venuto a conoscenza che la mia seconda legge per l'eliminazione delle baracche esistenti nella Marsica è stata finalmente sbloccata al Senato ed è stata chiesta l'autorizzazione per il passaggio dalla sede referente alla sede deliberante.

Non posso tuttavia, onorevole ministro, non adempiere a un mio dovere nel richiamare la sua attenzione sulla grave omissione compiuta dal Senato. Ella ricorderà certamente, come lo ricorderanno i colleghi Todros, Busetto, Terraroli ed altri, che quando è stata esaminata la seconda proposta di legge recante la mia firma sono state sollevate eccezioni e, fra le tante, una veramente coglieva la realtà viva della mia zona, la Marsica: quella che rilevava come, per eliminare tutte le baracche costruite a seguito del terremoto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

del 13 gennaio 1915, occorrerebbero 10 miliardi.

Ebbene, con la mia prima legge sono stati stanziati 3 miliardi, con la seconda 2 miliardi e 390 milioni: complessivamente, signor ministro, raggiungiamo una cifra di circa 5 miliardi per poter procedere a quell'opera di risanamento che tutti ritengono indispensabile.

Mi è sembrato doveroso presentare l'emendamento in esame, non fosse altro che per poter usufruire di ulteriori stanziamenti al fine di eliminare le baracche e i tuguri costruiti dopo quel lontanissimo terremoto. Qualora l'accoglimento di questo emendamento dovesse pregiudicare l'iter della mia proposta di legge attualmente all'esame del Senato, mi dichiaro disposto a ritirarlo. Desidero tuttavia, signor ministro, appellarmi alla sua sensibilità e alla sua comprensione, e invitarla a tener presente che quando era ministro dei lavori pubblici l'onorevole Mancini fu effettuata nella mia zona una indagine per constatare le reali esigenze ed accertare quante fossero le costruzioni di fortuna ancora esistenti. Ebbene, quella commissione riferì che dopo oltre 55 anni esistevano ancora 8 mila vani di quel tipo.

Le chiedo dunque, signor ministro, che il provvedimento all'esame del Senato segua il suo corso regolare e la invito ad esprimere parere favorevole a questo mio emendamento, per metterci in grado di poter utilizzare ulteriori fondi al fine di eliminare una piaga sociale indegna e vergognosa, che offende le nostre popolazioni, le quali attendono da oltre mezzo secolo una casa civile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 68?

DEGAN, Relatore per la maggioranza. Le appassionante parole del collega Fracassi traggono la loro giustificazione dal fatto che, mentre la Camera si era limitata a stanziare una quota dei fondi a favore dei baraccati dei comuni di Roma, Messina e Reggio Calabria, il Senato ha esteso questa possibilità di intervento anche ai comuni dichiarati sismici di prima categoria di quattro province, e cioè Avellino, Benevento, Caserta e Foggia. Ora le considerazioni che hanno consigliato l'inclusione di queste quattro province sono evidentemente analoghe a quelle che hanno consigliato l'onorevole Fracassi a presentare il suo emendamento.

Rimane per altro il fatto che la disponibilità finanziaria è sempre la stessa e vi è

quindi il pericolo di una diminuzione dell'incidenza dell'intervento dello Stato per una maggiore dispersione dei fondi, mentre contemporaneamente i comuni colpiti dal terremoto di Avezzano sono favoriti da una legge che il Senato dovrebbe fra non molto votare. In queste condizioni il relatore si rimette al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Desidero riportarmi al momento in cui, al Senato, si pensò di includere fra i comuni beneficiari di questa norma anche quelli delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Foggia colpiti dal terremoto, allo scopo di venire incontro alle particolari esigenze di queste zone, che versano in difficili condizioni. La questione riguardante i comuni delle province di L'Aquila e Frosinone venne considerata superata in quanto si riteneva di provvedere ad essi attraverso la proposta di legge presentata dall'onorevole Fracassi, la cui approvazione il Governo aveva assunto l'impegno di sollecitare.

Tuttavia, dinanzi alla nuova situazione venutasi a determinare, e poiché dopo gli emendamenti introdotti dalla Camera il provvedimento dovrà ritornare ancora una volta al Senato, ritengo che si debba riconoscere come la situazione di gravità addotta a giustificazione dell'intervento a favore dei comuni colpiti dal terremoto delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Foggia sussista anche per i comuni di cui all'emendamento Fracassi, ed esprimo pertanto parere favorevole all'accoglimento di esso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Fracassi 68. 1, accettato dal Governo, al cui parere si è rimessa la Commissione.

(È approvato — Vivi applausi al centro).

Pongo in votazione l'articolo 68 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 69, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 66, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera *a*) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 70, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce — su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro — le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce — su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro — le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 71 del testo della Camera che era del seguente tenore:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972 norme aventi valore di legge, secondo i criteri di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente articolo 8, al fine di assicurare:

a) la promozione della gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili;

b) il trasferimento agli istituti autonomi per le case popolari, ristrutturati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8, e alle regioni, del personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, salvaguardandone i diritti acquisiti, purché in servizio alla data dall'11 marzo 1971 da almeno tre mesi ».

Il Senato ha deliberato di sopprimerlo.

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 71 del testo della Camera, deliberata dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 72, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui per la parte eccedente il 3 per cento alle cooperative ed ai privati che ottengano, ai sensi dell'articolo 35, le concessioni delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Il contributo è concesso in annualità per la durata del mutuo e comunque per non più di 35 anni. A tale scopo è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 66 della presente legge.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo ».

Il Senato lo ha così modificato:

«Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,50 semestrale, oltre il rimborso del capitale.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione.

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila

milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie ovvero le concessioni in proprietà delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economico-popolare.

72. 2. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Il primo comma dell'articolo 72 prevede la concessione di un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano la concessione delle aree comprese nei piani di zona. In un primo momento, nel testo approvato dalla Camera si poteva intendere che questo contributo fosse esteso anche a coloro che ottenevano, nei piani di zona, l'area in proprietà. Viceversa dal Senato è venuto, direi in maniera drastica, il chiarimento, che limita questi benefici soltanto a coloro che ottengono le aree in superficie.

Evidentemente, però, nella convinzione che esistono altre norme che prevedono la concessione di contributi a coloro i quali, viceversa, ottengano sempre nei piani di zona, le aree in proprietà. Diversamente, infatti, perderebbe ogni significato tutto quel *battage* pubblicitario che la democrazia cristiana e altri partiti minori hanno fatto sulla difesa della proprietà della casa; difesa che, evidentemente, è stata fatta solamente a parole. Non essendovi un contributo a sollievo dei mutui, certamente questo tipo di investimenti verrà scoraggiato.

Riteniamo quindi che sarebbe saggio approvare il nostro emendamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, sostituire la cifra: 2 mila, con la cifra: 5 mila.

72. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, dato che la Camera, poco fa, con una votazione che mi ha lasciato un po' deluso, ha confermato che i benefici delle cooperative a mutuo edilizio vanno anche a coloro che hanno redditi reali di 500-600 mila lire al mese, ritiro l'emendamento poiché non vorrei che altri tre miliardi dello Stato dovessero finire a persone che hanno alti redditi e non — come io avrei voluto e come penso forse avrebbe voluto la Camera, se avesse avuto tempo di riflettere sulla questione un po' di più — a coloro che hanno effettivamente bisogno di un aiuto.

Avrei mantenuto il mio emendamento se fosse stato abbassato il limite di reddito, ma dato che questo limite è rimasto, inopinatamente, formalmente a 4 milioni, ma sostanzialmente a 6 milioni, cioè a 500 mila lire al mese, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Quilleri 72. 2?

DEGAN, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 72. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 72 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 73, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edi-

fici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 10 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Alle iniziative edilizie assunte sulla base del precedente articolo 35 e realizzate nel rispetto delle convenzioni stipulate ai sensi della stessa norma si applicano, a prescindere da ogni altra condizione, le agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, nonché le maggiori elevazioni previste a favore dell'edilizia economica e popolare.

73. 2. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

Sostituire le parole: per un periodo di 15 anni, *con le parole:* per un periodo di 20 anni.

73. 3. Fulci, Quilleri, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

QUILLERI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. A noi pare che quanto disposto dall'articolo 73 sia ingiustificato. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati, infatti, non è altro che un ulteriore elemento per ridurre il costo dei fabbricati stessi. Tale riduzione va comunque a vantaggio degli assegnatari che — non dimentichiamolo — devono avere i requisiti per ottenere case economiche e popolari.

Che poi tali assegnatari ottengano la casa in proprietà o in locazione semplice, ciò non fa alcuna differenza relativamente alle loro condizioni economiche e alla loro capacità.

La discriminazione compiuta con questo minore periodo di esenzione fiscale si risolve quindi ancora una volta (e qui ritorna il discorso di prima, che cioè si vuole veramente scoraggiare l'accesso alla proprietà della casa)

in una norma punitiva per coloro che hanno avuto la fortuna di ottenere un alloggio a riscatto, i quali sono certamente pervenuti a questa condizione attraverso sacrifici personali.

Se vogliamo veramente incoraggiare il risparmio, quindi, se vogliamo veramente, e non a parole soltanto, favorire l'accesso alla proprietà della casa, dobbiamo equiparare i due periodi di esenzione fiscale.

In via subordinata, noi chiediamo che, qualora, non ritenga opportuno procedere a questa equiparazione, la Camera voglia almeno elevare a venti anni l'esenzione fiscale per gli alloggi in proprietà.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'esenzione dalle imposte sui fabbricati per gli edifici realizzati con caratteristiche di edilizia economica si applica nella misura uguale per tutti di 25 anni.

73. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Come ha ricordato testé l'onorevole Quilleri, l'articolo 73 introduce una discriminazione di fatto tra i lavoratori, secondo che abbiano scelto le aree in proprietà o in concessione. A me pare che questa discriminazione sia assolutamente ingiustificata: se noi la mantenessimo in vita, compiremmo un altro atto di sostituzione alla libera volontà dei lavoratori e, in definitiva, una discriminazione oppressiva e anticostituzionale, perché scoraggeremo il risparmio dei lavoratori ad indirizzarsi verso la proprietà della casa. Quindi, vi è questa ragione di carattere generale, di equità e, direi anche di costituzionalità, che spinge a modificare questa norma.

Ma vi è un'altra ragione, sulla quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi. Noi concediamo queste esenzioni venticinquennali o quindicennali per coloro che costruiscono case in proprietà o in concessione su aree della legge n. 167, perché l'articolo 35, a cui fa riferimento l'articolo 73, riguarda l'ampliamento della stessa. Ebbene, noi sappiamo quanto lente siano le procedure introdotte dalla « 167 »; quindi, succederà fatalmente per qualche anno che in molti comuni italiani il lavoratore dipendente, per esempio, il quale ottiene un mutuo e si costruisce la casa da sé (e sarà costretto per molti anni a co-

struirselo fuori delle previsioni della « 167 »), sarà escluso dalle agevolazioni fiscali.

A me pare che le agevolazioni fiscali debbano riguardare indiscriminatamente coloro che costruiscono nel settore dell'edilizia economica e popolare. Che poi la casa sia in proprietà o in concessione, o che la costruzione sia realizzata in comuni nei quali opera o non la « 167 », questo dovrebbe non interessare. Anzi, mi pare che avremmo il dovere di andare maggiormente incontro a coloro che, anche in carenza della « 167 », a livello popolare e con i propri risparmi, si costruiscono una casa.

Ritengo pertanto che le esenzioni fiscali debbano avere un solo parametro: il fatto cioè che la casa sia economica e popolare. Tenendo conto della diversità delle condizioni urbanistiche dei comuni italiani, tenendo conto, ripeto, che la « 167 » potrà avere piena applicazione in qualche anno e a distanza differenziata nei vari comuni, noi in pratica, lasciando inalterato l'attuale testo, escluderemo dalle esenzioni fiscali forse un terzo della popolazione italiana che vive nei comuni minori e nelle zone depresse, dove non esistono piani regolatori, dove non sarà redatto presto il programma di fabbricazione e dove arriverà fatalmente tardi anche la « 167 ».

Penso quindi che anche questo mio emendamento parta da un'esigenza di profonda equità e vada in definitiva a vantaggio dei piccoli comuni e delle zone depresse. Mi auguro che gli onorevoli colleghi vogliano esaminarlo serenamente, indipendentemente dal giudizio — che forse sarà ancora una volta negativo — del « Comitato dei nove ».

GUARRA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, Relatore di minoranza. Come relatore di minoranza, desidero esprimere parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 73.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 73 ?

DEGAN, Relatore per la maggioranza. Alcune considerazioni svolte dagli onorevoli proponenti potranno trovare una maggiore e migliore collocazione nell'ambito di quella necessaria riforma di tutto il settore fiscale, per ciò che riguarda l'edilizia, che si presenta ormai necessaria.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Anche per questa considerazione esprimo parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 73.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza e si dichiara contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 73. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 73. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene l'emendamento Fulci 73. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 73 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 76 aggiuntivo della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Desidero ringraziare tutti gli onorevoli colleghi per la loro collaborazione e, in particolare, i relatori, sia di maggioranza sia di minoranza, prodigatisi con grande impegno nell'esame di questo importante provvedimento.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura:

FINELLI, *Segretario*, legge:

La Camera,

discutendo il disegno di legge 3199-bis-B concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale e pubblica;

impegna il Governo

ad applicare la integrazione dei contributi disposta nell'articolo 68 dello stesso disegno di legge anche ai programmi ancora in corso di esecuzione ed a quelli di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963 realizzati dall'ISES e dagli altri enti pubblici il cui patrimonio dovrà essere trasferito agli IACP ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge e ciò alla condizione:

a) che la capacità economica media e le condizioni abitative degli assegnatari, anche con riferimento alle situazioni territoriali, siano analoghe a quelle degli assegnatari degli IACP;

b) che nelle iniziative abitative in questione risulti chiaramente del tutto assente qualunque fine non conforme ad esigenze sociali.

(1) **Busetto, Cianca, Todros, Beragnoli, Ferretti, Tani, Vianello, Bortot, Fiumanò, Vetrano, Conte, Piscitello.**

La Camera,

discutendo il disegno di legge numero 3199-bis-B, sulla casa, constatato che con legge 30 marzo 1971, n. 118, è stata stabilita l'eliminazione delle barriere architettoniche, cioè di tutte quelle strutture edilizie che impediscono l'accesso a persone con difficoltà motorie (invalidi, cardiopatici, gestanti, anziani, ecc.) costringendole a rinunciare ad avere una propria abitazione od a rimanere sempre al chiuso, e, considerando essenziale che tale decisione venga ribadita in termini più generali nella riforma per la casa secondo i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

criteri già definiti dal Ministero dei lavori pubblici (circolare del 15 giugno 1968, n. 4809) e tenuto conto delle finalità sociali anche per quanto riguarda l'aspetto urbanistico,

invita il Governo

ad adottare idonee misure in sede di attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, nel triennio 1971-73, al fine di soddisfare le seguenti esigenze:

a) stabilire l'eliminazione delle barriere architettoniche in tutte le opere di edilizia sociale e pubblica e negli alloggi dell'edilizia residenziale, nonché l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegnazione di abitazioni a persone handicappate o al nucleo familiare in cui vivono; concedere contributi per l'adattamento degli alloggi già occupati da persone non deambulanti;

b) non costruire case per soli invalidi civili ma riservare nell'ambito dell'edilizia residenziale sovvenzionata, una aliquota di alloggi per queste categorie bisognose (madri nubili, vedove, anziani, handicappati, irregolari psichici, bambini o persone adulte in stato di abbandono o di separazione del nucleo familiare di origine);

c) stabilire che questi alloggi siano localizzati in complessi residenziali non riservati.

(2)

Foschi.

La Camera,

considerato:

che il settore estrattivo lapideo occupa un numero rilevante di lavoratori;

che ogni giorno è sempre più compromesso il mantenimento del livello occupazionale del settore sia per la crisi edilizia in atto, sia per l'uso sempre più esteso delle pietre artificiali nelle opere di costruzione;

che per alcuni comuni del Mezzogiorno l'unica risorsa industriale è rappresentata dall'estrazione e lavorazione delle pietra naturale;

che l'articolo 21 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato il 16 luglio 1962 con decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 prevede che «...l'appaltatore provvede i materiali dove meglio crede, salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi, da cui i materiali stessi debbono provenire...»,

impegna il Governo

a rendere obbligatoria nel capitolato generale d'appalto dello Stato la prescrizione che i capitolati speciali — per tutte le costruzioni effettuate con il concorso parziale o totale dello

Stato — prevedano l'impiego della pietra naturale almeno per un quinto di tutti i particolari costruttivi, che possono essere realizzati con tale materiale, da approvvigionare presso industrie estrattive locali.

(3)

Scianatico.

La Camera,

ritenendo che il disposto dell'articolo 71 della legge, per il quale sono esclusi dai benefici delle cooperative coloro che sono iscritti nei ruoli della imposta complementare per imponibili superiori ai 4 milioni, non può essere stato voluto nel senso che dai benefici stessi siano esclusi i non iscritti (per scarso reddito) nei ruoli stessi,

impegna il Governo

ad emanare, in sede di applicazione della norma, le necessarie disposizioni interpretative in tal senso.

(4)

Greggi.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo accetta come raccomandazione tutti e quattro gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

CIANCA. Prendo atto che l'ordine del giorno Busetto, di cui sono cofirmatario, è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insisto a che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Foschi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

SCIANATICO. Prendo atto che il mio ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insisto a che sia posto in votazione.

GREGGI. Signor Presidente, il Governo ha accettato come raccomandazione il mio ordine del giorno ed io potrei anche accontentarmi se l'accettazione come raccomandazione avesse in questo caso valore. Questo ordine del giorno vuole essere interpretativo di un articolo che noi abbiamo approvato. Se il Governo lo accetta come raccomandazione significa che

accetta questa interpretazione ai fini successivi? Data la dizione dell'articolo 71, c'è il rischio che se ne dia una interpretazione abnorme. Qui si dice che per avere i benefici dei contributi previsti dalla legge per le cooperative occorre avere alcuni requisiti soggettivi, occorre cioè che coloro che aspirano ai benefici « siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire ».

A me pare che qui si sia commesso un errore formale: è chiaro che la volontà del legislatore è quella di concedere il beneficio a coloro il cui reddito imponibile non sia superiore a 4 milioni; ma poiché nell'articolo in questione si dice che condizione necessaria per ottenere il beneficio è quella di essere iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, si corre il rischio che, in sede interpretativa, non vengano ammessi ai benefici coloro che, avendo redditi molto bassi, non sono iscritti in quei ruoli. Quel « non », cioè, avrebbe dovuto essere spostato; si sarebbe dovuto dire: « e che non siano iscritti... ». Questa sarebbe stata la dizione corretta, quella che usualmente viene adottata.

Mi sembra dunque che un chiarimento a questo proposito sarebbe utile, e vorrei perciò pregare il ministro di accettare il mio ordine del giorno pienamente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, la sostanza dell'ulteriore intervento dell'onorevole Greggi è tale che dovrei accettare l'ordine del giorno come impegno. Poiché non sono in grado di far questo, non posso dire altro se non che accolgo senz'altro la raccomandazione dell'onorevole Greggi, nel senso che sottoporro ad attento esame l'argomento oggetto dell'ordine del giorno, per assumere un atteggiamento che sia in coerenza con la legge.

GREGGI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Ceccherini. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidererei ricordare che il gruppo socialdemocratico non ha ancora avuto la possibilità di esprimere la sua opinione sul disegno di legge in esame.

Sarò pertanto un po' meno sintetico di quanto è mio costume.

Nel corso della discussione sulle linee generali in seno alla Commissione lavori pubblici della Camera ed in quest'aula mi è parso di riscontrare un fatto al quale attribuisco notevole importanza: l'unanimità, cioè, circa la necessità di legare sempre più l'attività del Ministero dei lavori pubblici alla fase economica e sociale che il paese sta attraversando.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

CECCHERINI. Tra queste attività fa spicco oggi il problema della casa, che va inserito razionalmente nel più complesso settore dell'urbanistica, la cui importanza per lo sviluppo del paese è a tutti nota, e sul quale si scontrano interessi enormi: da una parte l'interesse pubblico, dall'altro quello privato.

Il Parlamento e il Governo devono sentirsi impegnati a contenere nei limiti stabiliti dalla Costituzione repubblicana le due componenti economiche in gioco. L'assenza di una sana coscienza urbanistica in Italia — assenza che anche il profano può constatare guardando allo sviluppo delle città italiane negli ultimi anni — impone appunto al legislatore di intervenire decisamente in questo tribolato mondo dell'urbanistica, che di fatto ancora oggi si regge sulla legge n. 1150 del 1942. Trattasi di un mondo in cui non deve muoversi solo il tecnico, ma anche il politico, per i problemi schiettamente sociali che vi sono coinvolti; sicché mi sembra opportuno dichiarare che, al di sopra di ogni dialettica, sono le soluzioni che si intendono realizzare in questo campo che identificano la volontà politica di ogni gruppo parlamentare.

In proposito la parte politica cui mi onoro di appartenere ritiene che un più ordinato sviluppo del territorio nazionale si possa ottenere attribuendo all'azione pubblica i poteri necessari per un intervento diretto, non di carattere punitivo verso chichessia, ma al fine di ridurre soprattutto gli abusi e le speculazioni, secondo esigenze di giustizia.

Alla crisi che mortifica lo sviluppo armonico e razionale del territorio nazionale si aggiunge dunque, altrettanto grave, quella del settore dell'edilizia, sia pubblica sia privata.

Il Governo si è imposto di affrontare efficacemente questa situazione presentando al Parlamento il disegno di legge oggi al voto della Camera, Esso ci giunge di ritorno dal Senato notevolmente emendato, chi dice in bene, chi dice in peggio. La mia parte politica

riconosce ad alcuni emendamenti un carattere opinabile, anzi discutibile: esempio, quelli che modificano, all'articolo 6, la strutturazione degli istituti case popolari e quelli che riguardano l'articolo 10 sugli espropri. Notevoli, poi, le modifiche apportate dal Senato all'articolo 26 circa la facoltà per i comuni di espropriare le aree inedificate o male utilizzate. Altri emendamenti, invece, sono da considerarsi senz'altro migliorativi. Lo stesso ministro ebbe ad affermare al Senato che, nonostante tutto ciò, il testo emendato aveva mantenuto le caratteristiche essenziali della originaria proposta governativa.

Ora, introdottasi nella seduta di ieri una modifica al testo licenziato dal Senato, facendo buon viso a cattiva sorte, siamo stati favorevoli questa sera ad alcuni perfezionamenti del testo.

Al momento di votare ricordiamole, queste caratteristiche, perché è in funzione di esse che acquista valore il nostro assenso o dissenso.

Con il provvedimento legislativo in discussione si mira a mobilitare l'intervento pubblico nell'edilizia abitativa per realizzare alloggi da porre a disposizione dei lavoratori e in genere delle classi più povere del paese. Indi si tende ad impedire la formazione di quelle situazioni che hanno determinato in passato speculazioni di singoli a danno di quella parte della società italiana che ha bisogno di una casa. Speculazioni che spesso traevano vantaggio da iniziative e da sacrifici compiuti dalla collettività per il bene di tutti. Infine, si mira a dare una linea moderna e razionale allo sviluppo urbanistico. Risponde agli scopi perseguiti il disegno di legge in esame? Per i socialdemocratici, in linea sia pure di grande massima, sì.

Resta in discussione il punto della tempestività di realizzazione. È un fattore per noi molto importante, in quanto teniamo conto della crisi che colpisce ormai da tempo l'edilizia e delle attività economiche legate ad essa e che incidono notevolmente sull'economia nazionale.

Si dice comunemente, ed è una verità, che quando il muratore lavora è tutto un ampio settore del mondo del lavoro che si muove con lui: il falegname, il fornaciaio, l'elettricista, l'idraulico, il cementista, eccetera. L'aver ritardato il varo di questo provvedimento legislativo con l'approvazione dell'emendamento avutosi nella seduta di ieri, col conseguente ritorno del provvedimento stesso al Senato, comporterà ulteriore perdita di tempo nella costruzione di case per i lavoratori e, di conse-

guenza, ritardi nella ripresa economica generale, oltre che nell'occupazione operaia.

Anche da parte nostra era stata ravvisata l'opportunità di presentare alcuni emendamenti al testo modificato del Senato, ma le considerazioni sopra accennate ce lo avevano sconsigliato. Contiamo sulla sensibilità e sul senso di responsabilità del ministro dei lavori pubblici affinché, di fronte ad eventuali intoppi nello sviluppo dell'azione realizzatrice, sappia tempestivamente rimuoverli, se necessario con altri provvedimenti legislativi. I punti paventati sono quelli indicati all'articolo 3, dove sono dettate disposizioni per il reperimento dei fondi disponibili presso i vari enti interessati a questo tipo di edilizia abitativa. Vi è poi l'intricato passaggio dei progetti di finanziamento, dalle regioni che propongono in primo luogo i piani di finanziamento al CER, al Ministero dei lavori pubblici, che ha l'incarico di passarli al CIPE per il parere. Poi da questi tornano alle regioni per l'approvazione definitiva. Penserà quindi il CER a varare il programma triennale, la cui realizzazione è affidata agli IACP.

Siamo scettici circa il rispetto dei tempi affidati per la legge ad ogni ente chiamato ad esaminare i progettati finanziamenti. Ma le nostre preoccupazioni non sono state condivise dalle opposizioni. Comunque, i socialdemocratici voteranno a favore di questo provvedimento e formulano il voto che su questa linea la maggioranza di centro-sinistra si ritrovi compatta, ricordando che ogni sua componente, provenendo da diverse impostazioni ideologiche, deve rinunciare per forza a qualche cosa di proprio, pur di giungere ad una base di intesa comune.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caprara. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che dopo due anni di incontri, di discussioni, di trattative e di compromessi giunge a questo approdo (approdo, per altro, non definitivo) non è una riforma. Coloro che si apprestano a votarla ne scrivono nello stesso momento il necrologio, e voi, onorevoli signori della maggioranza, state ora recitando il *requiem* della riforma urbanistica. Certo, la battaglia continua e continuerà contro questo voto e contro questa legge. Ancora una volta qui — come già al Senato — prevalgono la volontà ed il ricatto del blocco di potere dominante; prevalgono la volontà ed il ricatto del meccanismo di rendita e di pro-

fitto, che sono oggettivamente in contrasto, ma che trovano tenacemente un intreccio, in materia di aree e di edilizia pubblica e privata, con un aggravamento forzato della crisi edilizia, col blocco degli investimenti, con un'ondata massiccia e capillare di licenziamenti nel settore edilizio. Qui veramente, onorevole ministro, il centro-sinistra si rivela per quello che esso è, o è diventato; da una parte, esso rivela cioè qui davvero il suo carattere di protezione della coalizione di interessi della rendita, che sono addirittura anacronistici e che sono comunque antagonisti persino della dinamica stessa delle società di capitalismo maturo; dall'altra parte, voi tentate con questa legge un rilancio del capitale monopolistico di Stato, un rilancio della corruzione nell'attività edilizia, con l'introduzione di nuove e grandi imprese e con l'introduzione di nuove tecnologie produttive che non diminuiscono ma, anzi, esasperano in certe condizioni lo sfruttamento operaio.

Questa legge deve essere nota per quello che essa è in effetti. Nella legge non vi è traccia alcuna di esproprio generalizzato. Al contrario, viene legittimato per la prima volta in forma giuridica, cioè come un diritto reale (non più, quindi, paragonato soltanto al criterio pratico dell'estimo) il plusvalore derivato alle aree fabbricabili per effetto della loro localizzazione urbana. Viene impedito l'esproprio nei centri storici, che sono quelli maggiormente addensati, dove meglio retribuiti sono la rendita e il profitto e dove la speculazione ha completamente mano libera. Nessuna misura autentica è prevista per la riduzione generale dei fitti; nessun provvedimento adeguato viene previsto per costruire alloggi in quantità sufficiente, di qualità adeguata e ad affitto sopportabile. Invece di garanzie per l'occupazione, vi siete preoccupati per tempo e preventivamente di soddisfare largamente le richieste dei grandi costruttori edili e delle grandi società immobiliari.

Con un'apposita legge — non vorremmo che questo venisse dimenticato — che è andata in porto a tamburo battente il primo giugno, giornata, come è stato detto, dei padroni, già questi sono stati abilitati ad ottenere dai comuni modifiche di emergenza ai piani regolatori e ad ottenere lottizzazioni di comodo che vanno in vigore immediatamente, senza neppure attendere la procedura completa e senza alcun controllo sui livelli di occupazione.

Oggettivamente siamo di fronte ad una conferma e al segno di un ripiegamento. Siamo di fronte alla verifica di un calcolo largamente

perdente. Un ripensamento ed un ripiegamento innanzi tutto. Sono passati molti mesi, troppi, dal primo aprile scorso quando furono noti i sette punti con i quali il partito comunista iniziava il suo « contributo di discussione » a questa legge. Sette punti che parlavano di riduzione ed unificazione di fitti, che richiedevano l'esproprio esteso a tutte le aree fabbricabili. Nessuna di queste richieste è stata soddisfatta ed erano richieste — badate — formulate con spirito conciliante, con spirito persino che ancora credeva sulla possibilità di un compromesso, con spirito permissivo: eppure queste richieste sono state respinte.

Le constatazioni che furono fatte dopo lo sciopero del 7 aprile scorso di fronte alle migliaia e migliaia di lavoratori scesi per le strade per manifestare, quelle dichiarazioni che puntavano tutte sull'impegno, sull'opportunità, sulla necessità e non solo sulla possibilità di andare avanti, sembrano davvero ormai lontane nel tempo. Invece che ad una attivazione della loro azione, assistiamo qui ad un disimpegno radicale delle organizzazioni sindacali, che ripiegano invece sulla trattativa a basso livello, che sono già sulla difensiva in questa materia dopo avere innestata una marcia all'indietro.

Un grande potenziale di lotta, onorevoli colleghi, un grande potenziale di lotta dei lavoratori dell'edilizia, come della classe operaia in generale, un grande potenziale di lotta viene così progressivamente disinnescato con una retrocessione che al tempo stesso è un'operazione irresponsabile ed immeritata per la classe operaia, che certamente a questa retrocessione di prospettive e di impegni non vuole arrivare o non arriva. Una retrocessione che viene qui configurata chiaramente e ripete quell'astensione che nell'agosto scorso non fu possibile realizzare al Senato, ma che oggi si ripete.

Anzi il voto contrario di agosto al Senato appare oggi come un estro momentaneo, come un esempio da non ripetere. Eppure nessun miglioramento serio è stato ottenuto rispetto al testo invariato dal Senato. Lo stesso modesto correttivo dell'articolo 10 riguarda il meccanismo per l'esproprio, non certamente la sua quantità e la sua qualità.

Imprudente politica, quindi, quella che smorza e deprime la spinta di lotta che pure esiste e resiste; imprudente politica non realistica quella che oggettivamente si appresta, come forse stasera, a salvare il Governo riducendosi a forza subalterna e di copertura per garantire il Governo e la maggioranza dai voti eventuali di destra. Anzi una coper-

tura che rifiuta perfino quella rottura a sinistra, quella crisi a sinistra su un grande problema sociale di massa come è quello della casa, la cui soluzione ancora una volta viene rinviata. Una politica, una linea non certamente di opposizione perché in questo modo, con l'astensione, tutto il quadro politico si corrompe e degrada ancora una volta, si corrompe e degrada tutto il quadro istituzionale in questa liturgia del compromesso. E il quadro istituzionale, i partiti della sinistra tradizionale accrescono ancora in questa occasione una divaricazione non soltanto dalle avanguardie reali, ma anche da gruppi folti e combattivi di classe operaia e di popolo.

La battaglia continua non per questa astensione, ma nonostante questa astensione. Noi non ci asteniamo. Le 1.500 persone che stanotte in via Pescaglia, alla Magliana, hanno occupato gli alloggi sfitti e liberi non si sono astenute, ma hanno lottato per ottenere e per conquistarsi una casa che questa legge non assicura né concede. Anche se queste 1.500 persone sono state sfrattate, torneranno sulle case, non si fermeranno, non si asterranno.

L'alternativa sta in queste forze, nella crescita della loro combattività, nella crescita della loro consapevolezza. Ed è per questo che, con tutta la modestia delle nostre forze, ma anche con realismo, ma anche guardando a ciò che la realtà concede come possibilità di lotta, noi intendiamo riferirci e collegarci a queste forze di combattimento, esprimere il loro rifiuto, esprimere anche con un sistema vasto di alleanze e di unità attorno alla classe operaia, la loro volontà positiva non di astenersi né di credere che questa legge possa riformare qualcosa, ma di sviluppare una lotta dal basso, unitaria, una lotta progressivamente e gradualmente politica per un modo rinnovato di vivere, di produrre, di abitare.

Con questo spirito, signor Presidente, i deputati del *Manifesto* si apprestano a dare voto contrario alla legge in discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale conferma il suo voto contrario a questo disegno di legge, che è un coacervo di truffe.

Noi riteniamo che si tratti innanzitutto di una truffa costituzionale, perché questo disegno di legge contrasta nettamente con l'arti-

colo 47 della Costituzione, secondo il quale occorre favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

È poi una truffa sociale, in quanto si tratta di una cosiddetta riforma, che viene contrabbandata come la legge che deve dare la casa ai lavoratori, mentre nega esplicitamente proprio, e incominciando dai lavoratori, il diritto alla proprietà della casa.

È una truffa economica, perché viene presentata come la legge del rilancio dell'edilizia, mentre ha già bloccato di fatto l'iniziativa edilizia.

È una legge che dice di volere affidare ai comuni, niente di meno, il ruolo trainante dell'edilizia nazionale, mentre abbiamo la certezza che i comuni non potranno che continuare ad avere un ruolo di speculazione, come hanno avuto in Italia e come gli scandali infiniti e quotidiani ci dimostrano, ruolo frenante dell'edilizia nazionale. Senza dimenticare, poi, che la famosa programmazione, il famoso piano economico quinquennale 1966-1970 assegnava per legge all'edilizia popolare la costruzione del 25 per cento del totale delle abitazioni, un 25 per cento che si è ridotto nel quinquennio al 6-7 per cento, e che questa legge, anche nei suoi propositi, copre non oltre il 16-17 per cento; propositi che sono poi vanificati dalla mancanza di seri finanziamenti. Per costruire sulla carta questo 16-17 per cento, si blocca l'80 per cento delle aree edificabili, lasciando il 20 per cento all'edilizia residenziale privata, con un evidente salto dei costi dei suoli, e quindi con tutto un meccanismo di rialzo dei prezzi delle abitazioni che non potrà non bloccare la stessa edilizia residenziale privata. Andiamo quindi tranquillamente verso un aumento della crisi nel settore dell'edilizia, che riguarderà non solo gli imprenditori, ma soprattutto i lavoratori del settore, la manovalanza e tutte le categorie collegate ed interessate al processo di costruzione e di arredamento delle abitazioni.

Il ministro Lauricella ha voluto contestare nel corso del suo intervento — senza tuttavia fornire precisi elementi — il calcolo che è stato fatto da un quotidiano italiano sui 1040 giorni che intercorreranno tra l'approvazione di questa legge e la consegna delle prime case da eseguire alle ditte appaltatrici. Anche in questo caso noi non faremo i calcoli; vedremo quello che accadrà. Vogliamo solamente augurarci che non accada per l'edilizia residenziale quello che è accaduto e continua ad accadere per l'edilizia scolastica, sotto la direzione di ministri socialisti, e quindi secondo la vostra logica sociale.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. È un discorso troppo facile.

DELFINO. Il discorso non è facile, onorevole ministro; il discorso sull'edilizia scolastica, con i dati ed il rapporto del CENSIS, è veramente sbalorditivo. Gli stanziamenti sono stati di centinaia di miliardi, e adesso state realizzando opere soltanto per un miliardo. Di fronte alla popolazione scolastica italiana dimostrate una clamorosa incapacità.

Ci auguriamo, quindi, che non accada per l'edilizia pubblica quello che continua ad accadere per l'edilizia scolastica, nonostante i successivi provvedimenti che voi avete adottato per snellire — così avete sostenuto — il sistema, che invece non è risultato affatto snellito. Mi riferisco esplicitamente al rapporto del CENSIS, in rapporto al quale si è avuto anche un articolo su *La Stampa* di domenica scorsa, a firma di un giornalista che, come il giornale su cui scrive, non può certamente essere sospettato di collusione con il Movimento sociale italiano.

Introdurre un principio come quello del diritto di superficie di soppiatto, attraverso una legge che non doveva sancire questo principio, costituisce una vera e propria truffa legislativa; tra l'altro non si tratta di un vero e proprio diritto di superficie, perchè si costituisce un grosso patrimonio nelle mani dei comuni. Questo principio, se doveva essere affermato, doveva esserlo in maniera specifica in un provvedimento che regolasse in maniera nuova la nostra legislazione urbanistica, e non di soppiatto come è avvenuto con questa legge. Ricordiamo, d'altronde, i precedenti; quando un ministro democristiano annunciò l'introduzione del diritto di superficie, fu costretto — crediamo — a dare le dimissioni. L'onorevole Giacomo Mancini è stato molto più prudente, poichè non ha mai affrontato la legislazione urbanistica, ed ha preferito le leggi-ponte. Ecco perchè parliamo di truffa legislativa.

Ma soprattutto si tratta di una grossa truffa politica, poichè questo provvedimento viene presentato come una riforma del centrosinistra, mentre si tratta di una riforma che si appresta ad essere varata con l'apporto determinante del partito comunista. Non finisco di sorprendermi mai del tatticismo — che però si sta consumando tra le loro mani — dei colleghi comunisti. Pare che adesso — così abbiamo sentito — si arrivi ad una astensione da parte dei comunisti, dopo che era già stato annunciato il voto contrario, dopo che c'è stata una relazione di minoranza e dopo che c'è stato il voto contrario al Senato. Ora pare che

si torni all'astensione, evidentemente per favorire l'approvazione di questa legge.

C'era stata l'astensione dei deputati del PCI per tamponare gli 80 franchi tiratori nella votazione della legge in prima lettura alla Camera, e si era avuto il voto contrario del gruppo comunista al Senato, per placare le ire dei senatori democristiani, che sono stati ingabbiati, con l'aiuto del « generale estate », da una azione di pressione continuata del Presidente del Consiglio, il quale si recava dalla mattina alla sera al Senato per modificare i pareri della Commissione interni e per adoperarsi prolungando agli estremi una discussione, al fine di arrivare a quel compromesso che in definitiva, come giustamente ha ricordato il ministro Lauricella nella sua replica in quest'aula, è una conferma della legge precedente.

Il ministro ha infatti esordito nella sua replica dicendo che non aveva bisogno di aggiungere molte cose perchè questa legge era la stessa che era stata approvata dalla Camera dei deputati. Vorrei quindi sapere dove sono andati a finire i fieri propositi dei colleghi della democrazia cristiana, e soprattutto del partito stesso della democrazia cristiana.

L'onorevole Emilio Colombo, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 13 giugno, aveva tuonato da Trento il 9 maggio dicendo che non sarebbe mai stata approvata una legge che contrastasse con le aspirazioni più profonde del cittadino italiano, vale a dire l'aspirazione alla piena proprietà della casa: « una aspirazione che intendiamo decisamente tutelare ».

Ma già il voto alla Camera e la giusta protesta di una notevole parte del gruppo della democrazia cristiana avevano dimostrato come questa promessa fosse stata tradita.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, le faccio presente che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

DELFINO. Bene, signor Presidente, concludo. Utilizzerò i pochi secondi che mi rimangono per dire che il tradimento si rinnova in questa occasione: dopo il 13 giugno la democrazia cristiana ha nuovamente tradito le aspirazioni dell'elettorato italiano.

Noi siamo oggi convinti, con il nostro voto contrario a questa legge, di non rappresentare soltanto il nostro gruppo, ma le aspirazioni al diritto alla proprietà della casa della maggioranza dei cittadini italiani, a cominciare proprio dai lavoratori italiani che con questa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

legge vengono privati di questo diritto. (*Applausi a destra — Congratulazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

CUSUMANO. Sarò breve, signor Presidente. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento di legge sulla casa...

DELFINO. Lo dichiaro senza leggere!

CUSUMANO. Io non faccio comizi qui, faccio dichiarazioni di voto serie. (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Proseguo, onorevole Cusumano.

CUSUMANO. Nel dichiarare, dicevo, il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento di legge sulla casa che è di nuovo al nostro esame, non posso non rilevare lo stato di scoramento che ci ha pervaso quando ieri la Camera approvava un emendamento all'articolo 10 che, pur correggendo dal punto di vista tecnico l'emendamento introdotto dal Senato, rischiava di aprire una maglia capace di mettere in discussione tutta la legge, con grave pregiudizio dello stesso provvedimento al fine della sua ormai non procrastinabile applicazione.

Le modifiche introdotte in questa sede investono aggiustamenti tecnici, per una migliore scorrevolezza della legge, che al Senato non dovrebbero suscitare motivi di dissenso.

Noi socialisti, pur riconoscendo che il testo approvato dal Senato era suscettibile di modificazioni e correttivi, facevamo presente nella discussione sulle linee generali che eventuali variazioni, sia pure concordate tra le parti politiche, avrebbero comportato nuovi dibattiti e forse ancora complesse trattative nei due rami del Parlamento, con ulteriori ritardi e quindi con grave pregiudizio per la ripresa dell'attività edilizia del paese, soffocato da una crisi strutturale aggravata ancor più dalla crisi monetaria internazionale, cui sono strettamente connessi l'aumento dei prezzi, il carovita, l'aumento dei fitti e del costo delle abitazioni.

A quanto sopra va aggiunto un certo deterioramento della situazione politica generale, l'urgenza di impegnare i due rami del Parlamento su altri problemi qualificanti,

quali le riforme universitaria e sanitaria, il ritorno di fiamma delle forze moderate, che guardano alla riesumazione di vecchie forme e di vecchi schieramenti per bloccare ogni azione riformatrice. Proprio queste forze avrebbero potuto fare leva su una rimessa in discussione della legge di riforma edilizia per tentare una ennesima manovra di svuotamento del provvedimento.

Ecco perché riteniamo che sia stato un grave errore politico riaprire un nuovo iter legislativo, che ritarderà l'entrata in funzione di una legge che la maggioranza di noi già riconosce, nel suo complesso, positiva.

Noi chiediamo al Senato di fare presto per non deludere, ancora una volta, le aspettative del paese.

Con l'approvazione di questa legge la classe politica dirigente può rivendicare il merito di avere avviato a soluzione un'importante riforma di struttura. Abbiamo affermato, in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, che oggi vale di più una legge perfettibile, ma con effetti immediati, che non una legge perfetta con effetti ritardati. Nonostante ciò, possiamo affermare che nella recente storia dell'impegno riformatore di questa democrazia è certamente la prima volta che un intervento legislativo in materia di edilizia residenziale, sia pure valutato criticamente e laboriosamente approntato, riesce a essere realmente una riforma di struttura, riesce cioè a introdurre criteri giuridici e scelte politiche che mutano o tendono a mutare nella sostanza sistemi e modelli che tutti dicono di volere eliminare, ma che solo l'impegno dei veri democratici sta cambiando.

Se è vero (e per noi socialisti è vero) che la politica di questo schieramento di Governo è e deve essere una politica di riforme, ebbene, questa legge, dopo lo statuto dei lavoratori, dopo l'ordinamento regionale, è un'ulteriore e decisiva testimonianza di serietà, di buona volontà e di coraggio.

È bene ancora una volta ricordare che la riforma della casa è una delle grandi direttrici portanti nelle più avanzate democrazie d'Europa, che hanno iniziato da tempo un processo di revisione e di rinnovamento culturale, sociale e civile e che allo stato dei fatti segnano il fronte del progresso più avanzato del nostro continente: più avanzato non solo in termini economici e sociali, ma soprattutto — ed è questo che mi preme fare ricordare ai tardivi catoni di casa nostra — in termini di libertà collettiva e individuale.

Il provvedimento che stiamo per approvare per la seconda volta deve avere ancora

la sanzione del Senato per diventare legge dello Stato. I gruppi politici che credono nelle riforme dovranno adoperarsi, sicuri di trovare nei colleghi del Senato la sensibilità che sempre li ha distinti, perché in breve tempo l'altro ramo del Parlamento dia il suo *imprimatur*: l'aspettativa del paese non può essere, ancora una volta, delusa! (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accoglimento di alcuni miei emendamenti, anche se non di quello che considero il più importante, avrebbe potuto indurmi a mimetizzarmi, per così dire, dietro questi parziali risultati ottenuti e a modificare il mio atteggiamento nei confronti di questa legge. Ritengo invece, anche se ciò potrà sembrare un paradosso, che sia mio dovere di democratico cristiano prendere la parola per dichiarare apertamente il mio voto contrario a questa legge.

Vi è una coscienza preoccupata enormemente della situazione presente, e del futuro, che mi impone di parlare; e credo che la mia coscienza non sia male informata e che anzi — come ha dimostrato anche la vicenda di questa sera — sia, purtroppo, molto ben documentata.

Voto contro perché questa legge è chiaramente incostituzionale.

Contrasta infatti col secondo comma dello articolo 47 della Costituzione secondo cui la Repubblica dovrebbe favorire « l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ». Contrasta con il terzo comma dell'articolo 42, secondo il quale la proprietà privata « può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata... ». Con l'ultimo comma dell'articolo 16 abbiamo addirittura autodichiarato l'incostituzionalità di questa legge in quanto si prevede il caso del rimborso di una imposta pagata, appunto, su valori molto maggiori di quelli ai quali saranno invece espropriate le proprietà. Ma la legge contrasta anche con il secondo comma dell'articolo 42 (questo è forse l'aspetto più grave) nel quale è detto che la proprietà privata è disciplinata « allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Ora, se vi è una forma di proprietà che abbia la consistenza di una tutela dell'individuo e della famiglia e facilmente accessibile a tutti, è la proprietà della casa. Impedendo ai lavoratori di conseguire la proprietà della casa

(con questa legge la neghiamo tendenzialmente e di fatto ad una larga parte di essi), rendiamo vano il dettato costituzionale che dice che la proprietà deve essere resa « accessibile a tutti ». Con questa legge non renderemo accessibile la proprietà della casa, ma indirizzeremo invece la proprietà verso beni di consumo non durevoli quali i televisori, le automobili ed altri che non sono certo tali da dare sicurezza alla famiglia.

Voto inoltre contro questo disegno di legge perché sono convinto che questo provvedimento finirà con l'essere respinto dalla Corte costituzionale come già avvenne per la legge n. 167 una decina di anni fa. L'intervento della Corte costituzionale impedirà così che questa legge trovi applicazione anche in quelle poche parti che sono nuove e potrebbero essere efficaci.

Si tratta, a mio parere, di una legge chiaramente antipopolare, perché scoraggia l'afflusso del risparmio verso la casa in proprietà, perché impedirà che una larga parte di lavoratori meno abbienti possano giungere alla proprietà della casa. Che si tratti di una legge antipopolare lo si ricava anche da altre sue disposizioni: con il mio emendamento avevo tentato, ad esempio, di superare lo scontro che si era avuto sulle percentuali relative alla casa in proprietà o alla casa in affitto, proponendo che si attribuisse al lavoratore la scelta libera del modo di usufruire di questa legge, di modo che potesse scegliere di godere della proprietà, oppure in affitto. Anche questo emendamento è stato respinto dal « comitato dei nove », sordo, mi pare, ad ogni spiegazione, tanto che non ha giustificato alcuno dei dinieghi rispetto a qualsiasi emendamento.

Voto contro questa legge perché essa distrugge la ricchezza nazionale e impoverisce il paese. Questo non è un provvedimento per la casa (d'altra parte il titolo è significativo), è un provvedimento di esproprio potenziale di tutto il patrimonio immobiliare privato italiano. Questa legge può far trasferire ai comuni l'80 per cento delle aree di espansione nei piani regolatori. Questa legge, con l'articolo 9, minaccia di esproprio ogni immobile anche nei centri urbani, anche se si tratta di immobili costruiti 100 o 200 anni fa. Potenzialmente, quindi, essa svaluta tutto il patrimonio immobiliare italiano. Chi ha voluto una legge siffatta è nel vero quando dice che si tratta di un atto veramente importantissimo e gravissimo nella vita del paese. Francamente, però, non mi sento di dividerne l'atteggiamento, anzi mi sento di contrastarlo totalmente.

Questa legge poi è inefficace: l'ha confermato l'altra sera il ministro dei lavori pubblici. Onorevole Lauricella, non sono uno che ha il gusto di deformare le cose poiché ella ha detto — risulta dal resoconto stenografico non definitivo della seduta del 13 ottobre, pagina 10 — che « le previsioni della legge sulla casa sono relative ad investimenti » (2.500 miliardi) « che potenzialmente si potranno promuovere indipendentemente dagli anni in cui verranno materialmente a realizzarsi ». Praticamente, cioè, con questa legge non si faranno in tre anni le case promesse con i 2.500 miliardi; e, al limite, questo programma di costruzioni non sarà nemmeno messo in movimento. La legge, quindi, è a questi fini inefficace, poiché nei prossimi tre anni passeremo dall'8 al 4-5 per cento di abitazioni costruite con il contributo dello Stato.

Questa legge, inoltre, non tiene in alcun conto la circostanza che la congiuntura da otto mesi a questa parte si è aggravata. Essa aggraverà le tendenze in atto perché scoraggia largamente ogni risparmio in direzione dell'abitazione e quindi metterà in crisi l'edilizia finanziata con i risparmi dei privati. Essa non tiene conto né del fatto che nel mese di giugno siamo arrivati a registrare una riduzione del 7 per cento di « costruito » e del 15 per cento di « iniziato », né di quello che il numero dei nuovi cantieri aperti in Italia nel giugno di quest'anno è stato inferiore per il 15 per cento a quello dello scorso anno. Andiamo inoltre verso una crisi dell'edilizia che arriverà a far produrre forse un 20 per cento in meno dello scorso anno e a far registrare forse un calo del 40 per cento per quanto attiene al numero dei nuovi cantieri.

In queste condizioni il Governo aveva anzitutto il dovere di provvedere all'attuale congiuntura. Ma questa legge non solo non pone rimedi ad essa ma costituisce addirittura uno strumento per favorirne le tendenze. È stato già detto (ed è importante) che allorché si bloccherà l'80 per cento delle aree, sulle quali dovrà essere costruito il 7-8 per cento delle abitazioni, questo comporterà fatalmente, come è successo a Roma in questi ultimi anni (questa esperienza l'ho vissuta e sofferta), un rialzo del costo delle aree nelle zone non vincolate, cioè una esasperazione della vera speculazione. Questo è un aspetto che nessuno ha colto e sul quale nessuno ha detto niente. L'attesa delle aree della « 167 » bloccherà altri investimenti e farà ancora rincarare i prezzi, aggravando così la già precaria congiuntura.

Voto contro perché questa è una legge stalinista nel senso più pieno. Nel corso del mio

intervento nella discussione sulle linee generali del disegno di legge ho detto che questo provvedimento è un rigurgito di fascismo. Per evitare equivoci, vorrei precisare stasera che è un rigurgito di fascismo in un certo senso, che è un'avanzata piena (mi scusino i colleghi: non voglio offendere nessuno) di comunismo, negli aspetti storicamente più falliti e più deteriori del comunismo.

Sono contro questa legge anche, direi, per ragioni formali, di dignità personale. Mi sono dedicato per mesi in Commissione e in Aula a questa materia, ma non ho mai avuto il piacere di poter instaurare un po' di dialogo con i relatori. Nessun mio emendamento è stato mai respinto motivatamente e ho visto respingere, — è successo proprio stasera — emendamenti di cui davo per scontata l'approvazione. Non erano emendamenti miei, ma dei lavoratori italiani, del buon senso. Ma sono stati respinti drasticamente perché erano miei. Lo emendamento del collega Fracassi ho preferito farlo svolgere da lui perché altrimenti sarebbe stato respinto, se l'avessi svolto io.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Pessimista !

GREGGI. Con ciò non dico che uscirò dalla scena dell'aula parlamentare, ma dico che mi regolerò diversamente nelle prossime occasioni.

Ho parlato anche di ragioni formali, perché questo *iter* sempre affrettato, confuso, di improvvisazioni e di errori, ha portato a mantenere nella legge alcune enormità, nonostante i molti emendamenti, ed i molti interventi di vario genere; anzi ha portato a mantenere quella che io chiamo una vera e propria oscenità sociale, sulla eliminazione della quale la Camera stava per votare favorevolmente poco fa, se il Governo non avesse fatto valere il suo peso negativo. Mi riferisco alla disposizione per cui sono mantenuti gli scarsi (come cifre di stanziamento) benefici dei mutui edilizi per l'edilizia popolare anche a coloro che abbiano quattro milioni di reddito imponibile. A questo punto, cioè, la maggioranza del « comitato dei nove » e il Governo non solo sono stati sordi alle mie sollecitazioni, ma si sono dimostrati — scusate la parola — reazionari. Se la parola « reazionario » ha un senso, è proprio questo: andare contro gli interessi dei deboli e fare gli interessi del più forte. Infatti, lasciando il limite dei 4 milioni, abbiamo fatto gli interessi di coloro che guadagnano 500 mila lire al mese. Finirà che costoro avranno

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

quasi la totalità dei contributi dei mutui per le cooperative.

Ho visto che il gruppo comunista — e ne do atto — si è astenuto su questo emendamento. Ma io speravo che almeno a questo punto avrebbe votato a favore. Il partito socialista invece è stato in massa contrario, come pure si è dichiarato contrario il Governo. Purtroppo al Governo ci sono miei colleghi di partito, e questo francamente mi è molto dispiaciuto. Comunque, questo è stato forse un chiarimento di notevole portata per quanto attiene alla valutazione politica generale. Ma non voglio entrare nel merito. Aggiungo soltanto, senza dare altri giudizi politici, che questa legge non costituisce un fatto casuale o un episodio isolato. A mio giudizio essa costituisce lo svolgimento di una strategia politica che non è neanche una strategia di rinnovamento e di rivoluzione, ma è una strategia di crisi da generalizzare, da esasperare e da rendere forse irrecuperabile.

Per tutte queste ragioni, sento il dovere di votare contro il disegno di legge sulla casa, augurandomi che il Governo e questa legge possano essere ... emendati al più presto, perché il paese possa tornare a vivere e a progredire in una vera giustizia sociale, e non con formule che, mettendo in crisi tutto, distruggono la possibilità di realizzare la stessa giustizia sociale. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerbino. Ne ha facoltà.

GERBINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto, fatta anche a nome del collega onorevole Pirisi, esprime il punto di vista del Movimento politico dei lavoratori che in questa Assemblea abbiamo l'onore di rappresentare. Il nostro voto sarà contrario per i seguenti motivi.

A suo tempo la finalità politica di questa legge è stata prevista e solennemente consacrata nel comunicato comune del Governo e dei sindacati emesso in data 2 ottobre 1970 sulla politica della casa.

In tale comunicato, se si vuole, si può ancora leggere quanto segue: « Il provvedimento stabilirà un collegamento organico tra le misure che verranno adottate e gli indirizzi territoriali dello sviluppo in modo che si inizi una fase operativa di assetto del territorio che va inserito nella politica di piano ». Tale finalità politica relativa agli impegni sulla casa veniva cioè ad inserirsi nel conte-

sto delle iniziative di riforma (casa, scuola, sanità e trasporti), immaginate come risposta politica alle lotte sindacali e sociali maturate nel paese. Ma di una tale finalità riformatrice si sono perdute le tracce. Già nel testo approvato da questa Assemblea il 26 maggio 1971 non erano rimaste che le briciole. Inoltre — mi rivolgo personalmente al ministro dei lavori pubblici — mi domando che cosa è rimasto nel testo in esame dei propositi e delle buone intenzioni del cosiddetto « pacchetto Lauricella », reso noto attraverso la stampa nel luglio del 1970, ma mai pervenuto a questa Assemblea.

Dobbiamo ancora tenere presente, onorevoli colleghi, che subito dopo l'approvazione in aula di questa legge, veniva approvata in Commissione, sia alla Camera sia al Senato, nello spazio di 48 ore, quella che oggi è la legge 1° giugno 1971, n. 291. Tale legge, a sua volta, non solo contraddiceva per suo conto alle finalità riformatrici, ma addirittura mutilava e indeboliva la stessa preesistente cosiddetta legge-ponte, vanificandone in larga misura le garanzie. Sono note, ad esempio, le conseguenze e le vicende dell'articolo 4 di tale legge, che viene a sospendere l'efficacia di alcuni commi dell'articolo 17 della legge-ponte, il cui scopo, proprio in attesa della legge urbanistica e di una definizione legislativa della politica del territorio, era quello di porre un limite al saccheggio del territorio e delle città; e sono pure note soprattutto le conseguenze dell'articolo 3 della legge n. 291, in forza del quale si stabilisce che la scelta delle aree da destinare alla realizzazione di opere di edilizia universitaria e ospedaliera avviene in deroga ai piani regolatori e ai piani di fabbricazione — non si tratta, ovviamente, solo di una scuola media o di una scuola elementare o di un pronto soccorso — consentendo, con il pretesto della edilizia scolastica e ospedaliera, di ribaltare in gran parte la stessa logica di intere sistemazioni urbanistiche.

A questo *status* legislativo, esistente alla data del giugno scorso, il Senato ha ritenuto di apportare delle variazioni, ritenute peggiorative non solo dai relatori di minoranza, i colleghi Busetto e Todros, ma anche da quelli per la maggioranza, i colleghi Achilli e Degan. « Sono modificazioni tali — si legge nella relazione di maggioranza — da appesantire la fase di attuazione della legge stessa ».

Sempre nella relazione di maggioranza si possono ricavare altre significative osservazioni. Si fa rilevare, ad esempio, che con quelle variazioni si complicano le procedure

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

di espropriazione (certo, qualche aspetto è stato modificato nel corso di questo dibattito, ma ho l'impressione che si tratti di aggiustamenti più di forma che non di sostanza, salvo l'emendamento approvato ieri sera sull'articolo 10 con una votazione dal risultato a sorpresa), si dà spazio al contenzioso, si creano norme che possono portare — anche capziosamente, io dico — sino al raddoppio indiscriminato delle indennità di esproprio; norme, affermano i relatori per la maggioranza, che possono prestarsi a distorsioni, che non possono che suscitare gravi perplessità. Si è limitato il potere pubblico di intervento, concedendo ai privati di promuovere un vero sabotaggio alle norme di espropriazione.

Una legge così già ampiamente saccheggiata a tutto potrà servire meno che ad assolvere alla conclamata funzione di collegamento organico con gli indirizzi territoriali dello sviluppo, e in nessun modo potrà rappresentare l'inizio di una fase operativa di assetto del territorio, che andrebbe inserito in una politica di piano.

Siamo non solo assai lontani dagli impegni assunti solennemente dal Governo di fronte ai sindacati nell'ottobre del 1970, ma addirittura su una linea del tutto antitetica, che si muove in direzione diametralmente opposta rispetto a quegli impegni. Una volta di più i fatti stanno a dimostrare che le mezze misure e i cedimenti programmati non risolvono, non possono risolvere, i grossi nodi delle condizioni sociali del paese.

Con questa legge siamo pure assai lontani dalla linea espressa nella risoluzione approvata dalla direzione del partito comunista italiano l'8 luglio 1970, che pure è stata giudicata equilibrata e realistica in un arco assai ampio di valutazioni politiche, in rapporto alla presente situazione del paese. Secondo tale risoluzione, « avviare un processo di sviluppo significa lottare contro il potere dei monopoli per vincolarne le scelte alle decisioni del potere democratico; significa combattere fino in fondo contro tutte le posizioni di rendita, a cominciare dalla rendita fondiaria e sui suoli urbani ». Ma in quella risoluzione si rivendica che questa strada nuova dev'essere imboccata subito, con atti precisi ed impegni definitivi riguardo ai contenuti e ai tempi di attuazione, e si dichiara che proprio in ciò consiste la necessaria svolta politica. E la legge che stiamo per votare, a mio avviso, è del tutto estranea al contesto politico di tale risoluzione.

I compagni socialisti, nel documento approvato recentemente dal loro Comitato cen-

trale, hanno riconosciuto che « la lotta sindacale di questi anni sospinge verso più avanzati equilibri politici e sociali; ma questi equilibri — continua il documento — non si creano, di per sé, sotto l'impatto della spinta operaia; vanno bensì consolidati e costruiti sul piano della politica economica e dei rapporti politici ». Condividiamo tali giudizi, anche perché con essi si intende sottolineare un'accresciuta responsabilità dei partiti che sono espressione del movimento operaio e socialista, i quali hanno il dovere di dare una risposta politica adeguata alle forze sociali in movimento nel paese.

Ma in questa legge, che l'Assemblea pare si accinga ad approvare, quale significato, in qualche modo conforme alla linea degli equilibri politici più avanzati, ritengono di poter trovare i compagni socialisti, mi permetto di chiedere loro? Quale risposta idonea alle lotte sindacali di questi anni?

Analizzando la presente situazione di crisi economica, il ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin, ritiene che il rimedio debba essere trovato nell'ambito del centro-sinistra, attraverso un radicale cambiamento del meccanismo di sviluppo: quel cambiamento — precisa il ministro del lavoro, per non essere frainteso — che perfino Forlani ha indicato nella sua relazione al Consiglio nazionale della democrazia cristiana. Certamente il ministro del lavoro avrà presente in quale contesto politico complessivo l'onorevole Forlani ha inserito questa che a lui sembra una proposta di cambiamento radicale (sulle cui capacità taumaturgiche in questa sede non è il caso di insistere analiticamente). Comunque — e sarebbe bene che i colleghi della sinistra democristiana, e specie quelli di « Forze nuove », lo tenessero presente, a scanso di future, eventuali, ulteriori delusioni — tra le indicazioni che concorrono alla formazione di questa proposta forlaniana, considerata così radicalmente innovatrice, ce n'è qualcuna (tra le minori, se vogliamo) che ci illumina un tantino proprio sul significato e sulle vicende di questa legge sulla casa.

PRESIDENTE. Onorevole Gerbino, debbo avvertirla che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

GERBINO. Concluderò subito, signor Presidente. Forlani, infatti, parla della « rapida messa a punto, nell'ambito della riforma della casa, di un progetto certo nell'edilizia popolare per i centri maggiormente congestionati », e dimentica stranamente, nelle cento e più

cartelle della sua relazione, un qualsiasi accenno a quello che sarà l'impegno politico del suo partito in relazione al regime di proprietà dei suoli edificabili e al tipo di politica del territorio che il suo partito intende portare avanti. Ma l'onorevole Forlani non ha però dimenticato, ad esempio, un circostanziato riferimento alla decisione politica del suo partito di apportare delle sostanziali modifiche nella legislazione in materia di contratti agrari o di fitti dei fondi rustici, così come il voto di destra del 13 giugno gli ha imposto; come non ha dimenticato (e questa non è assolutamente tra le indicazioni minori) un sibillino riferimento alla responsabilità diretta dei sindacati, anche in ordine ai modi ed alle forme della stessa lotta sindacale, rispetto alla quale è interesse democratico della società (a giudizio dell'onorevole Forlani) che si arrivi presto a soluzioni adeguate. Sarebbe bene che su questo — e su altro — i colleghi della sinistra democristiana (i quali assicurano la loro fedeltà indefettibile all'attuale linea politica della democrazia cristiana, com'è emersa dal Consiglio nazionale, ed insieme a quella, dicono, anche la fedeltà di quella tradizione popolare, sociale, di sinistra dei cattolici italiani che essi, la mano sul cuore, rassicurano tutti di rappresentare, ed anzi di monopolizzare) chiedessero i dovuti chiarimenti a Forlani: potrebbe altrimenti darsi che, al posto dei contadini delle lotte tradizionali dei cattolici sociali, si trovassero accanto i proprietari terrieri; e, al posto delle famiglie dei lavoratori che aspirano ad una casa, trovassero a ringraziarli i grandi gruppi immobiliari. Capisco come non siano da prevedere scissioni nella sinistra della democrazia cristiana, perché proprietari terrieri e società immobiliari stanno benissimo dove si trovano; solo che « Forze nuove » rischia di cambiare la ragione della ditta.

Per concludere, questo provvedimento sulla casa, se è in contrasto con la risoluzione politica della direzione del partito comunista italiano del luglio del 1970, e se è altrettanto spiazzato nei confronti del recente documento votato dal Comitato centrale del partito socialista italiano, specie nella nuova veste nella quale ci è pervenuto dal Senato, è però perfettamente in linea con lo spirito e con la lettera della relazione e delle repliche che si sono ascoltate nell'altrettanto recente riunione del Consiglio nazionale della democrazia cristiana.

Per quanto ci riguarda, nella nostra qualità di deputati del Movimento politico dei lavoratori in questa Assemblea riteniamo che la li-

nea politica da contrastare e da battere sia proprio quella che l'onorevole Forlani ha inteso qualificare e pertanto, insieme con quello delle altre sinistre di opposizione, il nostro voto non può che essere contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lattanzi. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del PSIUP ha già esposto la sua posizione sia nella dichiarazione di voto resa in quest'aula dal collega Ceravolo il 26 maggio 1971, sia nell'intervento del collega Amodei. Noi riteniamo di dover confermare la nostra posizione sulla base di un esame obiettivo del testo di legge al nostro esame e della considerazione che esso ha subito una serie di peggioramenti nel corso dell'esame da parte del Senato.

Rileviamo che alcuni fra i principali aspetti negativi riguardano innanzi tutto la assoluta insufficienza dei finanziamenti rispetto alla domanda sociale di case popolari. Questo è stato rilevato anche da altri colleghi intervenuti prima di me, da ultimo dall'onorevole Gerbino. Pare anzi che questa carenza non sia negata neppure dai rappresentanti dei partiti di maggioranza, se è vero che nella discussione che si è svolta in seno alla Commissione lavori pubblici gli stessi relatori Achilli e Degan hanno ammesso in sostanza che gli stanziamenti sono inadeguati. I relatori hanno però soggiunto che è impossibile ripercorrere a ritroso il cammino, al punto in cui siamo e dopo i peggioramenti apportati dal Senato, e che quindi si deve approvare il provvedimento così come si presenta. In sostanza, dunque, essi hanno ammesso i limiti della legge, affermando per altro che la riforma urbanistica che dovrà rapidamente essere formulata dovrà colmare i vuoti, completando il provvedimento in esame.

Un altro aspetto fortemente negativo è rappresentato dal mantenimento del doppio regime del suolo, mantenimento dovuto al mancato accoglimento del principio dell'esproprio generalizzato. È inutile dire quanto sia importante, per una seria politica della casa, l'affermazione di tale principio, che non rappresenta un attentato alla Costituzione, giacché tutti sappiamo che questa afferma, sì, l'esistenza della proprietà privata, ma ponendola nel quadro di esigenze collettive e generali. L'esproprio generalizzato opererebbe appunto in questa direzione, ponendo la proprietà privata al di là della speculazione del

singolo e collocandola nel quadro delle esigenze collettive e generali.

Il rifiuto dell'equo canone è consacrato nella legge, sicché nessuna funzione calmieratrice si realizza, né attraverso l'equo canone né attraverso l'aumento dell'offerta delle case. Infatti, come abbiamo poc'anzi rilevato, gli stanziamenti sono insufficienti e quindi si può prevedere che l'offerta delle case sul mercato sarà assolutamente inadeguata a produrre una calmierazione dei prezzi.

Inoltre, vi è uno scarso riconoscimento della funzione della regione in materia di programmazione e, in genere, della funzione delle autonomie locali. In questa sede, anche con il nostro contributo, si è riusciti a migliorare alcuni aspetti (mi riferisco all'emendamento approvato ieri all'articolo 10), ma nella sostanza non si è dimostrata alcuna volontà da parte della maggioranza di porre rimedio quanto meno agli aspetti negativi derivanti dalle misure peggiorative approvate dal Senato, e che noi riassumiamo in due punti estremamente qualificanti. In primo luogo, c'è stato un indebolimento del ruolo della cooperazione; si è ridotta la possibilità di intervento degli enti locali; si è mutilata la rappresentanza democratica negli organi di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari. Il secondo rilevante aspetto negativo che noi denunciavamo, è il fatto che si sono poste altre barriere a difesa della rendita, sia accrescendo gli indennizzi di esproprio, sia allungando le procedure, sia permettendo la ricostituzione della rendita fondiaria ed edilizia sugli immobili espropriati.

Pertanto, la nostra posizione di conferma del giudizio negativo ci sembra assolutamente giustificata. D'altronde, non possiamo apprezzare certi atteggiamenti sostenuti da alcuni settori a sinistra del centro-sinistra (mi riferisco alla stessa posizione dell'onorevole Achilli in Commissione), dominati dal timore di turbare quell'incerto equilibrio che esiste e si è realizzato nella maggioranza, prima alla Camera e poi al Senato, nonché di disturbare un Governo che cammina alla meglio e che si regge per forza di inerzia. Evidentemente, questi sono calcoli estremamente complicati e difficilmente comprensibili da parte dei lavoratori, molti dei quali appoggiano o danno il voto allo stesso partito socialista italiano. Noi riteniamo che questa esagerazione nel ricercare faticosamente un compromesso ogni volta e che questa volontà di tenere in piedi un equilibrio, sapendo perfettamente che esso è superato e va ricercato altrove, evidentemente non giovino neanche alla pro-

spettiva che la maggioranza del PSI pare indicare attraverso le decisioni, le discussioni e i documenti degli organi dirigenti di quel partito. Pertanto, noi crediamo di dare un contributo di chiarezza esponendo con estremo realismo e senza esasperazioni polemiche il nostro atteggiamento di opposizione ad una legge di riforma che, a nostro avviso, non riforma né risolve i problemi che stanno a cuore ai lavoratori. Confermiamo quindi il nostro voto negativo, ritenendo che sul terreno di lotta più avanzato che, nonostante tutto, questa legge creerà, dovrà misurarsi la capacità di incidenza unitaria della classe lavoratrice e dei suoi strumenti politici e sindacali. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orilia. Ne ha facoltà.

ORILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i socialisti autonomi confermano, al termine di questa discussione, l'atteggiamento di astensione che essi tennero alla fine della precedente, e non meno aspra di questa, discussione svoltasi alla Camera, nel corso della quale non pochi furono i tentativi di prevaricazione da parte degli ambienti più reazionari del nostro paese, i quali valsero a confermare che questo problema è uno dei nodi fondamentali della situazione economica e sociale del nostro paese, sul quale la battaglia non può che continuare con asprezza.

È riprova di questa nostra valutazione il fatto che dopo l'evidente peggioramento della legge effettuato al Senato, e per di più in un clima politico generale che tutti noi riteniamo non poco preoccupante, la lotta abbia qui ripreso ieri ed oggi, il che, al di là degli specifici e, a mio parere, significativi risultati ottenuti, sta a dichiarare la volontà di respingere ogni possibile nuovo ricatto, e sta altresì a dimostrare la possibilità di esplicitare in ogni momento una capacità rivendicativa con esiti positivi.

È certo, signor Presidente, che noi non abbiamo illusioni sul quadro generale e politico nel quale operiamo, sull'asprezza delle lotte che ci attendono, ma sappiamo e vogliamo confermare qui che in ogni momento è possibile fare dei passi in avanti, in ogni momento è possibile respingere l'offensiva dell'avversario in una lotta ravvicinata e difficile come è quella che ora stiamo combattendo. È appunto questo aspetto della lotta, a noi particolarmente congeniale, nella situazione difficile nella quale ci muoviamo, che intendiamo sot-

tolineare in questo momento confermando la nostra dichiarazione di astensione dal voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Terrana. Ne ha facoltà.

TERRANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non può certo dirsi che il gruppo repubblicano sia stato avaro di critiche sul provvedimento che ci apprestiamo a votare. Non lo è stato fin dal momento della discussione sulle linee generali del progetto, quando esso venne per la prima volta al nostro esame, né lo è stato al momento della conclusione di quel dibattito. E neppure avari di critiche sono stati, ancora, i nostri colleghi del Senato.

Le nostre esplicite riserve riguardavano e riguardano punti particolari del provvedimento ritenuti da noi insufficienti o errati, ma ad tengono soprattutto ad alcuni aspetti di ordine generale. Non tornerò certo su quanto abbiamo avuto già occasione di dire. Ricordo soltanto che abbiamo anzitutto inteso sottolineare gli inconvenienti e le incertezze che derivano sia dall'insufficienza della nostra politica del territorio e dai ritardi delle scelte di politica di piano, sia, ancor più, dalla mancata organica riforma della disciplina urbanistica o, se si vuole, dal modo parziale e in qualche punto opinabile con il quale il disegno di legge in discussione risolve taluni problemi di legislazione urbanistica.

Se quindi da un lato riconosciamo che, accanto ad alcune imperfezioni del provvedimento già approvato dalla Camera, altre erano presenti nel testo restituitoci dal Senato e talune rimangono nel testo che la Camera sta per votare, dall'altro dobbiamo però ritenere che gli aspetti più discutibili della legge sono proprio in quei difetti di organicità cui ho appena accennato.

Anche dopo gli emendamenti approvati in questo secondo esame della Camera, quindi, il problema della legislazione edilizia presenta ancora un vasto quadro alla nostra attenzione. Crediamo pertanto che approfondimenti su questo tema debbano ancora avvenire, dopo l'approvazione della legge; e debbono avvenire soprattutto e urgentemente in sede di esame della nuova disciplina urbanistica, che si impone come indispensabile di per sé, per motivi che non mi attardo qui a ripetere, ma anche per i riflessi che essa avrà nei confronti di alcuni aspetti di questa legge. Perciò ho visto con piacere che i relatori — mi riferisco in particolare a quelli per la maggioranza — hanno

voluto riaffermare la urgente necessità della nuova legge urbanistica e in particolare l'esigenza di una regolamentazione organica del regime delle aree fabbricabili, specie al fine di assicurare una perequazione nel trattamento dei cittadini, per rendere possibile la formulazione di adeguati strumenti urbanistici.

Proprio su questo doppio regime delle aree si erano appuntate da parte nostra le critiche maggiori, con la richiesta di un meccanismo di esproprio generalizzato e dell'attuazione del principio che la proprietà delle aree non costituisce di per sé diritto alla edificazione. Un sistema di legislazione urbanistica che fosse fondato su questi criteri non impedirebbe, a nostro avviso, di tener conto delle diverse condizioni giuridiche delle aree interessate dalla approvazione del piano regolatore generale, ma anzi consentirebbe di attuare soluzioni corrette dal punto di vista costituzionale ed equitativo.

Sulle norme più propriamente riguardanti la politica per l'edilizia abbiamo avuto già occasione di sottolineare gli aspetti positivi della legge e quelli che, a nostro parere, lo sono assai meno; aspetti comunque che non sono oggi così profondamente modificati nel nuovo testo da farci cambiare il giudizio complessivo già espresso.

Un giudizio favorevole meritano in particolare le norme dirette a realizzare una struttura unitaria per l'intervento pubblico nell'edilizia, il nuovo meccanismo per l'acquisizione delle aree per l'edificazione, le nuove possibilità offerte agli enti locali, e in specie alle regioni, per partecipare responsabilmente e con disponibilità di un minimo di strumenti legislativi e finanziari alla gestione della politica del territorio (sebbene qualche emendamento del Senato possa sembrare contraddittorio a questo riguardo), ed infine diverse disposizioni dirette al rilancio dell'azione pubblica e privata nell'edilizia.

Sotto questo ultimo profilo, qualche nuova riserva appare per noi giustificata in rapporto all'allargamento del campo dei destinatari delle provvidenze previste dalla legge. Se è vero, infatti, che si tratta quasi sempre di soluzioni motivate da esigenze reali e quindi meritevoli di attenzione, è anche vero che esiste qui un pericolo di dispersione degli interventi e quindi di minore incidenza della legge ai fini che le erano stati originariamente attribuiti: stimolare la ripresa del settore edilizio, promuovere una più larga partecipazione della mano pubblica alla costruzione di case, indirizzare la relativa offerta verso una mag-

giore aderenza al tipo di domanda tuttora insoddisfatta. Le nuove norme dell'articolo 35 invece, che riguardano il regime giuridico degli alloggi costruiti sulle aree cedute in proprietà dai comuni, corrispondono ad un nuovo accordo, definito durante l'esame da parte del Senato, tra i partiti della maggioranza, e hanno quindi avuto la nostra adesione. Esse consentono di superare difficoltà che hanno lungamente attardato l'iter di questa legge. Gli emendamenti approvati dalla Camera in questa seconda lettura del provvedimento a noi sembrano in sé migliorativi del testo originario, anche per la formulazione non sempre chiara che esso aveva, formulazione che avrebbe inevitabilmente provocato dannose questioni di interpretazione.

Resta però il problema della volontà delle forze politiche di non procrastinare l'entrata in vigore della legge a causa del prolungamento dell'iter legislativo che le modifiche in parola impongono. Noi pensiamo infatti che oltre le imperfezioni del testo legislativo, alle quali, come ho ricordato, molto ci siamo riferiti anche noi, esiste oggi l'esigenza politica di approvare il provvedimento per la casa. Esiste tale esigenza per salvaguardare la credibilità delle forze politiche dinanzi all'attesa dell'opinione pubblica, esiste per il Parlamento, esiste per la soluzione di reali difficoltà del settore edilizio, e infine perché questa legge ormai rappresenta il passaggio obbligato verso una nuova organica legislazione urbanistica.

Perciò noi confermiamo il nostro voto favorevole, anche come auspicio per tale ulteriore riforma. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barca. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel maggio del 1971, motivando il nostro voto sulla legge per la casa, l'onorevole Macaluso rilevò come la legge avesse due anime, da una parte l'anima conservatrice, che cerca di distorcere ogni riforma nel momento stesso in cui è costretta ad attuarla, dall'altra l'ispirazione innovatrice, che riesce talvolta ad aprire breccie ad una politica di ripresa produttiva e di riforme. Da una parte il nostro gruppo denunciò chiaramente l'inadeguatezza della legge sottoposta dal Governo al nostro esame, e soprattutto denunciò la sua mancata collocazione in una visione generale, in una

linea di politica economica e di lotta alla rendita; dall'altra tuttavia rilevò anche i non trascurabili contenuti positivi conquistati in direzione di un nuovo regime dei suoli urbani, contenuti che erano stati il frutto di una libera dialettica parlamentare e di una azione comune di tutta la sinistra.

Da questo giudizio, al quale del resto avevamo ispirato tutto il nostro comportamento nel corso del dibattito, il nostro gruppo derivò la motivazione della sua astensione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

BARCA. Al Senato il nostro atteggiamento mutò, e mutò giustamente, dinanzi ad una manovra della destra che proprio qui, in questa aula, — ricordiamolo — ebbe la sua premessa con il voto contrario di oltre 70 deputati democristiani. Fu quello l'inizio di una controffensiva che portò a peggioramenti reali della legge, e portò soprattutto all'instaurarsi di un metodo inaccettabile, ma al quale purtroppo lo stesso partito socialista finì per piegarsi, quello cioè della delimitazione nei confronti della forza politica che più aveva contribuito a porre ed a fare avanzare nel paese e nel Parlamento il tema della riforma della casa. Metodo, in sostanza, che bloccava una libera, reale dialettica parlamentare. Il voto contrario dei comunisti al Senato fu da una parte atto di denuncia e di lotta contro i peggioramenti introdotti, in molti casi volti a rendere più farraginoso, più lento, più defaticante tutta la procedura di applicazione della legge (e ciò proprio nel momento in cui, onorevoli colleghi, diventava invece sempre più pressante l'esigenza di snellire le procedure della spesa pubblica e dell'investimento pubblico) e fu dall'altra, attraverso le parole con cui il compagno Bufalini motivò al Senato il voto stesso, atto di denuncia contro un metodo inaccettabile.

Tornata la legge alla Camera, la stessa maggioranza, nelle sue persone più responsabili, riconobbe la necessità di alcune correzioni; ma tornò a prevalere il metodo della delimitazione, sia pure giustificato dal ministro Lauricella con la necessità di non fare tornare la legge in alto mare, nelle nebbie della incertezza, con un qualsivoglia emendamento. Ma il voto di ieri sull'articolo 10 ha spazzato via ogni alibi, e mentre ha fatto compiere un positivo passo che largamente compenserà con una procedura più snella e certa i pochi giorni necessari per il riesame del Senato, ha aperto la strada ad un nuovo reale confronto, dal

quale sono usciti miglioramenti limitati, ma sostanziali, che ancora una volta testimoniano del nostro ruolo, del nostro peso politico, dell'impossibilità di procedere sulla via delle riforme senza un preciso rapporto con noi, con i comunisti, con l'opposizione di sinistra.

È valutando questo successo di metodo e di merito che abbiamo deciso di assumere un atteggiamento di astensione. Con la prima astensione nostra alla Camera, noi impedimmo, onorevoli colleghi, l'affossamento della legge che altrimenti sarebbe caduta sotto i colpi dei franchi tiratori democristiani, quegli stessi franchi tiratori che oggi hanno unito il loro voto a quello del Movimento sociale nella votazione a scrutinio segreto dell'emendamento proposto da questo gruppo.

Con il voto contrario al Senato abbiamo combattuto un metodo e abbiamo riaperto la battaglia per un riesame della legge che cancellasse almeno, come infatti è avvenuto, qualcuno dei peggioramenti che erano stati introdotti e consentisse insieme qualche miglioramento.

Con l'astensione di oggi vogliamo anche — lo diciamo apertamente — contrassegnare la conclusione di una fase della battaglia per la casa, quella più legata all'*iter* parlamentare di questa legge. Abbiamo lottato fino all'ultimo, fino a poche ore fa, per migliorarla. Ora, riteniamo che l'accento debba spostarsi sulla sua attuazione, sul controllo democratico di essa per evitare sabotaggi e ritardi, e debba spostarsi altresì sull'elaborazione di strumenti legislativi che affrontino i temi generali della riforma urbanistica cui questa legge sfugge, cui la maggioranza sfugge e cui, soltanto *in extremis*, l'onorevole Terrana si ricorda di mandare un pallido auspicio.

È a questa nuova fase che noi chiamiamo i compagni e i lavoratori, in un momento economico e politico difficile, di cui con responsabilità abbiamo valutato tutti i complessi aspetti, sia ieri, quando abbiamo respinto con fermezza e con successo il ricalco di chi, invocando lo spettro del peggio, vorrebbe imporre, onorevole Lauricella, a tutta la maggioranza gli orientamenti dell'ala più reazionaria della democrazia cristiana, sia oggi quando, contro questa stessa destra e le sue manovre, sottolineiamo con l'astensione il ruolo positivo che noi comunisti abbiamo svolto in tutta la battaglia: dalle riunioni di fabbrica e dalle migliaia di incontri che abbiamo avuto nel paese con i lavoratori, fino all'ultima positiva riunione di oggi del « Comitato dei nove ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carra. Ne ha facoltà.

CARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per votare un provvedimento che ha conservata integra la propria struttura di legge di riforma dopo le integrazioni del Senato e i successivi emendamenti della Camera. Questi ultimi altro non sono se non puntualizzazioni esplicative di modifiche apportate al primo testo approvato dalla Camera da parte del Senato. Ciò renderebbe superflua, ammesso che il regolamento me lo consentisse, un'ampia dichiarazione di voto.

Una legge di riforma non può pretendere di sostituire con immediatezza, ad un equilibrio consolidatosi in tempi remoti, un altro diverso equilibrio fin dall'inizio compiutamente assestato. Il Parlamento non può abbandonare questa legge agli urti che essa certamente subirà da parte dei vasti privilegi toccati, o semplicemente non seguirla nel collaudo che subirà calandosi nella realtà della nostra società. Dovremo vigilare integrandola e correggendola, ove necessario, la complessa normativa che stiamo varando. Dovremo soprattutto colmare il vuoto esistente in materia — e che anche questa stessa legge di riforma sottolinea — con la nuova legge quadro per l'urbanistica, che dovrà consentire il collegamento tra la programmazione e la pianificazione urbanistica, che ne costituisce il determinante supporto, e in special modo dovrà fissare il quadro entro cui la regione, nel rispetto della sfera di autonomia che la Costituzione le riconosce, possa operare.

Il provvedimento che stiamo per votare è la risposta non definitiva — che tale non potrebbe essere — alla domanda che il paese e i lavoratori in particolare ci hanno rivolto. Con la sua approvazione, inoltre, non deve venir meno il positivo dialogo che, attraverso soprattutto la Commissione lavori pubblici, si è avviato con numerose e qualificate rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Trasferire però ad altri organi dello Stato il compito di gestire la legge ha un particolare significato. Noi riteniamo di essere in diritto di chiedere al Governo e ai suoi organi tecnici ed amministrativi, di compiere il più deciso sforzo per consentire un rapido avvio della legge seguendone poi con attenzione lo sviluppo e provvedendo, ove necessario, con rapidità ad adeguare gli strumenti operativi per quanto da esso dipenda, e a riferire con tempestività al Parlamento per le

integrazioni legislative che dovessero diventare necessarie.

Questa legge per altro, pur essendo condizionata nella sua operatività da idonee iniziative del Governo, sarà in gran parte gestita dalle realtà democratiche locali: i comuni e le regioni. Per queste ultime costituirà uno dei primi precisi impegni di responsabilità programmatica e di capacità operativa. Per i comuni, invece, avrà il valore di una significativa attribuzione di ampie possibilità di intervento nella gestione urbanistica del territorio.

Con questa legge si è fornita una risposta soltanto parziale alle richieste dei lavoratori italiani: sta ora alle essenziali realtà democratiche locali il compito di utilizzare questo strumento legislativo nelle sue più valide componenti di riforma, con la maggiore efficacia possibile.

Queste le valutazioni che ho ritenuto di dover richiamare all'attenzione della Camera nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento all'esame del gruppo democratico cristiano. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quilleri. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, anche la seconda cosiddetta grande riforma del centro-sinistra è nuovamente davanti alla Camera dei deputati, dopo il travagliato iter iniziale, dopo il dibattito veramente fiacco che si è svolto qui, ma soprattutto dopo le modifiche apportate dal Senato, modifiche che non hanno alterato il quadro iniziale, consistendo essenzialmente in ulteriori mediazioni quantitative che nulla tolgono al carattere e alla impostazione della riforma e rendono quanto meno incomprensibili gli atteggiamenti del senatore Togni e le sue dichiarazioni iniziali, a difesa di non so quali principi a lui cari.

Così è rimasta l'impostazione demagogica della riforma, voluta e imposta da forze esterne al Parlamento e per ragioni che nulla hanno a che fare con la riforma della casa. Così è rimasto un attentato serio ad alcuni diritti fondamentali dei cittadini sanciti e protetti dalla Costituzione. Così si apre una enorme strada alla corruzione e all'intrallazzo. Così è rimasta la scarsa incisività del provvedi-

mento sul piano operativo per quanto riguarda la pianificazione del territorio, perché non si è avuto il coraggio di affrontare la via indicata da noi liberali, quella, cioè, del varo di una seria e incisiva riforma urbanistica che facesse da legge-cornice. Così è rimasta l'insufficienza dei fondi e delle strutture predisposte con l'edilizia sovvenzionata, con tutte le conseguenze negative che il provvedimento avrà, e certamente ha già, su tutta l'attività di edilizia residenziale nel nostro paese.

Ed è perfino patetico — chiedo scusa — l'onorevole ministro dei lavori pubblici quando raccomanda, mi auguro in buona fede, la rapida approvazione di questa legge dicendo che la crisi edilizia è ormai in atto; con il che si finge di ignorare che la previsione di attività nel settore edilizio contenuta nella presente legge è limitata teoricamente al 16,5 per cento del totale e che per raggiungere questa percentuale, che certamente non sarà raggiunta, potrà essere vincolato il 70 per cento del territorio comunale, lasciando ai privati, ammesso che ne abbiano ancora voglia e convenienza, il restante 30 per cento per sopperire all'83,5 per cento del fabbisogno totale di case.

In realtà questa non è la riforma della casa, come si è voluto far credere creando pericolose illusioni nel paese, ma è un semplice assaggio, una legge ponte verso una nuova legge urbanistica che prefigura chiaramente l'esproprio generalizzato, in omaggio ad una visione miope e distorta delle realtà umane e sociali degne di un paese libero. Questa è la vera essenza della legge.

Ma è anche una riforma di dubbia paternità, essendo numerosi, come lo stesso ministro ha detto, i suoi possibili padri; tuttavia, in omaggio a un principio del diritto romano, che almeno la madre è certa, il giudizio morale nei confronti di questa madre non può che essere pesante e non è certo pronunciabile in quest'aula.

In sostanza, è una riforma, che non piace a nessuno; è una riforma della quale i relatori per la maggioranza, che pare si siano limitati a una prima lettura delle modifiche apportate dal Senato, scrivono che sarebbe grave responsabilità consegnare al paese uno strumento che non funziona, impegnandoci fin d'ora ad apportare quelle modifiche che l'applicazione pratica suggerirà.

Così, dopo la trionfalistica presentazione della legge, dopo aver più volte detto che il paese attende con ansia questa riforma, si tenta di mettere le mani avanti, perché ormai è chiaro a tutti che il paese dovrà attendere ancora molto, purtroppo, prima che si possa as-

sistere ad un rilancio dell'attività edilizia; anche se l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha annunciato la mobilitazione generale dei residui passivi che, da simbolo dell'inefficienza amministrativa, assurgono al ruolo di truppe fresche da gettare sulla linea del Piave. Ma sono truppe che esistono solo sulla carta dello stato maggiore e non raggiungeranno mai il fronte perché, al di là della metafora, è in ogni caso la mancanza di strumenti urbanistici nella maggior parte dei comuni italiani che blocca la spesa. Questi strumenti, d'altra parte, non si improvvisano, per cui, al di là del gioco delle cifre, non si può che constatare quanto amara e deludente sia la verità.

Nella relazione al primo progetto era indicata una possibilità di spesa nel triennio, da parte pubblica, di 2500 miliardi, mobilitando i residui passivi della GESCAL, che venivano indicati in 1200 miliardi. Senonché la GESCAL ha comunicato ufficialmente che al 1° aprile 1971 la sua disposizione di cassa era di 690 miliardi, ai quali andranno ad aggiungersene, sino al 1979, altri 990. In definitiva, il programma GESCAL sino al 1979 può contare su 1680 miliardi. Supponendo quindi che ai 690 miliardi disponibili si aggiunga la quota annua di 110 miliardi all'anno del prossimo triennio, arriviamo ad una possibilità di spesa effettiva nel settore della casa di 1020 e non di 2500 miliardi. E allora la previsione contenuta nel piano economico quinquennale è ben più aderente alla realtà, prevedendo appunto la spesa di 1150 miliardi.

Non è malizia, onorevole ministro, citare questi dati. Mi permetto osservare che quanto ella ha dichiarato ieri in aula contraddice le premesse stesse della legge che stiamo per votare. Ella ha infatti affermato che i dati del piano quinquennale sono previsioni di effettivo investimento in ciascuno degli anni interessati, mentre le previsioni della legge sulla casa sono relative ad investimenti che potenzialmente si potranno promuovere, indipendentemente dagli anni in cui verranno materialmente realizzati. In parole povere, onorevole ministro, ella non si sente più di garantire la costruzione di 250 mila alloggi in questo triennio.

Ma allora cade tutto, onorevole Ministro! Cade il carattere anticongiunturale di questa legge, cade l'urgenza di questo intervento e si verifica purtroppo quanto da noi previsto: crisi nell'edilizia, sia pubblica sia privata, carenza di alloggi ad ogni livello. Ma allora rimangono in piedi soltanto i principi relativi all'esproprio; rimane il tentativo della mano

pubblica di gestire il patrimonio immobiliare; rimane la mortificazione della iniziativa privata alla quale pure il piano quinquennale continua ad assegnare il compito di investimenti per ben 1870 miliardi all'anno nel quinquennio; rimane il tentativo di eliminare quelle classi intermedie, quella borghesia che lavora, che pure costituiscono l'asse portante del nostro modo di vita.

È stato ricordato in questi giorni che la vera matrice di ogni governo autoritario di tipo fascista è la disgregazione sociale dei ceti della media e piccola borghesia, come conseguenza della crisi economica. Legiferare in questo modo, sbandierare riforme giacobine che non risolvono nulla, contribuisce soltanto a minare la credibilità del Parlamento, consentendo a talune forze politiche di assumere atteggiamenti poco chiari. (*Commenti*).

Il 26 maggio, in sede di dichiarazione di voto, l'onorevole Orlandi, rispondendo ad alcune mie osservazioni circa lo scarso o nullo contributo dato dal suo gruppo politico alla stesura della legge, mi rispose dicendo che ben altre erano le sue preoccupazioni, che riguardavano la stabilità del Governo e solennemente dichiarava che, se la maggioranza si era ritrovata compatta, il merito era certamente suo. Dopo meno di un'ora cadevano nell'urna 121 palline nere e, senza l'astensione comunista, la legge non sarebbe passata, come quasi certamente succederà questa sera. Ma c'è di più: i deputati socialdemocratici che presero parte a quella votazione furono sette.

È questo il tipo di politica che rende difficile anche fare l'opposizione in questo paese perché la maggioranza non fa la maggioranza, ma i suoi esponenti fanno i « furbetti ».

Mi permetto ancora una volta di riprendere un ammonimento. Questa è una legge che dovrebbe essere concreta, una legge la cui prova del nove è immediata, una legge che viene approvata in un momento di profonde difficoltà create da grandi errori di conduzione politica: aggiungere errori ad errori potrebbe essere fatale. Per questo noi liberali avevamo presentato una seria proposta anticongiunturale che ci permettiamo di raccomandare all'attenzione del Parlamento per quella seconda fase operativa alla quale accennavano i relatori per la maggioranza.

Per concludere, onorevoli colleghi, nello annunciare il voto contrario del gruppo del partito liberale italiano, mi sia consentita una citazione storica. Scrive Tacito nelle *Historiae* che, venuto a morte Nerone, il saggio Galba volendo associarsi al potere il giovane Pisone ebbe a dirgli: « I malvagi certamente

rimpiangeranno Nerone ». Spetta a noi fare in modo che anche i buoni non abbiano a rimpiangerlo. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

GATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mano a mano che con la successiva approvazione da parte del Parlamento delle varie leggi di riforma si va sempre più nettamente delineando l'operato dell'attuale Governo che, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, doveva garantire con la chiarezza del disegno riformatore la stabilità politica al paese, emerge con assoluta evidenza il fallimento di una formula politica, quella del centro-sinistra, che, lungi dal raggiungere gli scopi che si era prefissi, ha dimostrato semplicemente la assoluta inconciliabilità delle sue componenti le quali, avendo ideologie e finalità diverse, non riescono a trovare alcuna intesa se non all'insegna del continuo compromesso.

Questa realtà, che è alla base di tutta la vita politica italiana, si evidenzia con chiarezza proprio esaminando il progetto di legge sulla casa che, dopo un *iter* particolarmente travagliato cui non sono mancati colpi di scena sensazionali ed imprevisti, viene oggi sottoposto alla nostra approvazione, e che denuncia il lungo tiro alla fune tra i vari partiti della maggioranza, l'apporto decisivo delle opposizioni di sinistra, la tenace ostinazione del Presidente del Consiglio per trovare comunque una soluzione accettabile dalle varie parti politiche, cioè, in breve, il deprecabile compromesso raggiunto che rappresenta il principio informatore ed il filo conduttore della legge stessa. In effetti, questa legge vuole essere al tempo stesso tutto ed il contrario di tutto: vuole assicurare la casa ai meno abbienti, ma in realtà la casa resterà per essi un sogno o una chimera, vuole incrementare l'edilizia abitativa mentre questo settore non riuscirà a risolvere la crisi paurosa che attraversa e che coinvolge e avvilisce tutti gli altri comparti produttivi; vuole introdurre il concetto di diritto di superficie di soppiatto e senza una delimitazione precisa, ma vuole, al tempo stesso, garantire il concetto di totale proprietà della casa mentre in buona sostanza lo lede e lo intacca alla radice; vuole invogliare gli investimenti in questo importante settore ed invece li scoraggia; vuole stimolare il risparmio e l'iniziativa privata ottenendone esattamente l'effetto opposto; vuole sviluppare l'iniziativa

pubblica, ma non si sa come essa da sola possa rispondere alle effettive esigenze del paese in tale campo.

La verità è che questa legge, impostata male e continuamente rimanipolata fino alla sua attuale formulazione, è lo specchio fedele del clima politico nel quale viviamo, contraddistinto da una assoluta precarietà e da una totale confusione di idee tra i partiti della maggioranza governativa, come del resto ciascuno ha potuto agevolmente constatare seguendo i lavori del Consiglio nazionale della democrazia cristiana, del Comitato centrale socialista nonché dichiarazioni dei responsabili dei partiti socialdemocratico e repubblicano, da cui è emerso che l'attuale formula, pur non avendo alcun motivo di sopravvivere, vien tenuta in vita in maniera del tutto artificiale per arrivare sino alle elezioni del Capo dello Stato, dopo di che non v'è che il buio più assoluto ed impenetrabile.

La teoria degli equilibri più avanzati affermata dalla nuova maggioranza del PSI, il rinnovato ed incoerente unanimismo della democrazia cristiana che cerca di celare pietosamente le profonde ed ormai insanabili lacerazioni che travagliano il partito di maggioranza relativa, l'intransigenza verbale dei socialdemocratici e la richiesta repubblicana di una radicale revisione e reimpostazione di tutta la politica di centro-sinistra, stanno infatti a dimostrare che nella compagine governativa e nella maggioranza che la sostiene non v'è unicità di intenti, né comunanza di obiettivi, ma v'è solo la volontà di sopravvivere nonostante il paese attraversi una crisi paurosa sul piano economico e sociale, da cui non potrà certamente uscire finché permarrà l'attuale stato di confusione e di indecisione che pone il Governo in condizioni di assoluto immobilismo.

E se voi, signori del Governo e della maggioranza, pur riconoscendo la gravità dell'attuale situazione, non riuscite a percepire il senso crescente di stanchezza, di insoddisfazione, di disorientamento e di sfiducia che pervade la grande opinione pubblica, se voi non riuscite a comprenderne i veri motivi e le cause profonde, se voi non riuscite ad interpretare le effettive esigenze del paese, la sua ansia per un migliore domani, la sua volontà di lavorare e di produrre in un clima di ordine, di libertà e di autentica democrazia, che dia tranquillità nel presente e consenta di guardare con sicurezza il futuro, noi abbiamo il diritto di dirvi che siete su una strada sbagliata, a nulla valendo l'andare avanti alla giornata, il mettere continuamente delle top-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

pe da un « decretone » ad un altro, da una legge di riforma ad un'altra, tra cedimenti e compromessi che certo non possono risolvere i nostri problemi di fondo.

La legge sulla casa, che è appunto l'espressione e il frutto di questo clima politico che ha gettato l'Italia allo sbaraglio, non poteva pertanto sfuggire ai contrasti, alle contraddizioni, alle incertezze che caratterizzano l'azione delle forze politiche che si ritrovano a formare la precaria maggioranza che ci governa, e quindi non poteva non essere incompleta, incoerente, contraddittoria, farragginosa, settoriale, del tutto inadatta cioè a rispondere alle effettive esigenze del paese che vengono così ancora una volta disattese e mortificate.

Il gruppo del PDIUM, quindi, si oppone all'approvazione di questa legge non solo e non tanto perché non condivide i suoi contenuti sul piano giuridico, tecnico ed economico, perché essa è in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, perché lede il diritto di proprietà, perché non concorda con quanto stabilito dalla programmazione e perché non è preceduta e sorretta da una adeguata legge urbanistica che metta ordine in questo importante settore; ma essenzialmente perché essa con i suoi cedimenti e le sue concessioni all'estrema sinistra contribuisce ad alimentare il clima di confusione nel quale è piombato il paese e ad accrescere così la crisi profonda ci travaglia.

Nell'annunciare pertanto il nostro voto contrario, noi dichiariamo che con esso intendiamo opporci non solo a questa legge, ai suoi principi informativi, ai cedimenti ed ai compromessi che l'hanno caratterizzata, ma anche e principalmente a tutta la politica equivoca del centro-sinistra, che nella sua pratica attuazione si è rivelata un fallimento totale, destando nella maggioranza degli italiani le più gravi preoccupazioni per il presente ed il futuro del nostro paese. (*Applausi a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto insieme con il disegno di legge costituzionale n. 1993-B.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione del disegno di legge costituzionale n. 1993-B e del disegno di legge n. 3199-bis-B, oggi esaminati.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge costituzionale: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia. (*Già approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato*) (1993-B):

Presenti e votanti	462
Maggioranza assoluta dei componenti della Camera	316
Voti favorevoli	405
Voti contrari	57

Sono in missione 5 deputati.

(*La Camera approva con la maggioranza assoluta*).

Disegno di legge: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B):

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	234
Voti contrari	88

Hanno dichiarato di astenersi 140 deputati.
Sono in missione 5 deputati.

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amendola
Abelli	Amodei
Accreman	Andreotti
Achilli	Angrisani
Alboni	Anselmi Tina
Aldrovandi	Antoniozzi
Alessandrini	Ariosto
Alfano	Armani
Alini	Arnaud
Allegri	Assante
Allera	Averardi
Allocca	Azimonti
Amadei Giuseppe	Azzaro
Amadei Leonetto	Baccalini
Amadeo	Badaloni Maria
Amasio	Badini Confalonieri

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Balasso	Caiati	Damico	Gatti
Baldani Guerra	Caiazza	D'Angelo	Gerbino
Baldi	Calvetti	D'Auria	Gessi Nives
Ballarin	Calvi	de' Cocci	Giannantoni
Barberi	Camba	Degan	Giglia
Barbi	Canestrari	De Laurentiis	Giomo
Barca	Canestri	Del Duca	Giovannini
Bardelli	Caponi	De Leonardis	Girardin
Bardotti	Capra	Delfino	Giraudi
Baroni	Caprara	Della Briotta	Giudiceandrea
Bartesaghi	Caradonna	Dell'Andro	Gramegna
Bartole	Cardia	De Lorenzo Giovanni	Granata
Barzini	Carenini	De Maria	Granelli
Bassi	Cariglia	De Martino	Granzotto
Bastianelli	Carra	de Meo	Grassi Bertazzi
Battistella	Carta	De Pascalis	Graziosi
Beccaria	Castelli	De Poli	Greggi
Belci	Castellucci	De Ponti	Guarra
Bemporad	Cataldo	Di Benedetto	Guerrini Rodolfo
Benedetti	Catella	Di Giannantonio	Guglielmino
Bensi	Cattaneo Petrini	Di Leo	Gui
Beragnoli	Giannina	Di Lisa	Gullotti
Bernardi	Cattani	di Marino	Gunnella
Bersani	Cavaliere	Di Mauro	Helfer
Bertè	Cavallari	Di Nardo Raffaele	Imperiale
Bertoldi	Cebrelli	D'Ippolito	Ingrao
Bertucci	Cecati	Di Primio	Iotti Leonilde
Biaggi	Ceravolo Domenico	Di Vagno	Isgrò
Biagini	Ceravolo Sergio	Donat-Cattin	Jacazzi
Biagioni	Ceruti	Drago	La Bella
Biamonte	Cervone	Elkan	Laforgia
Bianchi Fortunato	Cesaroni	Erminero	La Loggia
Bianchi Gerardo	Chinello	Esposito	Lamanna
Bianco	Ciaffè	Fabbri	Lattanzi
Bima	Ciampaglia	Fasoli	Lattanzio
Bini	Cianca	Felici	Lauricella
Bisaglia	Ciccardini	Ferrari	Lavagnoli
Bo	Cicerone	Ferretti	Lenti
Bocchi	Cingari	Ferri Giancarlo	Leonardi
Bodrato	Cirillo	Ferri Mauro	Lepre
Boffardi Ines	Coccia	Fibbi Giulietta	Lettieri
Boldrin	Cocco Maria	Finelli	Levi Arian Giorgina
Bologna	Colajanni	Fioret	Lezzi
Bonifazi	Collesèlli	Flamigni	Lima
Borghesi	Colombo Emilio	Forlani	Lizzero
Borra	Colombo Vittorino	Fornale	Lobianco
Borraccino	Compagna	Foscarini	Lodi Adriana
Bortot	Conte	Foschi	Lombardi Mauro
Botta	Corà	Fracanzani	Silvano
Bottari	Corghi	Fracassi	Longo Pietro
Bozzi	Corti	Franchi	Longoni
Brandi	Cottone	Fregonese	Loperfido
Bressani	Craxi	Fulci	Luberti
Bronzuto	Cristofori	Fusaro	Lucchesi
Bruni	Cucchi	Galli	Lucifredi
Bucciarelli Ducci	Cusumano	Galloni	Luzzatto
Busetto	D'Alessio	Gaspari	Macciocchi Maria
Buzzi	Dall'Armellina	Gastone	Antonietta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Borraccino	Lombardi Mauro
Bortot	Silvano
Bruni	Loperfido
Busetto	Luberti
Caponi	Macciocchi Maria
Cardia	Antonietta
Cataldo	Malagugini
Cebrelli	Malfatti Francesco
Ceravolo Sergio	Marmugi
Cesaroni	Marras
Chinello	Martelli
Cianca	Maschiella
Cicerone	Mascolo
Cirillo	Maulini
Coccia	Monasterio
Colajanni	Nahoum
Conte	Napolitano Giorgio
Corghì	Napolitano Luigi
D'Alessio	Natta
Damico	Niccolai Cesarino
D'Angelo	Ognibene
D'Auria	Olmini
De Laurentiis	Orilia
Di Benedetto	Pascariello
di Marino	Pellegrino
Di Mauro	Pellizzari
D'Ippolito	Pietrobono
Esposito	Pirastu
Fasoli	Piscitello
Ferretti	Pistillo
Ferri Giancarlo	Pochetti
Fibbi Giulietta	Raffaelli
Finelli	Raicich
Flamigni	Raucci
Foscarini	Re Giuseppina
Fregonese	Rossinovich
Gastone	Sabadini
Gessi Nives	Sacchi
Giannantoni	Sandri
Giovannini	Santoni
Giudiceandrea	Scaini
Gramegna	Scipioni
Granata	Scutari
Guerrini Rodolfo	Sereni
Guglielmino	Sgarbi Bompani
Ingrao	Luciana
Iotti Leonilde	Skerk
Jacazzi	Spagnoli
La Bella	Speciale
Lamanna	Sulotto
Lavagnoli	Tagliaferri
Lenti	Tani
Leonardi	Tedeschi
Levi Arian Giorgina	Tempia Valenta
Lizzero	Terraroli
Lodi Adriana	Todros
	Tognoni

Tripodi Girolamo	Vespignani
Trombadori	Vetrano
Tuccari	Vianello
Valori	Zanti Tondi Carmen

Sono in missione:

Pica	Vedovato
------	----------

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Venerdì 15 ottobre 1971, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

3. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

5. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

6. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

7. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore:* Tozzi Condivi.

Lunedì 18 ottobre 1971, alle 16,30:

1. — Discussione del disegno di legge: 380-B.

2. — Discussione del disegno di legge: 2958.

3. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

4. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

5. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

6. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

7. — Discussione della proposta di legge costituzionale: 3032.

La seduta termina alle 22.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

D'ANGELO, CONTE, D'AURIA, RAUCCI e BIAMONTE. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia, largamente diffusa a Napoli e tra i lavoratori interessati, circa il trasferimento dello stabilimento Italsider di Bagnoli, e, se detta notizia corrisponde al vero, le finalità che si intendono perseguire sul piano produttivo-occupazionale aziendale e su quelli economico e programmatico più generali.

Per sapere inoltre se ritengano compatibile con la avvertita necessità di programmare l'assetto territoriale, il fatto che i propositi e le determinazioni concernenti il futuro di questo importante complesso produttivo campano vengano sottratti al dibattito democratico degli organismi elettivi, peraltro investiti delle decisioni relative a detto assetto. (5-00094)

RACCHETTI e TARABINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della situazione di grave disagio in cui si trova il personale insegnante che, collocato a riposo, da vari anni attende la liquidazione della pensione;

2) se non ritiene di intervenire urgentemente per regolarizzare una situazione insostenibile che va aggravandosi di giorno in giorno, dato che l'attuale ispettorato per le pensioni presso il Ministero della pubblica istruzione è strutturato in modo assolutamente inadeguato alle attuali esigenze del personale docente e non docente, costituito da oltre 600 mila unità. (5-00095)

DI MARINO e BIAMONTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere per quali ragioni la co-

struzione del sottopassaggio di attraversamento della linea ferroviaria, per il collegamento tra via Roma e via Iemma a Battipaglia (Salerno), sottopassaggio da anni richiesto dalla popolazione ed il cui mancato accoglimento fu una delle principali ragioni dello scoppio della collera popolare di qualche anno fa, è stata sospesa, dopo essere stata iniziata da un mese.

Gli interroganti chiedono di conoscere se è vero che la sospensione dei lavori dipende dal fatto che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarebbe ancora in grado di dare inizio ai lavori di sua competenza e in tal caso quali ne sono le ragioni.

Gli interroganti fanno rilevare che il disagio per la mancanza del sottopassaggio è stato aggravato dal fatto che con i lavori iniziati e poi interrotti anche il passaggio a livello è stato chiuso e la città di Battipaglia è letteralmente spaccata in due con gravissimi danni per il commercio e per i lavoratori che debbono recarsi nelle aziende industriali e agricole. Si chiedono pertanto urgenti misure per la ripresa e il pronto completamento dei lavori. (5-00096)

DI MARINO e BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato della decisione della società Scaramella di Salerno di licenziare tutti i dipendenti del pastificio, che sono passati dai circa 500 di circa 20 anni fa, ai 160 di 10 anni or sono, agli 88 attuali.

La decisione, che non ha alcuna convincente giustificazione, essendo stato detto pastificio, tra i più noti e qualificati del settore fin dal 1883, recentemente rinnovato e completamente rammodernato con grossi finanziamenti pubblici ed avendo una forte posizione di mercato, interviene in una situazione di grave crisi economica della città e della provincia di Salerno, di cui sono testimonianza le chiusure negli ultimi mesi di vari stabilimenti industriali e la crisi dei fondamentali settori della economia salernitana come quello edilizio, tabacchicolo, conserviero, tessile.

Gli interroganti chiedono pertanto quali misure si intendono prendere per impedire che un nuovo grave colpo venga portato alla economia salernitana. (5-00097)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FRANCHI E SERVELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali interventi concreti intenda operare al fine di rendere tempestivi i pagamenti dovuti dagli enti pubblici alle piccole e medie aziende e che non avvengono mai alla data stabilita per contratto, ma con ritardi intollerabili che si protraggono anche per anni rendendo sempre più ridotte le disponibilità finanziarie delle aziende e quindi sempre più gravi le loro condizioni. (4-19927)

ALFANO. — *Ai Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è vero che è stato disposto di dotare i treni rapidi di *hostesses*;

se non ritenga, unitamente a tale dotazione, disporre che i treni a lungo percorso, specialmente quelli che circolano nell'Italia meridionale, siano dotati di tutti i *comforts* della tecnica moderna, in quanto è inconcepibile che ancora i viaggiatori debbano servirsi di carrozze con scompartimenti in legno, senza riscaldamento, né aria condizionata. (4-19928)

ALFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che un assessore del comune di Napoli, con lettera inviata ad un quotidiano di Napoli, ha puntualizzato che il problema delle fognature, nella città di Napoli, potrà essere risolto, solo dopo che il Ministro competente avrà steso definitivamente, e quindi presentato al Parlamento il testo del disegno di legge che prevede interventi straordinari in favore della città di Napoli, connessi soprattutto alle accertate precarie condizioni del sottosuolo ed alla insufficienza della rete fognaria;

per conoscere quali chiarimenti intende fornire in merito. (4-19929)

DE LORENZO GIOVANNI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Consiglio dei ministri, per i dicasteri di competenza e cioè difesa, pubblica istruzione, turismo, lavori pubblici e finanze, in merito al progressivo declino cui è destinata l'isola di Caprera che custodisce, alle

italiche tradizioni, le spoglie di Giuseppe Garibaldi artefice dell'unità d'Italia;

per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente riaprire il museo, custodire e mantenere dignitosamente la tomba di Giuseppe Garibaldi, ora che è venuta a mancare la premurosa cura dell'ultima figlia Clelia. (4-19930)

LATTANZI, LAMI, BOIARDI E PASONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano le ragioni che impediscono la nomina degli organi di Presidenza, da tempo scaduti o in via di ravvicinata scadenza, di diversi importanti enti che adempiono a funzioni di estremo rilievo nel paese, come l'IMI, l'ENI, l'Assobancaria, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto San Paolo di Torino, la Cassa di Risparmio di Torino, la Banca Nazionale del Lavoro, la Cassa per il Mezzogiorno, il Medio Credito;

se non ritenga che la mancata nomina comporti un serio pregiudizio nell'attività dei vari enti, costretti quanto meno in uno stato di parziale paralisi, in un momento nel quale l'economia italiana ha invece bisogno di particolari capacità di iniziativa e di intervento. (4-19931)

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora si procede alla demolizione delle costruzioni abusive effettuate su terreno demaniale lungo l'argine destro del torrente Montignoso (comune di Montignoso), come da richiesta dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara. (4-19932)

GUNNELLA E MONTANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri che hanno portato l'INPS ad escludere dalle provvidenze previdenziali, in particolare degli assegni familiari, i lavoratori della pesca che si trovano nelle condizioni di caratisti di motopesca. Tale provvedimento INPS non solo è illegittimo, ma ha una notevole carica antisociale e antidemocratica, perché il lavoratore della pesca che è anche caratista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e non può essere privato del diritto di percepire gli assegni familiari e con essi tutte le provvidenze e assistenze previdenziali, mediche, farmaceutiche e ospedaliere per il lavoratore e i suoi familiari. È assurdo che le categorie di lavoratori

autonomi abbiano, e giustamente, tutti i benefici che si vogliono negare invece ai pescatori caratisti. Gli interroganti chiedono l'intervento immediato del Ministero sull'INPS per modificare l'orientamento predetto, che è grave soprattutto per i lavoratori della provincia di Trapani. (4-19933)

GUNNELLA E MONTANTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato effettivo degli stanziamenti per l'edilizia scolastica, gli impegni per regione e per provincia, lo stato dei lavori e delle iniziative, i termini di collaborazione con i comuni, i motivi per cui gli stanziamenti non sono stati utilizzati e quali provvedimenti intendono adottare per dotare il paese delle strutture scolastiche necessarie.

In particolare gli interroganti rilevano che qualsiasi provvedimento di riduzione del numero degli alunni per classe a 25 incentiva l'occupazione degli insegnanti ma non migliora, per mancanza di aule, né l'insegnamento né il rapporto educativo dal momento che si è costretti, nelle scuole, a turni massacranti, particolarmente nelle scuole elementari, di 2 ore e mezzo al giorno che non sono nemmeno sufficienti per l'informativa e sono assolutamente insufficienti per l'educazione. Tale stato di cose raggiunge punti di estrema gravità in Sicilia e in provincia di Palermo.

Gli interroganti chiedono quale parte dei mille miliardi di giacenze passive possa essere mobilitata rapidamente non solo per indire gli appalti ma per realizzare l'opera stante che la maggior parte dei fondi stanziati si riferisce a programmi basati su previsioni finanziarie superate dall'andamento in forte aumento dei costi preventivati e quindi nella impossibilità di immediata utilizzazione.

Gli interroganti chiedono a tale fine quali provvedimenti vorranno immediatamente assumere i Ministri anche nel quadro dell'accelerazione della spesa pubblica a fini anticongiunturali. (4-19934)

GERBINO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, nel disporre il trasferimento dell'ufficiale di macchina Francesco Paolo Firicano (matricola 493071) dalla sezione di navigazione di Messina al reparto navigazione di Civitavecchia, si è tenuto conto di quanto segue:

1) che il Firicano, quale ex dirigente sindacale, non può essere trasferito, se non

dopo un anno dalla cessazione della carica — e cioè dopo il mese di aprile 1972 — a norma dell'articolo 22 dello statuto dei lavoratori; nessun nulla osta è stato chiesto dal Ministero, né, tanto meno, concesso dal sindacato di appartenenza;

2) che l'articolo 46 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato prevede la motivazione delle esigenze di servizio e che bisogna tener conto delle condizioni familiari del dipendente da trasferire;

3) che il Firicano, in data 11 agosto 1971 ha avanzato ricorso gerarchico, evidenziando tra l'altro che la moglie è impiegata della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, istituto di ambito regionale, il quale non ha sedi fuori della Sicilia, e pertanto esiste la materiale impossibilità di un trasferimento della moglie in sede vicina al posto di nuova destinazione del marito;

4) che nella graduatoria di promovibilità — in mancanza di queHa di trasferibilità — il Firicano occupa il 25° posto tra i 42 pari grado e qualifica in servizio sulle navi traghetto di Messina;

5) che i dipendenti, di pari qualifica del Firicano, sono numericamente al di sotto delle unità previste dalla pianta organica per la sezione navigazione di Messina. A Civitavecchia invece il personale di pari qualifica del Firicano è in eccedenza rispetto alla locale pianta organica del personale, come è dimostrato dal fatto che numerosi ufficiali della suddetta qualifica sono stati trasferiti anche di recente da Civitavecchia a Messina.

Pur tuttavia, anche in presenza di tali trasferimenti, la pianta organica del personale di Messina continua a restare deficitaria, e ciò viene a comportare la sostituzione del Firicano con altra unità contrattista, non di ruolo;

6) che tra i pari grado e qualifica del Firicano vi sono, nell'impianto di Messina, colleghi celibi che lo precedono e lo seguono nella anzidetta graduatoria di promovibilità.

Si chiede di conoscere se i Ministri interessati non ritengano di ravvisare, nel provvedimento di trasferimento, preso a carico del Firicano, non solo una assoluta mancanza di motivazioni di servizio, ma addirittura la violazione di precise norme di diritto e di situazioni di fatto, che soltanto una volontà di repressione e di punizione dell'Amministrazione ferroviaria può spiegare, in dipendenza dell'attiva presenza sindacale dell'interessato. (4-19935)

CINGARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del tentativo di colpire con il provvedimento di censura il geometra Vincenzo Cantafio, operatore tecnico di seconda classe presso l'intendenza di finanza di Catanzaro, segretario provinciale della Federstatali aderente alla UIL, provvedimento che si intenderebbe comminare all'interessato per attività connesse con la sua qualità di sindacalista e non già con la sua qualità di dipendente statale.

L'interrogante ricorda — per una esatta valutazione del caso — che il Ministro delle finanze non ha accettato la richiesta dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria di fruire, come i dipendenti di altri Ministeri, dell'orario ridotto nei giorni di sabato del periodo estivo (uscita alle ore 12 anziché alle ore 14) e che per questo c'erano state da parte dei dipendenti interessate ripetute richieste e azioni sindacali; che il segretario generale dell'UILF, Attilio Di Poce, nella primavera del 1970 si era dato carico di rappresentare questa richiesta al Ministro delle finanze, il quale, in una lettera datata 15 luglio 1970, gli rispondeva di non poter accedere a quanto chiesto dai dipendenti « avendo egli (diversamente dai colleghi) il senso dello Stato e del rispetto delle sue leggi »; che in seguito a tale lettera, e alla conclusione negativa dell'azione intrapresa, il geometra Cantafio presiedeva il 22 giugno 1971 in Catanzaro una riunione dei segretari di categoria della Calabria, nel corso della quale veniva deciso lo sciopero di due ore nei giorni di sabato del periodo estivo e veniva stilato e diffuso un volantino nel quale si legge il seguente periodo: « Considerato che l'onorevole Preti, pur di darsi una vernice di credibilità, non ha ricusato l'occasione di accusare i suoi colleghi di mancanza di senso dello Stato, creando, con queste manifestazioni di intemperanza e di strapotere personale, le premesse di una grave sfiducia nei poteri dello Stato nell'attuale momento politico, ecc. ».

L'interrogante ricorda ancora che l'intendente di finanza di Catanzaro, rilevando nel testo del volantino espressioni irrilevanti nei confronti del Ministro, ha chiesto alla direzione generale se, a prescindere dal fatto che il volantino era stato dal Cantafio firmato nella qualità di sindacalista, non fosse opportuno adottare nei suoi confronti provvedimenti disciplinari e che la direzione generale interpellata ha risposto che, fatto

salvo il diritto da parte dell'amministrazione di applicare ad un dipendente una punizione anche se l'atto ritenuto scorretto è stato compiuto nell'esercizio sindacale, al Cantafio poteva essere comminata la censura.

L'interrogante ricorda infine che il Cantafio ha replicato alle contestazioni mossegli sostenendo che il comportamento di un'organizzazione di lavoratori o di un suo dirigente non può essere sindacato dall'amministrazione datrice di lavoro del rappresentante sindacale, salvo che non ricorra il caso della commissione di un reato, nel qual caso la parte lesa può adire la magistratura ordinaria; e che, a questo punto, l'intendente di finanza ha rimesso il carteggio alla competente direzione generale, asserendo che le deduzioni del Cantafio sarebbero « di una certa attendibilità ».

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati se non ritengano, nelle rispettive competenze e responsabilità, di prendere in esame diretto il caso esposto per un giudizio che tenga conto delle garanzie primarie della libertà sindacale a tutela del legittimo comportamento del sindacalista geometra Vincenzo Cantafio. (4-19936)

CINGARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della aperta persecuzione cui è sottoposto dall'Ente di sviluppo Opera Sila il dipendente Antonio Sciarrotta, segretario della sezione UIL di San Giovanni in Fiore, al quale, malgrado le decisioni della magistratura competente, non vengono tuttora riconosciuti i diritti economici e normativi cui ha pieno diritto.

L'interrogante ricorda che lo Sciarrotta è stato assunto il 18 agosto 1959, con la qualifica di magazziniere e con le mansioni di addetto al *camping* di Loricca; che in seguito, senza che fossero state mutate le mansioni, all'interessato l'Ente ha illegittimamente attribuito la qualifica di salariato agricolo; che nel 1964, per le ripetute insistenze, l'interessato è stato comandato a prestare attività di contabile, senza che lo stesso, per l'intervenuta approvazione della legge 901 sugli enti di sviluppo, potesse ottenere il chiesto inquadramento; che nel 1966 lo Sciarrotta ha adito in giudizio l'Ente presso il Tribunale civile di Cosenza; che, nelle more dell'istruttoria e precisamente nel 1967, l'Ispettorato del lavoro di Cosenza, a seguito di una ispezione presso il laboratorio per la produzio-

ne di tappeti di San Giovanni in Fiore, constatò l'attività svolta dallo Sciarrotta e ne fece relazione al pretore di San Giovanni in Fiore; che, dopo circa un mese, l'ente trasferì telefonicamente a Lorica l'interessato, ponendolo a disposizione, senza alcun incarico e con la retribuzione di salariato agricolo; che nel febbraio 1971 il tribunale civile di Cosenza ha deciso nel senso richiesto dallo Sciarrotta, condannando l'Ente al pagamento delle spese.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono adottare perché l'Ente in questione riconosca i diritti dello Sciarrotta, e cioè la modifica del rapporto di lavoro, tenuto conto che l'interessato viene tuttora pagato come salariato agricolo, che non gli vengono più corrisposti gli assegni familiari per i minori a carico (dopo l'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici a seguito della legge 83 dell'11 marzo 1970), che l'Ente non provvede al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; e tenuto conto infine che i dirigenti dell'Ente in questione sono animati forse da rancore nei confronti dello Sciarrotta responsabile di aver scritto nel 1968 articoli di natura sindacale assai critici nei confronti della loro gestione. (4-19937)

CINGARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di viva agitazione del personale ferroviario della stazione di Vibo Valentia per il comportamento a dir poco non rispettoso delle garanzie individuali e collettive dei dipendenti da parte del capostazione superiore signor Giovanbattista Accoli, il quale misura la qualità delle prestazioni a seconda dell'inclinazione o meno dei dipendenti a seguire la CISNAL, costituendo in tal modo un inaccettabile metodo discriminatorio per l'avanzamento, i riposi differiti e i congedi, forzando pertanto la volontà dei propri dipendenti e giungendo in più casi, nei confronti dei dirigenti e degli iscritti agli altri sindacati, ad atti di aperta illegittimità, come è accaduto nei confronti del capostazione Domenico Gatto, segretario del comitato unitario ferroviari e di Pietro Rombolà, componente della giunta comunale di Drapia; e per conoscere se non si ritiene opportuna ed urgente l'apertura di una inchiesta sulla base delle motivate denunce del ricordato comitato sindacale unitario ferroviari di Vibo Valentia e anche per accertare se esistano complicità con alti dirigenti a Paola e a Reggio Calabria.

(4-19938)

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se gli risultino le gravi sperequazioni prodottesi tra i titolari di pensione di guerra in seguito alla applicazione dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed in particolare del punto c).

Infatti, a parte la constatazione che mai prima di ora si era definita la non cumulabilità tra la pensione di guerra ed ogni altro trattamento pensionistico, rimane di fatto che i titolari di pensioni di guerra minime (ottava categoria pari a lire 9.000 mensili) sono stati privati di tale modesto assegno sostituito con le 12.000 lire previste dal suddetto articolo 26.

Poiché a norma del già citato articolo 26 si istituisce la pensione sociale in favore di cittadini che, avendo compiuto il 65° anno di età, non siano provvisti di altri redditi, l'interrogante desidera sapere se sia compatibile con lo spirito della legge, che intende assicurare ai meno abbienti il minimo indispensabile di umana solidarietà, una applicazione così restrittiva della legge o se non sia possibile ammettere la cumulabilità dell'assegno sociale di lire 12.000, almeno con le più basse tra le pensioni di guerra. (4-19939)

CINGARI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza che dal giorno 11 ottobre 1971 il personale dipendente dall'entrate consorziale imposte dirette di Reggio Calabria (gestione GERIT) sono in sciopero per la più volte constatata disparità di trattamento normativo ed economico nell'ambito della medesima società GERIT e nei confronti di altre categorie similari, in sostanza per le medesime ragioni che avevano prodotto lo sciopero dal 21 al 25 novembre 1969, come dalla interrogazione n. 4-09263 presentata allora dall'interrogante, e in spregio agli impegni assunti dal rappresentante della GERIT che — come si legge nella risposta del ministro Donat Cattin del 29 dicembre 1969 alla ricordata interrogazione — aveva fatto « presente che l'azienda non aveva rifiutato di discutere con i lavoratori ma piuttosto, in relazione alla loro richiesta di immediate trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, aveva differito l'inizio della discussione a dopo la stipulazione del contratto nazionale di lavoro » e che comunque la controversia era stata definita bonariamente « nel senso che il complesso delle rivendicazioni avanzate dai lavoratori esattoriali » sarebbe stato « contenuto nello schema di accordo integrativo aziendale » da presentare alla controparte « dopo la

scadenza dell'attuale integrativo e dopo la stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro »; e per conoscere, dopo la rottura della trattativa verificatasi nella riunione di recente promossa presso l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria per l'irrilevanza delle concessioni proposte dall'azienda, concessioni anche offensive tenuto conto della lunga e responsabile attesa del personale interessato, quali provvedimenti si intendono adottare per una rapida e positiva conclusione della vertenza, e tenuto conto infine che non è possibile mantenere disparità evidenti tra il personale della medesima azienda a parità di prestazioni e di impegno. (4-19940)

CINGARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni che finora non hanno consentito l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che interessa vasti settori del personale ferroviario, i quali chiedono il riconoscimento, ai fini degli scatti di stipendio, del previsto periodo di servizio prestato anteriormente alla data di nomina nel ruolo della categoria di appartenenza e per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per una sollecita definizione di quanto previsto dalla ricordata legge. (4-19941)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora istituito presso il conservatorio di musica di Milano il primo corso di un liceo artistico sperimentale, in prosecuzione della annessa scuola media inferiore, e ciò in netto contrasto con quanto dallo stesso Ministro disposto nell'articolo 28 della sua recente circolare fiume, in forza del quale appunto è stata data per scontata, con inizio dall'anno scolastico 1971-72, la creazione di un primo corso di detto liceo sperimentale.

All'interrogante risulta infatti che, malgrado le vive pressioni fatte dai responsabili del conservatorio e dalle famiglie degli alunni interessati, ancora non sono state emanate da parte dell'ispettore generale della istruzione artistica le relative disposizioni esecutive dalla citata circolare previste.

Il fatto, di per se stesso deplorabile perché denota una volta di più l'assoluta carenza di potere ed il disinteresse nei confronti di quei cittadini, che, fidando delle promesse ufficiali, programmano invano un avvenire per i loro figli, si appalesa ancora più grave

sotto il profilo pratico perché decine di allievi, che intendevano iscriversi al più volte citato corso, rischiano, senza alcuna loro colpa, di perdere un anno di scuola. (4-19942)

BALLARDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché la filiale di Bolzano della Banca d'Italia si ritiene autorizzata a non rispettare, nella corrispondenza epistolare, le norme che vigono in quella provincia in tema di uso della lingua tedesca. (4-19943)

BALLARDINI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere se è al corrente del fatto che l'uso continuo di polyclorobifenil costituisce un grande pericolo per l'ambiente e che recentemente un'industria americana importante ha deciso di limitare la distribuzione di questa sostanza ai soli casi in cui il polyclorobifenil sia utilizzato in circuito chiuso; se il Ministro può comunicare i nomi delle imprese del mercato comune che producono i polyclorobifenili e li mettono in commercio; se il Ministro è disposto a chiedere subito alle imprese in questione di limitare notevolmente la produzione e vendita di questa sostanza, così come ha già fatto una grande impresa degli Stati Uniti, la Monsanto, e ciò in previsione di una eventuale proibizione stabilita per legge. (4-19944)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per essere informato sugli immediati provvedimenti che intendono adottare, in via transitoria, per evitare che, con la scadenza del mandato del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno e con l'approvazione da parte del Parlamento della nuova legge per gli interventi straordinari nel sud, non si paralizzi completamente la attività di uno strumento indispensabile specie nell'attuale pesante situazione economica, produttiva ed occupazionale.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se, in attesa della ricomposizione degli organi, ricomposizione che sarà articolata in modo diverso rispetto a quella preesistente, non si ritiene di conferire poteri speciali provvisori al presidente, onde assicurare la continuità dell'azione della Cassa almeno per quanto riguarda interventi e finan-

ziamenti la cui fase istruttoria è da tempo conclusa.

L'iniziativa prospettata è tanto più evidente se si considera la laboriosità della fase connessa alla individuazione dei criteri per la nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione; fase che si aprirà solo dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della nuova legge di rifinanziamento della Cassa. (4-19945)

RACCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali alla bidella Bongio vedova Maria nata Del Barba, nata il 3 agosto 1903, collocata a riposo il 1° ottobre 1967, già in servizio presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Fossati » di Sondrio, non è stata ancora liquidata la pensione.

Risulta all'interrogante che, dopo quattro anni dalla data di collocamento a riposo, la Direzione generale dell'istruzione professionale non ha ancora inviato all'Ispettorato pensioni copia dello stato di servizio, necessario per iniziare la pratica di liquidazione della pensione. (4-19946)

PASCARIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale esito hanno avuto le pratiche dei seguenti ex combattenti della guerra 1915-18 intese ad ottenere il riconoscimento dell'assegno vitalizio e delle medaglie ricordo dell'ordine di Vittorio Veneto:

1) Lorenzo De Masi, nato a Merine di Lizzanello (Lecce) il 10 agosto 1896 e ivi residente in via Palmieri, 44;

2) Pasquale De Pascali, nato a Merine di Lizzanello (Lecce) il 2 giugno 1894 e ivi residente in via Montenegro, n. 33. (4-19947)

BUZZI E MICHELI PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i programmi della direzione generale ANAS a proposito della riconosciuta esigenza di procedere a un radicale rifacimento e ammodernamento del tratto di strada statale Ghiare di Berceeto-Borgotaro in provincia di Parma in vista del prossimo completamento dell'autostrada Parma-La Spezia e dell'imminente apertura al traffico del tratto da Parma a Ghiare di Berceeto. In particolare si chiedono circostanziate informazioni relativamente ai tempi e alle modalità dell'intervento.

Pare agli interroganti che a tale intervento dovrebbe essere riconosciuta un'assoluta prio-

rità fra le opere stradali riguardanti il compartimento dell'Emilia-Romagna per le ragioni sopra riferite, per l'assoluta inadeguatezza dell'attuale percorso e per l'importanza determinante che un moderno collegamento può assumere per lo sviluppo economico del vasto comprensorio montano della valle del Taro. (4-19948)

COMPAGNA E MERLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda affrontare il problema di sopravvivenza della stazione zoologica di Napoli in attesa di una soluzione definitiva mediante un'apposita legge finanziaria.

Gli interroganti fanno presente che la stazione zoologica, in conseguenza dell'aumento dei costi del personale e della diminuzione dei contributi di enti finanziari italiani e stranieri sui quali poteva contare, si è venuta a trovare in una situazione che non può non essere definita di emergenza e rischia pertanto di dover sospendere buona parte della propria attività di ricerca, compromettendo non solo una tradizione di grande valore internazionale, ma anche e soprattutto gli auspicati e già programmati sviluppi in estensione ed in profondità della sua preziosa attività. (4-19949)

PISCITELLO. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano di dover accertare, con il necessario rigore, le cause che hanno determinato l'incendio scoppiato recentemente all'interno dello stabilimento SINCAT-Montedison di Priolo (Siracusa); il reale pericolo corso, in quella occasione, dalle maestranze operaie e dalle popolazioni dei comuni vicini; nonché il grado dell'ulteriore inquinamento dell'atmosfera e delle acque del mare, e le nocive conseguenze per la flora e la fauna marine, considerato che, a causa dell'incendio, quintali di pesci morti, uccisi da sostanze velenose, sono affiorati lungo tutto il litorale siracusano, e che perciò dalle competenti autorità è stata vietata la pesca in tutta la rada di Augusta.

L'interrogante chiede specificamente di sapere se tra le cause, che hanno provocato l'incendio e i gravi danni conseguenti e che potrebbero provocare ulteriori pericolosi incidenti, possano esservi comprese:

a) la deficienza o l'inesistenza di moderni impianti di depurazione;

b) la vetustà di alcuni reparti dello stabilimento;

c) l'insufficienza degli organici aziendali;

d) la carenza dei necessari dispositivi di sicurezza e di protezione contro gli incendi e gli infortuni.

L'interrogante chiede infine di sapere quali provvedimenti saranno adottati per imporre nella zona industriale di Siracusa il rispetto almeno delle leggi vigenti contro l'inquinamento; quali misure saranno prese per rendere efficienti i servizi anti-incendio; quale assistenza sarà assicurata ai pescatori di Augusta e Siracusa che, a causa dell'inquinamento del mare, sono ridotti alla fame e alla disperazione. (4-19950)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere i motivi per cui sono stati sospesi i lavori di escavazione del porto canale di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, iniziati dalla draga *Puglia*, la quale è stata improvvisamente trasferita ad altro porto, senza avere prima completato le vitali ed urgenti opere di escavazione, resesi indilazionabili per l'elevato numero dei natanti e per la portata ed il pescaggio degli stessi.

Poiché sono ormai numerosi i casi in cui, a causa del pescaggio, i natanti toccano il fondo del « porto-canale », con il rischio di notevoli danni, l'interrogante chiede di conoscere se un porto così importante e vitale per l'economia isolana e nazionale, può restare paralizzato per l'inaspettato rinvio delle citate opere di escavazione, e di sgombero dei relitti di natanti affondati nel porto e non rimossi.

Per le considerazioni esposte, l'interrogante chiede, in particolare, di conoscere:

a) se i fondali, fin'ora escavati dalla draga *Puglia*, sono stati consegnati alle autorità marittime competenti, dopo il collaudo delle opere di escavazione;

b) per quando è previsto il ritorno della draga, per il completamento dei lavori di escavazione;

c) se non ritengono urgente disporre la realizzazione delle opere indicate in considerazione dell'aumento del numero dei natanti e delle stazze delle nuove unità immatricolate;

d) se è stata predisposta una perizia per lo sgombero dei numerosi relitti, esistenti lungo il canale, e dovuti agli affondamenti per abbandono, in seguito ai sequestri, operati dalle autorità giudiziarie;

e) per quando ritengono, infine, possa avvenire la rimozione dei massi in cemento

armato del vecchio ponte sul fiume Mazaro, tenuto presente che, durante le piene invernali, tali massi impediscono il regolare movimento delle acque e possono arrecare danni notevoli ai natanti in movimento. (4-19951)

D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulta che dopo una prima azione di sciopero i dipendenti del comune di Arzano (Napoli) sono scesi in sciopero a tempo indeterminato a seguito dell'intollerabile comportamento della giunta comunale che, nonostante gli impegni assunti non provvede a soddisfare le richieste che pur sono state ritenute giuste e che corrispondono, fra l'altro, a quelle dell'intera cittadinanza;

per sapere se e come ci si intende muovere per contribuire ad eliminare le cause che stanno alla base dell'azione di lotta degli impiegati e dei salariati dipendenti dal citato comune e che consistono nella insufficienza del personale dovuta anche alla mancata approvazione del nuovo organico deliberato da tempo dal consiglio comunale, dalla mancata delibera per procedere al riassetto degli stipendi e delle funzioni, alla mancata sistemazione degli uffici che dal punto di vista igienico e sanitario lasciano molto a desiderare, eccetera. (4-19952)

D'AURIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro, dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponde al vero il fatto che l'ex sede della Merisinter di viale Umberto Maddalena a Napoli sta per essere venduto a dei privati speculatori delle aree fabbricabili;

se risulta loro che l'intero rione Amicizia comprendente decine di migliaia di abitanti è privo di sedi scolastiche decenti, tanto che deve utilizzare sedi prefabbricate poste proprio a ridosso della ex Merisinter;

se non ritengano opportuno e doveroso intervenire affinché il citato complesso sia venduto a prezzo equo al comune di Napoli onde poter essere trasformato ed utilizzato a sedi scolastiche e ciò anche in considerazione del fatto che, certamente la Merisinter si è avvalsa di contributi e finanziamenti pubblici per costruire il nuovo stabilimento in Arzano e che almeno il 51 per cento delle azioni della detta società sono a carattere pubblico essendo tenute per il 49 per cento dall'IRI e per il 2 per cento dal Banco di Napoli. (4-19953)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

D'AURIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero il fatto che il nuovo stabilimento dell'Alfa-Sud nel napoletano sta sorgendo senza che sia stata rilasciata dal comune o dai comuni interessati la licenza edilizia e, nel caso affermativo, come s'intende sanare l'anomala situazione che si è venuta a determinare. (4-19954)

CALVETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto il compartimento regionale di Milano dell'ANAS in data 8 aprile 1971, protocollo n. 48927 (e in data 23 giugno 1971 prorogato) l'autorizzazione di costruire una cesata per la sistemazione di un vecchio corpo di fabbrica nel comune di Pescate (Como) in fregio alla strada statale n. 36 al chilometro 49+442, mapp. n. 68 di proprietà della ditta SESA di Pescate, con il risultato di ridare vita ad uno stabile ormai cadente e disabitato, compromettendo così ulteriormente una più spedita e meno dispendiosa realizzazione del marciapiede già richiesta dall'interrogante con interrogazione a risposta scritta inviata a codesto Ministero in data 10 dicembre 1969, allo scopo di proteggere i numerosi pedoni costretti a camminare sulla strada con la tragica conseguenza che negli ultimi dieci anni si sono verificati ben trenta incidenti mortali (senza contare i numerosissimi feriti anche gravi) quasi tutti per investimento di pedoni.

Alla luce della risposta inviata da codesto Ministero il 1° luglio 1970, si richiede inoltre che cosa è stato fatto o che cosa si intende fare per provvedere a queste necessarie ed improrogabili opere, atte a salvare tante preziose vite umane di questa località. (4-19955)

ARMANI, PREARO, BALDI, COLLESELLI, SCHIAVON, BALASSO, ANDREONI, STELLA, VALEGGIANI, CRISTOFORI, TRAVERSA, HELFER, LOBIANCO e CERUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 settembre 1971, recante « Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione », incontrino effettive ed obiettive difficoltà di osservanza da parte dei produttori.

Il decreto ministeriale citato prende l'avvio, come è noto, da due regolamenti della CEE e precisamente il n. 1171/71 ed il

n. 1783/71. E mentre questi due regolamenti comunitari sono stati emanati in tempo — rispettivamente il 3 giugno 1971 e il 13 agosto 1971 — perché i produttori fossero in grado di osservarne le disposizioni fin dall'attuale vendemmia, il decreto del Ministro dell'agricoltura che ne recepisce i contenuti, è stato pubblicato con notevole ritardo e cioè il 30 settembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247).

Praticamente la maggioranza dei viticoltori sono venuti a conoscenza (e si hanno motivi per ritenere che non tutti ancora ne siano informati) delle nuove discipline relative all'obbligo di distillare le vinacce e le fecce di vino per consegnare i quantitativi di alcool ottenuti all'AIMA, soltanto in questi giorni e cioè a vendemmia quasi generalmente ultimata e quando, altresì, le stesse fecce e vinacce erano già state in gran parte vendute o cedute a distillerie locali, come avveniva negli anni precedenti, senza ottenere peraltro, dalle medesime distillerie, un documento probante e quindi liberatorio ai fini del decreto.

Va altresì rilevato che a causa della ben nota siccità e di altre avversità atmosferiche verificatesi durante l'anno, la produzione dell'uva ha subito una considerevole diminuzione. Pretendere, quindi, dai produttori, che in alternativa con i sottoprodotti della vinificazione sia consegnato alle distillerie l'equivalente quantità di vino per raggiungere la percentuale d'alcool fissata, è eccessivo e, a parere degli interroganti, anche inopportuno.

Devesi comunque rilevare come sia obiettivamente non equo e non giusto porre a carico dei produttori già colpiti dalle pesanti prescrizioni fissate dal decreto, anche le spese per il trasporto alle distillerie e addirittura per la distillazione del prodotto oggetto di consegna. Tale criterio è in netto contrasto con la logica ed il buon senso oltre che con una prassi commerciale corrente.

Occorre tener conto infine che il decreto in parola, se applicato *ad litteram*, provocherà — come sta già provocando — un notevole danno economico ai produttori che si vedono liquidare, per i prodotti oggetto del conferimento, prezzi fortemente inferiori a quelli percepiti nelle annate precedenti.

Gli interroganti fanno quindi appello al Ministro affinché, per evitare che la validità e l'efficacia delle norme disposte vengano frustrate e compromesse da una loro applicazione che risulterà forzatamente parziale, voglia rivedere il testo del provvedimento e, tenute presenti le considerazioni su esposte, voglia rimandarne la piena applicazione a partire dalla prossima vendemmia del 1972.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

In via subordinata chiedono se non ritenga in ogni caso di impartire istruzioni agli organi periferici perché abbiano a valutare realisticamente e senza spirito punitivo le singole situazioni dei produttori che non si trovarono quest'anno — certamente non per loro colpa — in grado di soddisfare appieno ai disposti del decreto. (4-19956)

CAPONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come giustifica il mancato adempimento della precisa promessa, a suo tempo fatta al personale della ferrovia in concessione Spoleto-Norcia, d'inquadramento negli organici delle ferrovie dello Stato con la smobilitazione avvenuta della predetta ferrovia.

L'interrogante chiede se ad oltre due anni di distanza il personale della ex ferrovia Spoleto-Norcia può considerare valida la promessa formale del Ministro dei trasporti e, quindi, sperare nella approvazione del necessario provvedimento di legge. (4-19957)

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali interventi intendano compiere per accelerare la concessione effettiva dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 263 del 1968 a favore dei combattenti della guerra 1915-18 residenti in provincia di Caserta, in considerazione del fatto che centinaia e centinaia di domande accolte con comunicazione agli interessati anche sin dai mesi di aprile e maggio sono bloccate presso la Corte dei conti di Napoli, la quale impiega moltissimo tempo per la registrazione dei decreti, provocando così ulteriori ed intuibili difficoltà burocratiche agli uffici e rinviando ancora nel tempo il reale riconoscimento di un diritto a questi benemeriti cittadini. (4-19958)

AMODEI, CARRARA SUTOUR E LAT-TANZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie in merito al provvedimento di sfratto che l'IACP di Viterbo, in conseguenza di un preciso orientamento in tal senso espresso dalla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Lazio, ha notificato a quattro nuclei familiari, per l'avvenuto decesso dei primitivi titolari dei contratti di locazione.

Gli interroganti chiedono in particolare di sapere quale giudizio dia il Ministro di tali provvedimenti e quali urgenti misure intenda in concreto adottare per bloccare le procedure di sfratto iniziate e assicurare così le oltre duecento famiglie che, trovandosi nella medesima situazione delle quattro famiglie sfrattate, temono di essere colpite da analoghi provvedimenti. (4-19959)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se è esatto che, nella vicenda dell'appalto concorso indetto dal comune di Pisa per la scelta di un impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, per una spesa massima di due miliardi, vicenda che ha interessato polemicamente due sedute del consiglio comunale, vari sindaci, succedutisi nella carica, hanno avuto colloqui, non certo tranquilli, con rappresentanti di ditte partecipanti all'appalto; colloqui, sulla portata dei quali, non hanno voluto informare né il consiglio comunale, né l'opinione pubblica pisana;

per sapere se è esatto che, in particolare, una rappresentante di una ditta svedese che, fra l'altro, ospitò a Stoccolma, a sue spese, il sindaco di Pisa e la delegazione comunale, ha avuto colloqui con gli allora sindaci di Pisa, Cecchini prima, Prosperi poi;

per sapere se è esatto che il contenuto dei colloqui è a conoscenza dell'attuale sindaco di Pisa, l'ex democristiano Elia Lazzari;

se è esatto che quest'ultimo è stato messo a conoscenza di altri particolari della vicenda da altro rappresentante, residente in Calci;

per conoscere i motivi per i quali gli amministratori su citati si rifiutano di portare a conoscenza della cittadinanza pisana quanto hanno appreso dai rappresentanti delle ditte. (4-19960)

BERTOLDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto avvenuto il 13 ottobre 1971 a Terni durante le manifestazioni organizzate da giovani democratici a sostegno delle iniziative assunte unitariamente per lo sviluppo economico della città.

Le provocazioni di gruppi di giovani fascisti ha reso infatti necessario l'intervento delle forze di polizia che, nel tentativo di porre termine agli incidenti, ne ha arbitrariamente attribuita la responsabilità ai giovani antifascisti, rinchiudendo cinque di essi nelle locali carceri.

La richiesta di scarcerazione veniva espressa in maniera quanto mai composta: non oltre venti giovani la divulgavano per le vie della città esibendo semplici cartelli.

Una carica improvvisa e davvero non riconducibile a ragioni di ordine pubblico, si è conclusa con altri sette arresti.

Per sapere quindi se non reputi opportuno disporre una severa inchiesta sul comportamento delle locali forze di polizia ed assumere i conseguenti provvedimenti. (4-19961)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere se risulta loro l'ennesimo grave colpo dato all'occupazione operaia a Napoli con la messa a cassa integrazione salari, da parte della Saffa, di 20 dipendenti il che, già si preannuncia, prelude il loro licenziamento insieme ad altre decine di operai;

per sapere se e come intendono intervenire al fine di far rientrare l'odioso provvedimento dell'azienda che lavora solo per lo Stato contro il quale gli operai hanno già reagito procedendo all'occupazione dello stabilimento, convinti, come sono, che esso è basato sull'illegittima corsa al massimo profitto sempre seguita dai proprietari della azienda e che dovrebbe servire loro, fra l'altro, a dare dei colpi all'organizzazione operaia che da tempo si batte contro la continua riduzione del personale nonostante che la produzione rimanga la stessa e, in alcuni periodi, addirittura aumenti. (4-19962)

SCUTARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che è venuta a determinarsi nella condotta medica del comune di San Chirico Nuovo (Potenza), il cui medico condotto interino è il dottor Straziuso di anni 74, padre del sindaco e dell'ufficiale sanitario che, contemporaneamente, è anche medico nell'ospedale di Potenza.

Questa situazione è venuta a crearsi a seguito della vittoria elettorale di un certo partito ed il nuovo sindaco ha assegnato l'interinato al proprio padre, medico pensionato, per evitare che venisse assegnato all'altro medico del posto, voluto dai mutuati ma che aveva il grave torto di aver parteggiato per la lista soccombente.

Per conoscere quali misure il Ministro intende prendere per modificare questa situazione. (4-19963)

MEUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se corrisponde a verità che la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione dell'ENEL, con la quale si è deciso di smembrare l'esercizio distrettuale di Piacenza e di unificare in un unico distretto regionale i due esercizi distrettuali del Veneto e della Toscana con decorrenza dal 1° ottobre 1971, è stata approvata ignorando il parere al riguardo espresso da tutte e tre le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed, anzi, in contrasto con le proposte responsabili da questi avanzate al riguardo relativamente ad un assetto più funzionale ed efficiente dell'Ente;

se corrisponde a verità che tale unificazione è stata decisa senza provvedere contemporaneamente a deliberare un programma di potenziamento e di decentramento di poteri alle zone provinciali, la cui carenza sotto tale aspetto è stata già più volte evidenziata e denunciata come causa prima dei notevoli disservizi e ritardi di cui soffre oggi l'utenza elettrica nel nostro paese;

se è esatto che la costituzione di un unico distretto regionale nel Veneto e nella Toscana comporterà la completa scomparsa degli esercizi distrettuali di Verona e di Pisa, senza almeno che in queste città rimangano alcuni servizi decentrati e che, pertanto, svariate centinaia di lavoratori si troveranno ad essere trasferiti con gravissimo disagio economico e familiare;

chiede se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interessato ritengono che l'attuazione dei provvedimenti su accennati e secondo le modalità esposte siano in corretta corrispondenza con la volontà che ha ispirato la riforma regionale, dal momento che di fatto si risolvono in un ulteriore accentramento burocratico in contrasto con tale volontà, allontanando sempre più dalle popolazioni interessate il potere decisionale dell'Ente, mentre con la riforma in parola si è inteso avvicinare per ogni Amministrazione pubblica ed ogni pubblico servizio tale potere ai cittadini amministrati;

domanda se, per quanto concerne la Toscana, ci si è resi conto che, sia l'estensione territoriale della regione, sia le peculiari diversità ed esigenze delle province litoranee rispetto a quelle interne, avrebbero ben giustificato la permanenza di due organismi direzionali superiori, sia pure coordinati attraverso una direzione unitaria a livello di capoluogo, il che fra l'altro avrebbe più agevol-

mente permesso il collegamento fra le numerose zone provinciali dipendenti;

chiede di sapere se è esatto che malgrado che tali perplessità fossero sorte anche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente si è addivenuti alla delibera anche a seguito di pressioni di autorevoli personalità politiche della circoscrizione dei distretti regionali, in generale, corrisponde ad un disegno tendente, nel futuro, a dar vita ad aziende regionali autonome nel campo della distribuzione;

domanda infine se non si ritenga opportuno invitare l'ENEL a sospendere l'attuazione del provvedimento, affinché dopo un preventivo ed approfondito esame con le forze economiche e sindacali si possa pervenire ad una globale revisione della struttura dell'Ente, che dia effettive garanzie di efficienza e di economicità. (4-19964)

LUCCHESI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, esaminati i diversi ricorsi e prese di posizione dell'Ordine dei medici, se è stata riconsiderata la richiesta del dottor Alvaro Dal Canto di Livorno di ottenere l'iscrizione nella graduatoria degli specialisti di analisi cliniche presso l'INAM di detta città.

Il Ministro del lavoro — rispondendo alla interrogazione n. 4-17663 — ritenne giusto il modo di agire dell'INAM nel negare la richiesta di iscrizione in quanto il Dal Canto non aveva i titoli prescritti dalle norme emanate dall'istituto in data 5 ottobre 1966.

Si dimenticava però che l'Ordine dei biologi era stato istituito con legge 18 dicembre 1970, n. 1083 e che il Dal Canto, avendo ottenuto l'iscrizione a tale ordine,

ipso facto veniva a trovarsi in possesso di qualche cosa di più di quanto prescritto dalle succitate norme.

Pertanto l'interrogante ritiene che debba essere concordato un passo presso l'INAM affinché, in relazione alla citata legge 1083 del 1970, chi si trova ad essere iscritto nell'albo dei biologi — come il dottor Dal Canto, — sia automaticamente considerato in possesso dei requisiti previsti dalle norme interne dell'istituto per essere incluso nelle graduatorie di che trattasi. (4-19965)

FRACANZANI, CAPRA E RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrispondano a verità le notizie pubblicate su organi di stampa italiani ed esteri sull'esistenza di un piano di insediamento nelle colonie portoghesi di Angola e Mozambico di circa 600 famiglie di coloni italiani.

Per conoscere ancora nel caso la notizia avesse fondamento se il Ministero degli affari esteri non ritenga di intervenire con tutta urgenza per bloccare questa operazione che avrebbe carattere pesantemente colonialista, sia nei confronti dei Paesi nei quali dovrebbe avvenire l'insediamento, sia nei confronti dei nostri emigranti che sarebbero oggetto di evidente strumentalizzazione da parte del governo portoghese, operazione che, oltretutto, renderebbe difficili i rapporti con gli Stati indipendenti africani. Un intervento di questo genere proseguirebbe quella giusta linea già scelta in occasione della paventata partecipazione di imprese italiane all'altra iniziativa con chiari riflessi colonialisti relativa alla costruzione della diga di Cabora Bassa. (4-19966)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica per conoscere se non ritenga di intervenire presso la società Pirelli perché rispetti l'impegno assunto in sede di contrattazione programmata per la costruzione di uno stabilimento nell'agglomerato di Chieti Scalo dell'area di sviluppo industriale della Valpescara.

« L'interrogante fa presente che la mancata realizzazione di tale iniziativa — trionfalmente e strumentalmente annunciata e ingigantita alla vigilia delle elezioni amministrative e regionali del 7 giugno 1971 — aumenterebbe i motivi di crisi in atto nelle strutture industriali della zona ove incombe la minaccia di massicci licenziamenti di lavoratori e di lavoratrici senza possibilità di altra occupazione *in loco*.

(3-05312)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica per conoscere se non ritenga di intervenire presso la società CEAT perché rispetti, in sede di contrattazione programmata, l'impegno assunto della costruzione di uno stabilimento nel nucleo di sviluppo industriale di Avezzano.

« L'interrogante fa presente che la mancata realizzazione di tale iniziativa industriale — trionfalmente e strumentalmente annunciata alla vigilia delle locali elezioni amministrative del 13 giugno 1971 — arrecherebbe un danno gravissimo allo sviluppo economico-sociale della Marsica che abbisogna di nuove strutture industriali capaci di assorbire l'eccesso di forze di lavoro provenienti dall'agricoltura.

(3-05313)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali per sapere quali interventi stiano svolgendo per impedire che la SAVA di Porto Marghera metta in atto la chiusura di alcuni reparti con il conseguente licenziamento di 800 dipendenti.

« Tale gravissima decisione chiuderebbe in modo assolutamente negativo una vicenda

nel corso della quale sembrava si fosse pervenuti, alcuni mesi fa, a conclusioni più meditate con il solo ricorso alla Cassa integrazione per 270 dipendenti.

« Un così massiccio licenziamento di personale si inquadra, inoltre, in una situazione sempre più pesante, da un punto di vista sociale ed economico, che si sta creando in provincia di Venezia e, in particolare, nella zona industriale di Porto Marghera che — anche per la permanente incertezza del tutto ingiustificata sulla linea di indirizzo per la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia e del suo entroterra — già si caratterizzava con la riduzione degli investimenti, la diminuita competitività, la crescente difficoltà di difesa dei livelli occupazionali.

« Si chiede, pertanto, al Governo di svolgere ogni più deciso intervento sull'Alusuisse perché rientri dalle decisioni prospettate e, in caso contrario, di assumere direttamente, attraverso il sistema delle partecipazioni statali, il compito di mantenere, prima, e di riqualificare, poi, nel campo della produzione attiva lo stabilimento SAVA e gli 800 posti di lavoro che finora ha assicurato.

(3-05314)

« DEGAN, BOLDRIN, CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non sono ancora iniziati i lavori per la costruzione dello svincolo di Tagliacozzo sull'autostrada Roma-L'Aquila.

« L'interrogante ricorda che è ormai passato un anno da quando — il 12 ottobre 1970 — il Presidente del Consiglio dei ministri dette la sua positiva assicurazione agli amministratori locali per la soluzione di un problema che è di vitale importanza per lo sviluppo economico e turistico di Tagliacozzo.

(3-05315)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere quali misure intenda adottare per salvare da totale rovina il castello detto della Zisa, uno dei più insigni monumenti dell'arte arabo-normanna in Palermo.

« Un'ala del castello è crollata nei giorni scorsi e tutta la costruzione minaccia ora di cadere a pezzi, mentre restano inutilizzati fondi cospicui da molti anni stanziati dallo Stato e dalla regione e destinati al recupero del monumento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere le cause e le responsabilità dello imponderabile rinvio di un intervento che già all'indomani del terremoto del gennaio 1968 appariva estremamente urgente e che era stato sollecitato, dalla stampa, dalla opinione pubblica e da numerosi esponenti del mondo politico e culturale.

(3-05316) « SPECIALE, FERRETTI, DI BENEDETTO, GRANATA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato per conoscere quali provvedimenti hanno preso o intendono prendere per affrontare le gravissime misure di 800 licenziamenti annunziati alle industrie SAVA di Porto Marghera.

(3-05317) « VIANELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere se sia al corrente del grave scandalo scoppiato nell'università di Pisa in materia di assegni di studio concessi a studenti universitari possessori di automobili di grossa cilindrata e assidui frequentatori dei locali più lussuosi della Toscana;

se non ritenga che casi analoghi — di assegni concessi a studenti di condizioni facoltose e perciò stesso negati a studenti poveri in netto contrasto con le finalità della legge istitutiva del 1962 — abbondino in molte altre università e segnatamente in quella di Roma;

e se non pensi pertanto necessario disporre perché tutte le università provvedano ad un severo controllo di tutti gli assegni concessi in relazione alle condizioni economiche degli studenti assegnatari, come già richiesto dall'interrogante con interrogazione precedente e prima che un'inchiesta del genere sia disposta dalla magistratura, come ora appunto sta avvenendo a Pisa.

(3-05318) « GUI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per sapere se sono a conoscenza della situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi centinaia di famiglie di piccoli produttori agricoli del comune di Capalbio (Grosseto) in conseguenza dei gravi danni causati da un violento temporale che, abbattendosi

nella zona, ha provocato l'ingrossamento e lo straripamento dei vari corsi d'acqua.

« Gli interroganti fanno presente che oltre 2000 ettari di terra sono stati invasi dalle acque provocando sensibili danni alle colture specializzate, alle abitazioni degli assegnatari, al bestiame e alla viabilità.

« Gli interroganti domandano se i Ministri interessati non intendano intervenire — anche in considerazione del fatto che tali eventi sono abbastanza frequenti e sottolineano la necessità di interventi per un nuovo assetto territoriale — non solo per garantire assistenza e indennizzi alle popolazioni colpite ma anche e soprattutto per finanziare i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua già da tempo predisposti dall'ente di sviluppo agricolo per la Toscana.

(3-05319) « TOGNONI, BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO, TANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi coloro che avendo conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione estiva non possono di fatto fruire delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11 (concernente la riduzione del periodo di pratica di procuratore legale), per il fatto che la data generalmente fissata per la chiusura del periodo di presentazione delle domande per la partecipazione agli esami per la iscrizione negli albi di procuratori legali, li esclude automaticamente dal concorso.

« Per sapere quindi, se non ritenga il Ministro di eliminare tale grave inconveniente disponendo la posticipazione della chiusura del periodo di presentazione delle domande per la partecipazione agli esami al 30 settembre e la data di svolgimento delle prove di esame al mese di ottobre.

(3-05320) « PIETROBONO, LUBERTI, ASSANTE, D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è informato del giusto malcontento e sdegno esistente fra il personale dell'INPS.

« Come è noto i lavoratori dell'INPS dopo lunghe e dure lotte sono riusciti ad ottenere, con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1969, n. 153, l'autonomia dell'istituto stesso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

« Purtroppo, le pressanti interferenze ministeriali continuano a condizionare la vita dell'istituto della previdenza sociale e l'autonoma funzione del consiglio di amministrazione del medesimo ente.

« Infatti, il consiglio di amministrazione dell'INPS nella seduta dell'8 ottobre 1971 ha dovuto riesaminare (senza purtroppo, almeno in quella occasione, riaffermare il proprio e insindacabile diritto di decisione) le deliberazioni già assunte nn. 90, 91 e 92 del 1970 e 15/B e 26 del 1971 riflettenti provvedimenti a favore del personale in quanto per tali deliberare sono stati adottati, dagli organi di vigilanza, pretestuosi motivi di illegittimità senza per altro precisare i motivi di merito.

« Simile atteggiamento da parte degli organi ministeriali, non solo scavalca e annulla l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 ma è fortemente lesivo per il principio dell'autonomia voluto dai lavoratori italiani per il maggiore istituto previdenziale.

« Inoltre tale tipo di vigilanza ministeriale crea serie difficoltà al consiglio di amministrazione dell'INPS i cui atti vengono ritardati, compromessi e condizionati da ingiustificabili atteggiamenti autoritari ministeriali.

(3-05321)

« BIAMONTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità per sapere come mai, nonostante fosse a suo tempo pervenuta al medico provinciale di Lucca una lettera del Ministero nella quale era affermato, a chiare lettere, che il parroco *pro tempore* di Seravezza aveva diritto ad essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di detta cittadina in rappresentanza degli interessi originari e che in detta lettera si prescriveva al predetto funzionario di adottare i conseguenti provvedimenti, quest'ultimo non si è attenuto a quanto superiormente disposto e il consiglio di amministrazione in questione è stato nominato ed insediato senza il predetto rappresentante.

« L'interrogante ritiene pertanto che sia il caso che venga disposto:

1) la nomina del predetto parroco *pro tempore* di Seravezza a componente del consiglio dell'ospedale civile della cittadina;

2) un'indagine a carico del medico provinciale di Lucca per conoscere i motivi in base ai quali non si è attenuto a quanto superiormente prescrittogli.

(3-05322)

« LUCCHESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza che:

il 13 e 14 ottobre un violento nubifragio si è abbattuto sugli abitati e sulle campagne dei comuni di Capalbio, Orbetello e Montalto di Castro nelle province di Grosseto e Viterbo rispettivamente;

il fiume Chiarone, il Fosso Meloni e i canali Margherita e Marzolo, nonché gli immisari del lago di San Floriano hanno esondato, allagando le campagne circostanti per notevoli estensioni, con danni gravi alle colture;

varie abitazioni sono state allagate e numerosi capi di bestiame sono morti.

« Per conoscere quindi quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare le opere danneggiate, per migliorarle al fine di impedire il ripetersi dei frequenti fenomeni di esondazione, per venire incontro alle immediate necessità dei coltivatori colpiti, per soccorrere le aziende danneggiate e applicare urgentemente le disposizioni del Fondo di solidarietà nazionale e gli altri provvedimenti in materia.

(3-05323)

« PICCINELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni, per chiedere se è a conoscenza che nella seduta del 13 ottobre 1971 del Consiglio regionale d'Abruzzo è stata presentata e illustrata una mozione nella quale si contesta e si censura l'iniziativa dei membri del Parlamento per la soluzione di gravi crisi aziendali che travagliano importanti industrie abruzzesi con minaccia di massicci licenziamenti.

« In particolare, rivendicando alla Regione una competenza sui problemi dell'industria non prevista dall'articolo 117 della Costituzione, il Consigliere regionale Marcello Russo ha stigmatizzato le iniziative parlamentari dello interrogante che si sono sviluppate attraverso discorsi alla Camera dei deputati e presentazioni di ordini del giorno accolti in Aula dal Governo, nonché attraverso sollecitazioni ai Ministri competenti per l'attuazione effettiva di tali ordini del giorno.

« L'interrogante chiede di sapere se il Ministro per l'attuazione delle Regioni intenda informare il Consiglio regionale d'Abruzzo che con la costituzione delle Regioni a statuto ordinario non è stato abrogato l'articolo 67 della Costituzione in base al quale "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed

esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

« Tale informazione potrebbe servire ad evitare in futuro prese di posizione regionali che assumono caratteri grotteschi di fronte alla grave crisi occupazionale dell'industria abruzzese e che hanno messo in ombra i lavori del concomitante convegno nazionale di studi " Regioni e teatro drammatico " indetto dalla Giunta regionale abruzzese per " individuare lo spazio giuridico e politico nel quale collocare l'assunzione del Teatro tra gli impegni qualificanti della gestione regionale degli strumenti di promozione civile ".

(3-05324)

« DELFINO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali per conoscere se il Governo, specie in connessione coi recenti e travagliati casi della doppia scalata alla società Bastogi effettuata simultaneamente da un gruppo straniero e da un gruppo italiano con diverse procedure, non intenda presentare con urgenza un provvedimento che vieti gli incroci azionari e comunque li privi del diritto di voto nelle assemblee sociali, oppure se — in assenza di un'iniziativa propria in merito — non intenda appoggiare e far proprie eventuali iniziative parlamentari tendenti al medesimo fine.

« L'interpellante chiede anche di conoscere, con riferimento specifico al sopraricordato caso Bastogi, se il Governo è al corrente delle trattative attualmente in corso tra il gruppo finanziario estero promotore dell'offerta pubblica d'acquisto delle azioni Bastogi e l'attuale sindacato di voto della società per comporre " amichevolmente " il contrasto tra i due gruppi; in proposito l'interpellante chiede di sapere quale sia il parere del Governo e il suo atteggiamento.

« L'interpellante fa presente che, qualora il suddetto " amichevole componimento " venisse effettuato mediante l'acquisto delle azioni possedute dal gruppo estero da parte del sindacato di voto della Bastogi (al quale partecipano numerosi istituti di diritto pubblico e società indirettamente controllate dalle partecipazioni statali) ciò comporterebbe inevitabilmente un esborso di cifre assai rilevanti e una sicura perdita rispetto al valore effettivo delle azioni Bastogi in tal modo acquistate,

accollando oneri non lievi agli azionisti pubblici della predetta società.

« L'interpellante sottolinea altresì il rischio che un'operazione del genere (la cui motivazione non potrebbe essere altra che quella di evitare conseguenze di natura giudiziaria rese possibili dagli spregiudicati metodi adottati dai rispettivi consigli d'amministrazione nelle procedure di fusione tra le società Bastogi, Italpi, Ses, Sges) venga finanziata non già con fondi propri dei singoli interessati ma con denaro bancario, e sottolinea la necessità di una rigorosa vigilanza da parte delle autorità monetarie affinché tali eventuali finanziamenti non siano effettuati in modo da raffigurare una vera e propria violazione della legge bancaria, come già altra volta è accaduto, in relazione ai soggetti coinvolti in dette operazioni.

« In proposito l'interpellante chiede di sapere se sia esatto che circa due anni fa la società Italmobiliare (appartenente al gruppo Italcementi-Pesenti) acquistò oltre un milione di azioni Italcementi per un valore di circa 40 miliardi, finanziando l'operazione con denaro preso a prestito dalla Banca provinciale lombarda controllata dal medesimo gruppo Italcementi-Pesenti; chiede di sapere come mai un'operazione di tale natura sia stata consentita e tollerata e in che modo è stata successivamente regolarizzata, ammesso che lo sia stata.

(2-00754)

« SCALFARI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere — premesso:

che nei primi giorni di ottobre violente e ripetute scosse di terremoto hanno colpito diversi comuni della Valnerina ed in particolar modo i comuni di Norcia, Cascia, Cerreto, Preci, Monteleone;

che gli effetti del sisma si sono duramente ripercossi sulle strutture edilizie della zona creando una gravissima situazione nel campo degli alloggi e dei servizi sociali (scuole, ospedali, ecc.);

che gli effetti attuali del terremoto sono resi ancor più gravi dal fatto che in genere si tratta di zone economicamente depresse, con strutture vecchie e, soprattutto si tratta di zone già seriamente provate da precedenti fenomeni sismici, e, particolarmente dal terremoto che si verificò in concomitanza con quello che colpì Tarquinia;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

tenuto conto:

che ci si avvia verso la stagione del freddo, per cui non è pensabile risolvere il problema con tende o rifugi di fortuna;

che già il Governo, e la maggioranza in occasione della discussione sulla legge speciale per Tarquinia, respinsero tutti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista e tendenti ad includere il comune di Norcia tra quei comuni che avrebbero avuto diritto a fruire dei benefici previsti dalla legge;

che in questa occasione, disgraziatamente la situazione presenta tutti i caratteri della gravità e della eccezionalità —

quali misure intenda rapidamente prendere:

per assicurare il ripristino della stabilità e sicurezza delle abitazioni civili e dei locali pubblici o adibiti a pubblici servizi;

per assicurare facilitazioni creditizie e sovvenzioni ai proprietari degli immobili lesi nel caso che intendano ripristinarli e renderli pienamente agibili;

per andare incontro agli operai, commercianti, artigiani che hanno visto colpiti i loro interessi dai danni prodotti dal fenomeno sismico;

per dare un reale contributo agli Enti locali interessati in modo da metterli in condizione di poter far fronte agli oneri ulteriori derivanti dalla grave situazione venutasi a creare con il sisma;

per dare, infine, una prospettiva di lavoro e di ripresa economica a tutta la Valnerina già così colpita dal meccanicismo di sviluppo economico in atto nelle sue strutture economiche, sociali ed urbanistiche ed ulteriormente provata da gravi fenomeni naturali. Si ha ragione di temere, infatti che, se non intervengono misure rapide ed efficaci, gli effetti del terremoto non faranno altro che accelerare il processo di disgregazione economica e sociale della zona.

(2-00755)

« MASCHIELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e della difesa, per sapere quali sono gli orientamenti del Governo, in materia di salvaguardia e di aumenti degli attuali livelli di occupazione in provincia di Lucca, giusto, fra l'altro, il fine dichiarato della legge 22 marzo 1971, n. 184, e tenuto conto che:

1) le recenti misure del governo degli Sta'i Uniti avranno ripercussioni estremamen-

te negative in una provincia che, come vedremo ai punti che seguono, ha già un'economia in profonda crisi e che, per il 1970, registrava un'esportazione in dollari di 90.978.143, con una variazione in più rispetto al 1969, del 29,95 per cento (Lucca risulta, per il volume delle esportazioni, al secondo posto in Toscana, subito dopo Firenze);

2) nel comune di Lucca è stato chiuso e non più riaperto il maglificio "Gentucca", con il conseguente licenziamento di circa 200 lavoratrici e lavoratori;

3) da mesi si trascina la crisi del cantiere navale "Picchiotti", sito nel comune di Viareggio, cantiere che dà lavoro direttamente ad oltre 200 lavoratori e, indirettamente, ad altri 200-250 lavoratori;

4) da mesi si trascina la crisi del calzificio "Ambrosiana", con stabilimenti nel comune di Pietrasanta e Castelnuovo di Garfagnana, e che, con la collegata "Ambrosiana Filati", dà lavoro a circa 800 lavoratrici e lavoratori;

5) in questi giorni si parla di una incipiente grave crisi di capitali allo stabilimento "Juta" di Ponte a Moriano (comune di Lucca), con minacce di chiusura (lo stabilimento conta circa 350 unità impiegate);

6) in tutta una serie di stabilimenti, piccoli e medi, si ha una riduzione di unità impiegate, rispetto ai vecchi organici (di due anni fa, ma, in alcuni casi, anche di un solo anno fa): calzaturificio "Apice" (comune di Massarosa) circa 400 unità in meno; stabilimento tessile "Oliva" del Piaggione (comune di Lucca) 80 unità in meno; stabilimento "Valserchio" (comune di Castelnuovo di Garfagnana) 70 unità in meno; stabilimento tessile "SALPIT" (comune di Porcari) 80 unità in meno; stabilimento lavorazione marmi "Henraux" di Querceta (comune di Seravezza) 60 unità in meno (in pochi anni in questo stabilimento l'organico è passato da 700 unità alle circa 400 attuali); e così si potrebbe continuare per altri stabilimenti;

7) nonostante si dica che si vogliono seguire il metodo ed i criteri della programmazione, né il comune di Lucca (né altri enti o organizzazioni lucchesi), né la regione Toscana, né, a quanto è dato conoscere, il CIPE, né, persino, il consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli di Stato e neppure il Parlamento, sono stati sentiti per determinare la politica da seguire nel settore dei monopoli di Stato, per cui, nel quadro delle recenti scelte ministeriali per la costruzione di nuovi opifici, non si riesce a vedere bene quale sia il

destino ultimo del vecchio opificio di Lucca, opificio che ha veduto, negli ultimi anni, una lenta ma progressiva diminuzione di personale e, forse, ne vedrà ancora, dato che lo inevitabile ammodernamento tecnologico e della organizzazione aziendale, consente una maggiore produzione con minori unità impiegate;

8) nei due più grandi stabilimenti della provincia di Lucca, la " Cucirini Cantoni Coats " (comune di Lucca), con circa 3.000 dipendenti (in larga maggioranza donne) e la " Società metallurgica italiana " (comune di Barga), con circa 1.600 dipendenti, da tempo non vengono colmati i vuoti lasciati da coloro che, per sopraggiunti limiti di età, sono stati collocati a riposo, per cui, anche qui, abbiamo un aumento della produzione con minori unità impiegate;

9) nel settore calzaturiero in generale (specie nelle aziende della Versilia) si ha uno stato di cronica crisi e così può dirsi per l'attività edilizia (questa in tutta la provincia);

10) corre voce che, persino, il comando del XII deposito del distretto militare di Pisa, attualmente sito nella città di Lucca e che dà lavoro a circa 60 impiegati, verrebbe trasferito a Pisa;

11) una piccola parte delle unità emarginate direttamente dalla produzione di fabbrica, ha trovato occupazione nel lavoro a domicilio, che ha subito, in questi ultimi tempi, un preoccupante incremento (in relazione, beninteso, a specifici settori);

12) tutto quanto è stato più sopra denunciato, avviene nel contesto di una economia agricola e montana notevolmente depressa e di un settore " terziario " che, come conseguenza di tutto ciò, dà segni evidenti di crisi.

(2-00756)

« MALFATTI ».

MOZIONE

« La Camera,

di fronte all'ulteriore aggravarsi del processo di riduzione dell'occupazione femminile, quale conseguenza della crisi che colpisce interi settori che occupano in prevalenza donne;

tenendo conto che il livello di occupazione femminile pesa già in modo decisivo a mantenere basso il tasso della popolazione attiva (con le gravi conseguenze economiche, sociali e produttive che ciò comporta);

considerato che la debole posizione della donna sul mercato del lavoro determina il costituirsi di una riserva di manodopera disponibile per l'espansione del lavoro a domicilio e l'occupazione stagionale, e che ciò si traduce in una alternativa all'impiego di nuovi investimenti per uno sviluppo industriale e agricolo più avanzato che garantisca ad alto livello tecnologico l'occupazione e lo sviluppo economico;

rilevato che ciò contrasta con la diffusa presa di coscienza da parte delle donne del diritto al lavoro ed alla professione, come esigenza economica, di libertà, di sviluppo democratico;

ritenuto che tale situazione sia una delle conseguenze più manifeste del tipo di sviluppo economico perseguito in questi anni volto alla produttività aziendale e non generale e qualificata, che ha impedito l'utilizzo di tutte le risorse e quindi un adeguato allargamento del mercato interno, l'aumento dell'occupazione generale, nonché dei consumi sociali e collettivi da parte delle famiglie,

impegna il Governo

a prendere misure generali capaci di invertire questi indirizzi, promuovendo in particolare interventi per:

a) il controllo e il condizionamento (con l'intervento dei sindacati, enti locali e regioni) di concessioni finanziarie, sovvenzioni pubbliche legandole alla salvaguardia ed al consolidamento dell'occupazione avendo presente in particolare quella femminile;

b) un intervento specifico per lo sviluppo industriale collegato alla trasformazione dei prodotti agricoli, nonché per la modifica delle strutture del settore tessile onde farne una industria avanzata sul piano tecnologico, collegata ad una espansione della produzione chimica e suo impiego nel settore calze e maglie, con un allargamento del mercato interno con la difesa dell'occupazione e della condizione salariale dei lavoratori;

c) la regolamentazione del lavoro a domicilio per il superamento di questo rapporto di produzione come forma di super sfruttamento del lavoro femminile, di arretratezza e fragilità della industria interessata. A tale scopo coordinare e rendere più incisivo ed efficace l'intervento degli ispettorati del lavoro, degli uffici di collocamento con la partecipazione degli enti locali e dei sindacati;

d) l'istituzione di nuovi servizi, allargando i consumi sociali con particolare riguardo all'infanzia (piano nazionale di asilnido, una programmazione di scuole materne

pubbliche con l'intervento e la gestione dell'ente locale, una scuola a tempo pieno in tutta la fascia dell'obbligo allargando l'esperienza dei dopo-scuola e superando le gravi carenze dell'edilizia scolastica); anche ai fini di una occupazione femminile stabile e qualificata;

e) la riduzione dell'orario normale di lavoro a parità di salario per tutti i lavoratori anche per allargare la possibilità di occupazione, facilitare l'ingresso delle donne nella produzione, contribuendo a rendere meno precaria la vita della famiglia senza ricorrere a forme di occupazione e di orario particolari,

che faciliterebbero l'emarginazione e la condizione provvisoria e dequalificata della donna nel lavoro.

(1-00162) « SGARBI BOMPANI LUCIANA, BARCA, GRAMEGNA, GESSI NIVES, SULOTTO, RE GIUSEPPINA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, FIBBI GIULIETTA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ZANTI TONDI CARMEN, TEMPIA VALENTA ».